

Marzo 2016

## **Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (RGEC)**

**Domande frequenti**

**Data di pubblicazione**

**Q & A per Articoli da 1 a 35: luglio 2015**

**Q & A per Articoli da 36 a 58: marzo 2016**

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'Articolo 107, paragrafo 1, del Trattato costituiscono aiuti di Stato. Come regola generale, la concessione di gli aiuti di Stato deve essere comunicata alla Commissione, ai fini dell'approvazione, prima che si proceda alla relativa concessione. Il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, di seguito il "Regolamento Generale", esenta gli Stati Membri dall'obbligo di notifica a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri del Regolamento Generale. Il Regolamento Generale semplifica la procedura in capo alle autorità che concedono aiuti a livello nazionale, regionale e locale. Il Regolamento Generale consente a tali autorità di predisporre misure che spaziano dalla creazione di posti di lavoro e rafforzamento della competitività all'attuazione di misure volte ad assicurare un ambiente favorevole per le Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI).

Il nuovo Regolamento Generale estende in misura significativa le possibilità per gli Stati Membri di concedere "buoni aiuti" alle imprese senza la necessità di verifica preventiva da parte della Commissione, nonché semplifica la concessione di aiuti di Stato e riduce la durata dei procedimenti che coinvolgono i relativi beneficiari. Il nuovo Regolamento Generale, inoltre, introduce requisiti ex post per gli Stati Membri, tra cui l'obbligo di procedere alla valutazione dei regimi di aiuti di grandi dimensioni e garantire maggiore trasparenza sulla concessione di aiuti.

Il nuovo Regolamento Generale costituisce una pietra angolare del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato (*State Aid Modernisation – SAM*) (si veda: IP/12/458), ovvero un'ampia riforma delle norme sugli aiuti di Stato volta a favorire una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, con particolare

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

attenzione alle istanze caratterizzate da maggiore impatto sul mercato interno e volte allo snellimento procedurale che consentono di adottare decisioni più rapide e meglio informate. La revisione del Regolamento Generale contribuisce a tutti gli obiettivi del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato, assicurando particolare attenzione alla semplificazione e accordando priorità ai casi di maggiore rilevanza per la concorrenza nel mercato interno. Il Regolamento Generale, inoltre, impone condizioni che mirano a garantire che il beneficiario intraprenda effettivamente il progetto o le attività che non avrebbe intrapreso ove l'aiuto non fosse stato concesso (effetto di incentivazione). Il Regolamento Generale, infine, favorirà maggiore trasparenza, consentendo a tutti i soggetti interessati di acquisire una migliore comprensione degli aiuti concessi e del relativo impatto.

Agli Stati Membri è attribuito un ruolo principale nella progettazione e realizzazione di sistemi non soggetti all'obbligo di notifica preventiva. Lo scopo del presente documento – che, in realtà, costituisce un compendio di quesiti pervenuti primariamente dalle amministrazioni nazionali – è di offrire orientamenti in materia di attuazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria. La presente raccolta di *FAQs* non intende rispondere a tutti gli interrogativi che potrebbero sorgere a livello interpretativo, bensì solo i quesiti più comunemente posti fino ad oggi.

Il presente documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione non è vincolante per la Commissione Europea in quanto istituzione. Le *FAQs* seguono la struttura e sequenza del Regolamento Generale, richiamata specificamente da tutti i riferimenti ai relativi Articoli e Considerando riportati nel presente documento, salvo diversamente indicato.

# **Indice**

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>  | <b>5</b>   |
| <b>2. CAPO II – CONTROLLO.....</b>  | <b>36</b>  |
| <b>3. CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DIVERSE<br/>CATEGORIE DI AIUTI .....</b> | <b>38</b>  |
| <b>4. CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>   | <b>146</b> |

## 1. Capo I – DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 1

- 1. Al fine di valutare ove un regime di aiuti raggiunga la soglia di valutazione di cui all'Articolo 1 (2) (a), vale a dire quando "la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR", qual è il metodo di valutazione corretto per la componente di aiuto nel caso di aiuti erogati sotto forma di prestiti o garanzie, e nel caso di regimi fiscali?***

Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione di cui all'Articolo 1 (2) (a), è rilevante soltanto la componente di aiuto di Stato della dotazione. L'Articolo 5 del Regolamento Generale sulla trasparenza degli aiuti stabilisce che il Regolamento Generale "*si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi*".

Per calcolare l'elemento di aiuto sotto forma di prestiti, sono due le disposizioni rilevanti, ovvero: i) L'Articolo 5 (2) (b) del Regolamento Generale; e ii) la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione – 2008/C 14/02.

Per calcolare l'elemento di aiuti sotto forma di garanzie, due disposizioni sono rilevanti, ovvero: i) l'Articolo 5 (2) (c) del Regolamento Generale; e ii) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – 2008/C 155/02.

Nel caso di regime fiscale, la dotazione corrisponde alla perdita fiscale stimata, per singolo esercizio, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime interessato.

***2. Qual è il rapporto tra le soglie di 150 milioni di EUR di cui all'Articolo 1 (2) (a) (obbligo di fornire un piano di valutazione) e l'Articolo 4 (1) (v) – soglia di notifica per aiuti al funzionamento per l'energia elettrica da fonti rinnovabili?***

Ai sensi dell'Articolo 1 (2) e del Considerando (8) del Regolamento Generale, tenuto conto del maggiore impatto potenziale, taluni regimi con dotazione annua superiore a 150 milioni di EUR saranno oggetto di valutazione ai fini della concessione di aiuti di Stato soggetti all'obbligo, per lo Stato Membro, di presentare un piano di valutazione. La valutazione ha il fine di verificare che le ipotesi e le condizioni alla base della compatibilità del regime siano rispettate. La valutazione, inoltre, deve fornire indicazioni circa l'impatto del regime sulla concorrenza e sugli scambi. In contrasto con tale obbligo, la particolare fornitura di aiuti al funzionamento per le energie rinnovabili di cui all'Articolo 4 (1) (v) del Regolamento Generale impone agli Stati Membri di notificare alla Commissione gli aiuti di Stato superiori a 150 milioni di EUR annui, che devono essere calcolati tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'Articolo 42 del Regolamento Generale, per Stato Membro.

Pertanto, le due soglie perseguono scopi differenti. La prima concerne la dotazione annuale media prevista per un regime di aiuto in determinate categorie di cui al Regolamento Generale che fa scattare l'obbligo di procedere alla valutazione di tale regime: un piano di valutazione deve, infatti, essere presentato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui il regime è entrato in vigore. La seconda soglia, invece, si riferisce agli aiuti annuali cumulati che uno Stato Membro deve concedere nell'ambito di tutti i regimi di cui all'Articolo 42. Ove superata, tale soglia fa scattare l'obbligo di notifica ex ante alla Commissione, ovvero prima che la misura di aiuto sia attuata.

Pertanto, in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili, il regime che risulti in una dotazione superiore a 150 milioni di EUR dovrà essere notificato individualmente alla Commissione. In ragione della diversa applicazione, anche un regime di aiuti in materia di energia da fonti rinnovabili soggetto all'obbligo di valutazione sarà necessariamente soggetto all'obbligo di notifica di cui all'Articolo 4 (1) (v).

***3. L'Articolo 1 (3) del Regolamento Generale prevede che l'aiuto possa essere concesso ai settori (a) della pesca e dell'acquacoltura, e (b) della produzione primaria di prodotti agricoli per "aiuti alla ricerca e allo sviluppo, e aiuti all'innovazione a favore delle PMI". Le disposizioni di cui alla Sezione 4 (Aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione) possono essere utilizzate per fornire sostegno alle relative attività nei settori (a) della pesca e dell'acquacoltura, e (b) della produzione primaria di prodotti agricoli?***

In assenza di distinzione ai sensi dell'Articolo 1 (3) (a) e (b) in termini di aiuto o strumento, tutti gli Articoli di cui alla Sezione 4 sono applicabili agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Fatta eccezione per l'Articolo 30, che si riferisce ad un particolare tipo di aiuto alle organizzazioni di ricerca al fine di intraprendere studi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tutti gli altri Articoli di cui alla Sezione 4 si applicano anche al settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

***4. Qual è la rilevanza del Regolamento Generale per gli aiuti regionali in riferimento all'esenzione di cui all'Articolo 1 (3) (e)?***

L'Articolo 1 definisce il campo di applicazione del Regolamento Generale. Ai sensi dell'Articolo 1 (3) (e), il Regolamento Generale non si applica alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'Articolo 13. L'Articolo 13 esclude l'applicazione della Sezione 1 (Aiuti a finalità regionale) del Regolamento Generale ad alcune misure di sostegno ivi elencate, ma non esclude che tali aiuti non possano godere dell'esenzione ai sensi delle disposizioni enunciate in un'altra sezione del Regolamento Generale, a patto che tali aiuti soddisfino sia le condizioni generali sia le condizioni specifiche di cui al Regolamento Generale.

***5. L'Articolo 1 (4) (c) proibisce la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà e l'Articolo 2 (18) fornisce la definizione di tali imprese. Nel caso in cui il beneficiario degli aiuti sia una società figlia di un gruppo, è da intendersi che il soggetto che concede gli aiuti debba controllare l'intera impresa? Ove, ad esempio, un'altra figlia***

***dell'impresa sia in difficoltà, si intende quindi che nessun aiuto può essere concesso al gruppo e ad altre società appartenenti ad esso?***

In giurisprudenza, per "impresa" si intende una singola entità economica avente una comune fonte di controllo. Pertanto, a condizione che agisca come una singola entità economica, il gruppo deve essere considerato come un'impresa e, al momento della concessione di aiuti ai sensi del Regolamento Generale, è necessario tener conto della situazione economica di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo. Caso contrario, un'impresa in difficoltà potrebbe bypassare il divieto previsto nel Regolamento Generale di concedere aiuti alle imprese in difficoltà, attraverso la semplice creazione di una società interamente controllata e procedendo, poi, a trasferire le passività di tale società.

***6. Può un regime di aiuti di Stato subordinare la concessione dell'aiuto a requisiti di idoneità relativi alla sede dei potenziali beneficiari degli aiuti? Potrebbe il sistema richiedere che il potenziale beneficiario abbia sede nello Stato Membro interessato?***

La ratio dell'Articolo 1 (5) del Regolamento Generale ha origine dalla libertà fondamentale dell'UE di stabilimento dei cittadini di uno Stato Membro nel territorio di un altro Stato Membro, come indicato nell'Articolo 49 del Trattato. La medesima libertà di stabilimento si estende alle persone giuridiche che possono costituire succursali in altri Stati Membri e sono pertanto libere di svolgere la propria attività in diversi Stati Membri, nell'ambito dell'intero mercato interno. Pertanto, qualsiasi restrizione a tale libertà di stabilimento e alla relativa prestazione di attività economiche è in contrasto con il Trattato. Di conseguenza, la fornitura di aiuti di Stato non deve essere concepita in modo tale da poter effettivamente vietare alle imprese di svolgere le proprie attività in altri Stati Membri.

Per il medesimo motivo, ai sensi dell'Articolo 1 (5) (a) del Regolamento Generale, ove i regimi di aiuti ne prevedano la concessione alle sole imprese aventi sede in un determinato Stato Membro, le disposizioni di cui al Regolamento Generale non sarebbero applicabili. Tuttavia, è consentito che sia imposto l'obbligo di avere una sede o una filiale nello Stato Membro che concede l'aiuto al momento dell'erogazione dell'aiuto. Pertanto, nella misura in cui è necessaria per lo svolgimento di un'attività che beneficia di aiuti nello Stato Membro interessato, la condizione di "avere sede" (anche



per mezzo di una filiale) sembrerebbe essere coerente con il Regolamento Generale.

***7. Per ciò che concerne l'Articolo 1 (5) (a) del Regolamento Generale, cosa si intende per "beneficiario stabilito prevalentemente nello Stato Membro"? E' ammissibile che il regime preveda che il beneficiario sia registrato nello Stato Membro che concede l'aiuto?***

La fornitura di aiuti da un dato Stato Membro non deve essere concepita in maniera tale da poter effettivamente vietare alle imprese di svolgere le proprie attività in altri Stati Membri. Ciò potrebbe, ad esempio, aver luogo richiedendo al beneficiario di realizzare una parte del fatturato negli Stati Membri che concedono gli aiuti. Inoltre, nell'ambito del Regolamento Generale, non sarebbe consentito subordinare la concessione di un aiuto all'obbligo per il beneficiario di aver sede nello Stato Membro (o sua regione o Comune) che concede l'aiuto. Tuttavia, è previsto l'obbligo di disporre di una sede o filiale o attività nello Stato Membro che concede gli aiuti al momento del relativo pagamento. Pertanto, nella misura in cui la condizione di "avere sede" è necessaria per lo svolgimento di un'attività in tale Stato Membro, la condizione in questione sembrerebbe essere coerente con il Regolamento Generale. Caso contrario, tale requisito probabilmente violerebbe le norme del mercato interno.

***8. E' possibile richiedere che un'impresa abbia formalmente sede nello Stato Membro che concede gli aiuti al momento in cui viene presentata la domanda di aiuti?***

Il Regolamento Generale afferma, all'Articolo 1 (5) (a), che uno Stato Membro può richiedere che l'impresa abbia sede nel proprio territorio al momento del pagamento degli aiuti. Ciò non può essere interpretato anche come obbligo di avervi sede al momento della presentazione della domanda di aiuto, in quanto limiterebbe la possibilità di aziende situate al di fuori dello Stato Membro che concede gli aiuti di farne domanda e, come tale, di realizzare un particolare progetto/investimento.

***9. Ai sensi del Regolamento Generale, qual è la procedura decisionale relativa al piano di valutazione e agli eventuali risultati?***

I regimi di aiuto di grandi dimensioni di cui all'Articolo 1 (2) (a) del Regolamento Generale possono essere attuati immediatamente dagli Stati Membri. Tuttavia, ai sensi del Regolamento Generale, per tali sistemi l'esenzione scade sei mesi dopo la relativa entrata in vigore.

Lo Stato Membro è tenuto a presentare il piano di valutazione entro i primi 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. Fino all'avvenuta adozione, da parte della Commissione, di un modulo di notifica definitivo in allegato al Regolamento di Esecuzione No. 794/2004, gli Stati Membri sono incoraggiati, ai fini della procedura di notifica del piano di valutazione, ad utilizzare la scheda informativa supplementare provvisoria pubblicata sul sito della DG Concorrenza (*DG Comp*). I servizi della Commissione procedono immediatamente a verificare la completezza e l'adequatezza del piano di valutazione.

Alla Commissione devono pervenire dallo Stato Membro le informazioni necessarie per poter effettuare la valutazione del piano di valutazione. La Commissione, inoltre, richiede, senza indebito ritardo, ulteriori informazioni necessarie, consentendo così allo Stato Membro di integrare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa pervenire ad una decisione.

In seguito all'analisi del piano di valutazione presentato dallo Stato Membro, la Commissione potrebbe eccezionalmente adottare una decisione volta ad estendere l'esenzione oltre i primi sei mesi.

Ove la Commissione non adotti una decisione in merito al piano di valutazione entro i sei mesi, il regime non godrà dell'esenzione ai sensi del Regolamento Generale. In tale scenario, lo Stato Membro interessato dovrà sospendere l'applicazione fino a quando il piano di valutazione non sarà stato approvato.

In alternativa, gli Stati Membri possono notificare la misura ai fini della predisposizione di una valutazione dettagliata della relativa compatibilità ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato. La valutazione prenderà in esame l'intero regime nonché la necessità di un adeguato piano di valutazione in linea con i pertinenti Orientamenti in materia di aiuti di Stato.

***10. Da quando decorre il periodo di 6 mesi di cui all'Articolo 1 (2) (a)? Si intende "6 mesi dopo che il piano di valutazione è stato presentato" o "6 mesi dalla data di inizio del regime"?***

Il periodo di 6 mesi decorre dalla data in cui il regime di aiuti di Stato è entrato in vigore.

***11. Esistono linee guida brevi, ovvero informazioni pratiche sulle modalità di elaborazione del piano di valutazione soggetto all'obbligo di notifica?***

Il Documento di Lavoro della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato" è stato pubblicato il 28 maggio 2014 ed è disponibile sul sito della DG Concorrenza:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/state\\_aid\\_evaluation\\_methodology\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf)

Il Documento di Lavoro fornisce orientamenti ed illustra le migliori prassi in materia di elaborazione di un piano di valutazione, e ne descrive gli elementi chiave. Gli Stati Membri sono invitati a tenere tali orientamenti nella massima considerazione possibile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ulteriori domande frequenti sulla valutazione degli aiuti di Stato sono disponibili sul sito della DG Concorrenza (DG Comp):  
[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/evaluation\\_faq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/evaluation_faq_en.pdf)

## **Articolo 2: Definizioni**

**12. *Nella definizione di regime di aiuti (Articolo 2 (15)), cosa si intende per "senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione"?***

La definizione relativa alle misure che costituiscono regime ai fini dell'Articolo 2 (15) del Regolamento Generale ha lo scopo di chiarire che, affinché una misura di aiuti di Stato sia considerata *regime*, la base giuridica deve essere sufficientemente dettagliata da definire il gruppo di beneficiari e a quali condizioni essi possano beneficiare delle misure di aiuto.

**13. *Un'impresa soggetta alla "procedura concorsuale per insolvenza" (di cui all'Articolo 2 (18) (c) del Regolamento Generale e al Punto 20 (c) degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione), è da considerarsi automaticamente come "impresa in difficoltà"?***

L'Articolo 2 (18) (c) del Regolamento Generale e il Punto 20 (c) degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione si riferiscono a procedure concorsuali nazionali. Pertanto, spetta al diritto nazionale definire le condizioni alle quali l'impresa deve essere considerata "insolvente".

Laddove, nell'ambito di tale definizione nazionale, un'impresa sia (1) oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o (2) soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori, essa deve essere considerata "impresa in difficoltà" ai sensi del Punto 20 (c) degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

**14. *Può beneficiare di altri tipi di aiuti un'impresa che sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza (la cui prosecuzione dell'attività nell'ambito di un piano di ristrutturazione è approvata e***

***rimane sotto il controllo del tribunale (commerciale)) e che non costituisca, ad altro titolo, "impresa in difficoltà"?***

Un'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto nazionale soddisfa la condizione di cui all'Articolo 2 (18) (c) e, pertanto, deve essere considerata "impresa in difficoltà" anche ove non soddisfi nessuna delle restanti condizioni di cui all'Articolo 2 (18). Pertanto, tale impresa è esclusa dalla concessione di aiuti previsti in applicazione del Regolamento Generale. L'unica categoria di aiuti previsti per le "imprese in difficoltà" nell'ambito del Regolamento Generale concerne gli aiuti volti a compensare i danni di catastrofi naturali.

**15. *È possibile scegliere tra le condizioni maggiormente favorevoli tra quelle di cui all'Articolo 2(18) del Regolamento Generale, o occorre considerare un'impresa "in difficoltà" laddove sia soddisfatta anche solo una delle condizioni previste?***

Ai sensi dell'Articolo 2 (18) del Regolamento Generale, per "impresa in difficoltà" si intende: un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze di cui ai Punti (a)-(e). Pertanto, non è possibile scegliere un criterio di valutazione. Laddove soddisfi almeno una delle circostanze di cui all'Articolo 2 (18) del Regolamento Generale, un'impresa deve essere considerata "in difficoltà". Pertanto, ai sensi dell'Articolo 1 (4) c), tale impresa non è ammissibile alle categorie di aiuti contemplati dal Regolamento Generale, con l'eccezione dei regimi di aiuti volti a compensare i danni arrecati da alcuni disastri naturali.

**16. *Cosa si intende con il termine "debito" nel rapporto debito/patrimonio netto contabile di cui all'Articolo 2 (18) (e) (1) del Regolamento Generale?***

Il termine "debito" dovrebbe essere inteso come "il valore contabile delle passività finanziarie a breve e lungo termine".

**17. *Nell'ambito della definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Articolo 2 (23) del Regolamento Generale, cosa si intende per "impegno che renda irreversibile l'investimento"? Si tratta di una clausola che consente il recesso unilaterale sufficiente a rendere un contratto reversibile?***

Per "avvio dei lavori" si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, con l'eccezione di studi di fattibilità preliminari. Se gli accordi ed i pagamenti effettuati sulla base di tali accordi possano essere considerati, o meno, un "*primo impegno giuridicamente vincolante*" all'avvio del progetto non dipende necessariamente dalla classificazione formale degli accordi in questione, bensì dalle condizioni previste da tali accordi. Ove gli obblighi contrattuali rendano difficile, dal punto di vista economico, abbandonare il progetto in determinate circostanze, soprattutto perché andrebbe persa una considerevole somma di denaro, i lavori saranno considerati come "*avviati*". Al fine di verificare se un caso rientri, o meno, nella fattispecie indicata, sarebbe necessario procedere ad un'analisi più dettagliata delle circostanze specifiche del singolo caso.

La presenza di una clausola di recesso unilaterale in specifiche condizioni, prevista dalla maggior parte dei contratti, non può costituire l'unico fattore per determinare la natura dell'impegno. Tuttavia, se, ad esempio, la risoluzione di un tale contratto comportasse perdite finanziarie significative per il beneficiario dell'aiuto, il contratto può essere considerato "*un primo impegno giuridicamente vincolante*" a perseguire l'investimento in assenza di aiuti di Stato.

**18. *Tenendo conto della nuova disposizione dell'Articolo 2 (23) del Regolamento Generale in materia di "avvio dei lavori", l'acquisizione di un terreno prima della presentazione della domanda di aiuto può essere considerata (in toto o in parte) contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili ai sensi dell'Articolo 14 (14) del Regolamento Generale?***

Ai sensi dell'Articolo 2 (23) del Regolamento Generale, per "*avvio dei lavori*" non saranno intese l'acquisizione di terreni e l'esecuzione di attività propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e la conduzione di studi di

fattibilità. Tuttavia, la disposizione non preclude la possibilità di accettare il terreno acquistato come "*contributo proprio*". L'Articolo 14 (14) del Regolamento Generale prevede che il beneficiario dell'aiuto debba fornire un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, privo di qualsiasi sostegno pubblico. Poiché il terreno costituisce costo ammissibile ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (RAG) e a condizione che esso sia stato acquisito a condizioni di mercato, il terreno non sarà considerato "*aiuto*" e potrebbe essere accettato come contributo proprio ai sensi del Paragrafo (38) degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (RAG) 2014-2020.

**19. Cosa si intende per "*durata rilevante degli investimenti*" di cui all'Articolo 2 (39)?**

Si intende: la durata dell'investimento, che, nella maggior parte dei sistemi contabili, può essere assimilato al periodo di ammortamento.

**20. Cosa si intende per "*infrastrutture connesse al settore dei trasporti*" di cui all'Articolo 2 (45)?**

Il settore dei trasporti è definito all'Articolo 2 (45) del Regolamento Generale come "*trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi*". Più in particolare, il "*settore dei trasporti*" comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2 (...):

- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Codice 49.32 (Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco); e 49.5 (Trasporto mediante condotte);
- b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- c) NACE 51: Trasporto aereo, escluso il Codice 51.22 (Trasporto spaziale).



Pertanto, le infrastrutture relative ai trasporti escluse dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale ai sensi del Regolamento Generale si riferiscono alle infrastrutture necessarie ed utilizzate per fornire le attività di trasporto di cui all'Articolo 2 (45) del Regolamento Generale. Gli aiuti al settore dei trasporti sono soggetti all'applicazione di norme speciali e linee guida specifiche. Ad esempio, le disposizioni sugli aiuti a finalità regionale del Regolamento Generale non si applicano agli aiuti di Stato concessi agli aeroporti e alle relative infrastrutture aeroportuali, poiché tale tipo di aiuto è valutato in base agli Orientamenti adottati di recente sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99, 4.4 0,2014, p. 3.).

**21. *La definizione di "settore dei trasporti" ai sensi del nuovo Regolamento Generale include il settore delle navi da crociera?***

Il settore dei trasporti è definito all'Articolo 2 (45) del Regolamento Generale come: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il "settore dei trasporti" comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2 (...):

- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Codice 49.32 (Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco); e 49.5 (Trasporto mediante condotte);
- b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- c) NACE 51: Trasporto aereo, escluso il Codice 51.22 (Trasporto spaziale).

Pertanto, tutte le attività che rientrano del Codice NACE 50 sono escluse dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale ai sensi del Regolamento Generale. Le navi da crociera rientrano di norma nell'area del Codice NACE 50 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua), e sarebbero quindi esclusi dagli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi del Regolamento Generale.



**22. Cosa si intende per "nuovi prodotti" di cui all'Articolo 2 (49)? Un "nuovo prodotto" implica una diversa classificazione NACE?**

Ai sensi dell'Articolo 2 (49) del Regolamento Generale, un progetto di "diversificazione" costituisce un investimento iniziale, ove si tratti di "diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente nello stabilimento". La condizione importante per qualificare un progetto di "diversificazione" come un "investimento iniziale" è che i "prodotti" non siano stati prodotti nello stabilimento in questione prima del progetto. Tuttavia, la definizione di "prodotto" non fa riferimento ai Codici NACE. I Codici NACE sono utilizzati per la definizione delle "attività uguali o simili": (Articolo 2 (50) del Regolamento Generale). Se l'attività risultante nel nuovo prodotto rientra in un diverso codice numerico NACE a quattro cifre, può anche essere considerata come "diversificazione" per ottenere un nuovo prodotto. Tuttavia, non in tutti i casi le attività risultanti in nuovi prodotti sono tenute a rientrare in diversi codici numerici NACE a quattro cifre.

[Esempio: Codice NACE C.1089 – Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. Se l'azienda produceva minestre e brodi e ora decide di produrre miele, potremmo considerare che si tratti di un nuovo prodotto, sebbene le attività risultanti in questi prodotti rientrino nei medesimi Codici NACE.]

**23. Cosa si intende per "investimento iniziale a favore di una nuova attività economica" di cui all'Articolo 2 (51)?**

Per "investimento iniziale a favore di una nuova attività economica" si intende un investimento effettuato da un'impresa per l'introduzione di una nuova attività, che non è la stessa attività o un'attività simile all'attività precedentemente svolta nello stabilimento. Un investimento in uno stabilimento esistente non si considera "investimento iniziale a favore di nuove attività economiche" a meno che non introduca una nuova attività che non è un'attività uguale o simile all'attività precedentemente svolta nello stabilimento.

Pertanto, se la nuova attività rientra nello stesso codice numerico NACE a quattro cifre dell'attività finora svolta nello stabilimento, non può essere

considerato *"investimento iniziale a favore di una nuova attività economica"*. La definizione è rilevante per gli aiuti di Stato a finalità regionale alle grandi imprese, in quanto il Regolamento Generale consente l'esenzione dall'obbligo di notifica di tali aiuti solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche delle grandi imprese nelle regioni 'C'.

**24. Qual è il significato di "nuovo stabilimento" nel contesto dell'Articolo 2 (51)?**

Ove una grande impresa crei un nuovo stabilimento autonomo e non semplice estensione della capacità produttive di uno stabilimento già esistente, potrebbe configurarsi la fattispecie di *"investimento iniziale"* a favore di nuove attività economiche.

Tuttavia, se il progetto di investimento non è considerabile come volto alla creazione di un nuovo stabilimento, bensì come volto alla diversificazione della struttura esistente per la fabbricazione di un nuovo prodotto, il progetto potrebbe rientrare nell'ambito degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale 2014-2020<sup>2</sup>. In tal caso, lo Stato Membro sarebbe tenuto a notificare un tale progetto alla Commissione, e la Commissione lo valuterà sulla base dei suddetti Orientamenti.

**25. Cosa si intende per cambiamento "fondamentale" del processo di produzione? Come occorre distinguere da un "cambiamento non-fondamentale"?**

Si intende: l'investimento iniziale sotto forma di cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero l'attuazione di una fondamentale (in contrapposizione a routinaria) innovazione di processo. La semplice sostituzione di singoli beni senza che sia apportato un cambiamento fondamentale al processo di produzione complessivo costituisce un investimento di sostituzione che non può beneficiare di aiuti regionali agli investimenti, in quanto non si configura come cambiamento fondamentale del un processo di produzione complessivo, e, pertanto, non è considerabile *"investimento iniziale"*. Anche

---

<sup>2</sup> Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale 2014-2020, GU C209, 23.07.2013.

la sostituzione di singoli elementi di attrezzature con altri più performanti (a meno che ciò non porti ad un cambiamento fondamentale nel processo produttivo complessivo) sarebbe considerata un investimento di sostituzione non-ammissibile.

**26. *Cosa si intende per "ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente"? Va inteso nel senso di produzione di un maggior volume di tutti i prodotti?***

Per "ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente" si intende che la struttura esistente è messa in condizione di fabbricare un volume maggiore di almeno uno dei prodotti già fabbricati nello stabilimento, senza con ciò modificarne sostanzialmente il processo produttivo complessivo.

**27. *Se l'ammortamento "degli attivi relativi all'attività da modernizzare" deve includere tutte le attività, indipendentemente dall'eventuale ruolo marginale rispetto all'attività di produzione (ad esempio: locali destinati alle assemblee, illuminazione condivisa/comune, ecc.), quale quota percentuale di tali ammortamenti va messa a confronto con la spesa ammissibile? Ad esempio: sulla base della superficie del pavimento della sala assemblea, della percentuale di utilizzo delle macchine, della quota di vendite?***

Nel contesto degli investimenti iniziali, il termine "attivi" si riferisce sia a beni materiali sia immateriali (Articolo 2 (49) (a) e Articolo 2 (51) (a) del Regolamento Generale). Gli attivi materiali sono costituiti da terreni, fabbricati e impianti, macchinari e attrezzature (Articolo 2 (28) del Regolamento Generale). Pertanto, gli edifici adibiti alla fabbricazione o alla conservazione dei prodotti fabbricati sono disciplinati dall'Articolo 14 (7), seconda frase, del Regolamento Generale, se tali attivi sono connessi all'attività da modernizzare. Lo Stato Membro può procedere ad un calcolo pro rata. Il Regolamento Generale non prescrive il metodo che lo Stato Membro è tenuto ad applicare a tal fine, vale a dire che lo Stato Membro può contare su un approccio in buona fede che tenga conto della situazione

e delle caratteristiche specifiche dello stabilimento, nonché dell'attività in questione e delle normali regole di ammortamento generale.

**28. *Cosa si intende per "diversificazione delle attività di uno stabilimento" a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle precedentemente svolte nello stabilimento?***

Ai sensi dell'Articolo 2 (51) del Regolamento Generale, un investimento relativo alla *"diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente"* in prodotti non precedentemente fabbricati nello stabilimento si configura come *"investimento iniziale a favore di nuove attività economiche"*, ove il prodotto aggiuntivo risulti da un'attività di produzione che rientra in una classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev.2 delle attività economiche diversa dall'attività eseguita prima della realizzazione del progetto nello stabilimento.

**29. *Ai sensi della vecchia disciplina sulla costruzione navale, la definizione di costruzione navale includeva la riparazione e la manutenzione di imbarcazioni. La Disciplina prevedeva anche l'esenzione di imbarcazioni più piccole al di sotto di 100GT (o di 365KW nel caso di rimorchiatori). Le definizioni di "costruzione navale" ai sensi della vecchia Disciplina sono ancora valide nell'ambito del nuovo Regolamento Generale? In caso affermativo, ai sensi del nuovo Regolamento Generale, sono ammissibili aiuti ad un progetto volto a supportare la ristrutturazione e lo sviluppo di infrastrutture (banchine, moli e ambienti di lavoro) per la manutenzione e riparazione di piccole imbarcazioni?***

Il Regolamento Generale non fornisce una nuova definizione di *"costruzione navale"*. Pertanto, le più recenti definizioni a riguardo sono fornite dalla Disciplina 2011 sugli aiuti di Stato alla costruzione navale<sup>3</sup>. Secondo il Paragrafo 12 della Disciplina sulla costruzione navale, per *"riparazione navale"* si intende la riparazione o la revisione, nell'Unione, di navi

---

<sup>3</sup> Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, GU C364 del 14.12.2011, p. 9-13.

mercantili a propulsione autonoma. Il Paragrafo 12 della Disciplina include anche le *"navi mercantili a propulsione autonoma"*. Ove una nave non rientri nella definizione di *"navi mercantili a propulsione autonoma"*, la riparazione può beneficiare di aiuti a finalità regionale ai sensi del Regolamento Generale.

Pertanto, fino a quando l'infrastruttura viene utilizzata esclusivamente per tale tipo di piccole imbarcazioni che non rientrano nella definizione di *"nave mercantile a propulsione autonoma"*, gli investimenti in infrastrutture potrebbero beneficiare di aiuti a finalità regionale concessi nell'ambito del Regolamento Generale, a meno che non rientrino nel settore dei trasporti (ivi incluse le relative infrastrutture) esclusi ai sensi dell'Articolo 13 (a) del Regolamento Generale. Tali aiuti possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'Articolo 56 del Regolamento Generale (infrastrutture locali), che però esclude le infrastrutture portuali.

**30. Cosa si intende per *"stabilimento"*, nel contesto di un investimento iniziale?**

Sulla base della formulazione delle definizioni di cui all'Articolo 2 (49) e (51) del Regolamento Generale, nel contesto di un investimento iniziale, *"stabilimento"* è inteso come un'unità di produzione, non come persona giuridica.

**31. Cosa si intende per *"comunità scientifica"* nella definizione di *"infrastruttura di ricerca"* di cui all'Articolo 2 (91)?**

Il termine *"comunità scientifica"* corrisponde al termine utilizzato nel Regolamento (CE) No. 723/2009 del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario per una Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C364 del 14.12.2011, pag. 9-13) applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca<sup>4</sup>, e si riferisce a qualsiasi gruppo o rete di persone strutturate o non strutturate che svolgano un'attività sistematica volta all'acquisizione di conoscenze.

---

<sup>4</sup> Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, GU L 206, 8.8.2009, pag. 1.

**32. Gli studi di fattibilità del progetto sono considerati "*trasferimento delle conoscenze*" ai sensi dell'Articolo 2 (91)? Quando sono considerate come "economiche o non economiche" le attività di trasferimento delle conoscenze?**

Gli studi di fattibilità tecnica ed economica non sono considerabili "*trasferimento delle conoscenze*", ma possono essere ammissibili agli aiuti alle condizioni previste per gli "studi di fattibilità".

Nella misura in cui solo le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono ammissibili agli aiuti per l'ottenimento, la validazione e la difesa di brevetti e altri beni immateriali, e in base alle norme precedenti aiuti di Stato RSI, gli enti pubblici di ricerca che non rientrano in tale categoria non possono, pertanto, beneficiare di tali aiuti.

La classificazione delle attività di trasferimento delle conoscenze come economiche o non economiche non dipende dal processo di selezione dei destinatari, ma piuttosto dal fatto che tali attività siano condotte, o meno, da un organismo di ricerca o infrastrutture di ricerca (o congiuntamente, o per conto di altri soggetti) e che tutti i profitti derivanti da attività siano reinvestiti nelle attività principali dell'organizzazione o nelle infrastrutture di ricerca in questione (ovvero: istruzione/formazione per la crescita qualitativa e quantitativa delle risorse umane; ricerca indipendente e sviluppo per maggiori conoscenze e migliori comprensioni; ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria).

**33. *La definizione di "reti intelligenti" è fornita all'Articolo (2) (130) (a) (v) del Regolamento Generale. La definizione si riferisce ad attrezzature, linee, cavi ed installazioni. Sono ammissibili anche i beni immateriali relativi alle infrastrutture ed essenziali per il corretto funzionamento (ad esempio: il software che consente la gestione e il monitoraggio della rete e la comunicazione tra diverse installazioni)?***

La definizione di "*reti intelligenti*" è fornita all'Articolo 2 (130) (a) (v). I costi ammissibili ai sensi dell'Articolo 48 (4) sono i costi di investimento necessari per sviluppare detta infrastruttura e possono includere i costi del software.

#### **Articolo 4**

- 34. *Come procedere nei casi in cui il medesimo soggetto realizzi diversi progetti per i quali abbia percepito un finanziamento nell'ambito di contratti separati che, ad esempio, in virtù della prossimità geografica, hanno legami economici o tecnologici? In tal caso, i valori di tali progetti devono essere considerati cumulativamente o singolarmente?***

Il fattore determinante è rappresentato dalla sussistenza (o meno) di decisioni di investimento indipendenti o dal fatto che tutti i progetti si basino (o meno) su una singola operazione o su più operazioni interconnesse. Se l'unico elemento di collegamento è costituito da sinergie economiche o tecnologiche, esso potrebbe non essere sufficiente per concludere che l'intero investimento rientra in un singolo progetto. Le autorità nazionali sono sovente in grado di giudicare se si tratti di una singola decisione di investimento o di più decisioni, dal momento che tali progetti sono sottoposti ad una serie di permessi (edilizia, ambientale, ecc.) che consentono di chiarire maggiormente la decisione di investimento iniziale. Norme più dettagliate si applicano agli aiuti di Stato a finalità regionale.

- 35. *Come dovremmo interpretare le soglie di notifica per gli aiuti agli investimenti di cui agli Articoli 4 (1) (bb) e (cc)? I due massimali sono alternativi o cumulativi?***

Il Regolamento non si applica ad aiuti o progetti che superano una delle due soglie previste. Ad esempio, affinché un progetto di infrastruttura locale sia disciplinato dal Regolamento Generale, l'aiuto non deve essere superiore a EUR 10 milioni ed il costo complessivo del progetto non deve superare EUR 20 milioni.



## Articolo 5

### 36. *Un aiuto sotto forma di "patrimonio netto" o "quasi-equity" è considerato una forma "trasparente" di aiuto?*

Gli aiuti sotto forma di "equity" e/o "quasi-equity" non sono contemplati dall'Articolo 5 (2) del Regolamento Generale come categorie di aiuti "trasparenti".

Secondo il Considerando 17 del Preambolo del Regolamento Generale *"non è opportuno considerare aiuti trasparenti i conferimenti di capitale, ferme restando le condizioni specifiche riguardanti gli aiuti al finanziamento del rischio e all'avviamento."*

Tuttavia, tale forma di aiuti sarebbe consentita nei seguenti casi:

- ✓ Ove disposizioni specifiche del Regolamento Generale consentano tali aiuti (si veda: disposizioni del Regolamento Generale in materia di capitale di rischio ed aiuti all'avviamento);
- o
- ✓ Ove il valore nominale del conferimento di capitale in sé sia inferiore alla soglia applicabile (sia esso *de minimis* o si tratti della soglia di notifica individuale ai sensi del Regolamento Generale).

In questi casi, non vi è alcun rischio di elusione delle soglie applicabili, sebbene l'ESL del provvedimento non possa essere definita ex ante, in quanto il valore nominale del conferimento di capitale è inferiore alle soglie applicabili.



## **Articolo 6**

**37. *Qual è il significato del termine "effetto di incentivazione" di cui all'Articolo 6 (2) (e) del Regolamento Generale? Esistono test diversi per le varie dimensioni delle aziende?***

L'Articolo 6 (1) del Regolamento Generale richiede che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione al fine di godere dell'esenzione prevista ai sensi del Regolamento Generale. Secondo il Considerando 18, nel caso di attività che il beneficiario avvierebbe comunque da solo alle normali condizioni di mercato, l'aiuto ha un effetto di incentivazione insufficiente. Per le misure previste dal Regolamento Generale, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato Membro interessato.

Inoltre, gli elementi obbligatori della domanda di aiuto sono elencati all'Articolo 6 (2) che, tra l'altro, richiede che sia fornita la descrizione del tipo di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Oltre al requisito che il beneficiario abbia presentato una domanda di aiuto allo Stato Membro interessato prima dei lavori relativi al progetto o all'attività, nel caso di aiuti *ad hoc* alle grandi imprese, lo Stato Membro interessato deve verificare che la documentazione predisposta dal beneficiario soddisfi una o più delle condizioni di cui ai Punti (a) e (b) dell'Articolo 6.

**38. *L'Articolo 6 (3) (a) afferma che gli aiuti a finalità regionale ad hoc sono compatibili quando il beneficiario dimostra che, in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona. Il progetto è ritenuto non sufficientemente redditizio ove il ritorno degli investimenti sia***

*oggettivamente basso o effettuare l'investimento in quel momento non produca sufficienti profitti per il beneficiario (in un contesto più ampio)?*

L'idea che l'investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio per il beneficiario nella zona interessata dovrebbe essere intesa in analogia allo Scenario 1 (decisione di investimento) descritto negli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Di conseguenza, anche ove gli aiuti siano concessi ai sensi del Regolamento Generale, la redditività del progetto deve essere valutata con riferimento alle metodologie che sono prassi standard nel particolare settore in questione e possono includere metodologie atte a valutare il valore attuale netto del progetto, il tasso interno di rendimento o il rendimento medio del capitale investito. La redditività del progetto va confrontata con i normali tassi di rendimento applicati dall'azienda in altri progetti di investimento del medesimo tipo. Se tali tassi non sono disponibili, la redditività del progetto va confrontata con il costo del capitale della società nel suo complesso o con i tassi di rendimento comunemente osservati nel settore in questione.

**39. *Quali sono le norme applicabili in caso di aiuti regionali agli investimenti combinati e di aiuti per servizi di consulenza concessi a un beneficiario in relazione al medesimo progetto, ivi inclusi i requisiti per la presenza di effetto di incentivazione?***

A questo proposito, si segnala che gli aiuti regionali agli investimenti ai sensi del nuovo Regolamento Generale possono essere concessi in conformità con l'Articolo 14, mentre gli aiuti alla consulenza (solo per le PMI) sono regolati dall'Articolo 18. Tali tipi di aiuti hanno diversi scopi e possono essere concessi per diversi costi ammissibili. Si può pertanto considerare che, mentre gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'Articolo 14 si riferiscono alla partecipazione fisica nel progetto, gli aiuti ai sensi dell'Articolo 18 si riferiscono all'attività di fornitura di servizi di consulenza per la fase che precede l'investimento.

Di conseguenza, si può ritenere che, al fine di soddisfare i criteri di cui all'Articolo 6 del nuovo Regolamento Generale e, come tale, avere effetto di incentivazione, il beneficiario avrebbe dovuto richiedere gli aiuti agli

investimenti regionali prima dell'inizio dei lavori sul progetto – fisico – di investimento e, nel caso di un aiuto ad hoc, avrebbe dovuto anche rispettare le condizioni di cui all'Articolo 6 (3) (a) e richiedere l'aiuto alla consulenza prima di firmare il contratto di consulenza. In linea con l'Articolo 2 (23), in tal caso non appare necessario l'aver richiesto l'aiuto agli investimenti regionali prima dell'inizio delle attività propedeutiche (di consulenza).

**40. *Nell'ambito dei regimi, l'Articolo 6 (2) è applicabile sia alle PMI sia alle grandi imprese?***

Sì, i regimi di aiuto sia per le PMI sia per le grandi imprese devono rispettare le condizioni relative all'effetto di incentivazione di cui all'Articolo 6 (2). Le disposizioni di cui all'Articolo 6 (3) si applicano solo per gli aiuti ad hoc a favore di grandi imprese.

**41. *L'Articolo 6 (5) (h) del Regolamento Generale si applica a tutti gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio disciplinati dal Regolamento Generale?***

L'Articolo 6 (5) (h) si applica agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'Articolo 53 e si riferisce specificamente solo a tale Articolo e non si applica all'Articolo 54 (regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive).

**42. *Come viene soddisfatta la condizione dell'effetto di incentivazione quando l'aiuto è concesso sotto forma di abbuoni di interessi?***

La condizione relativa all'effetto di incentivazione è rispettata ove la richiesta di aiuti sotto forma di abbuono di interesse sia presentata prima dell'inizio dei lavori e prima della firma di un contratto di prestito legalmente vincolante che consenta di finanziare una parte dei costi del progetto. In tal caso, la firma del prestito con il tasso di interesse agevolato corrisponde al momento della concessione dell'aiuto. Una richiesta di aiuti formulata dopo tale momento non consentirebbe di soddisfare la condizione relativa all'effetto di incentivazione, in quanto l'aiuto sarebbe considerato

“concesso” al momento della firma. Pertanto, al fine di soddisfare l'effetto di incentivazione, la richiesta dovrebbe essere formulata prima che il prestito sia sottoscritto.

Gli investimenti possono non avere inizio prima di tale richiesta di aiuto. Oltre al requisito che il beneficiario abbia presentato una domanda di aiuto allo Stato Membro interessato prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o alle attività, nel caso di aiuti ad hoc alle grandi imprese, lo Stato Membro interessato deve verificare che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfi una o più condizioni di cui ai Punti (a) e (b) dell'Articolo 6.

- 43. *L'Articolo 6 (2) (c) del Regolamento Generale afferma che la domanda di aiuto deve contenere alcune informazioni, tra cui "l'ubicazione del progetto". Cosa si intende per "ubicazione del progetto"? Con quale livello di precisione va specificata la posizione (ad esempio: città/paese o contea)? Laddove il provvedimento comprenda le visite a fiere estere, la “sede della fiera” è da intendersi come “l'ubicazione del progetto”?***

L'indicazione dell'ubicazione del progetto dovrebbe essere quanto più precisa possibile e specificare altresì la città/il paese interessata/o, ove nota/o. Se l'aiuto è erogato per la partecipazione a fiere, occorrerà specificare la sede della fiera.

## **Articolo 7**

**44. *L'IVA è imposta su beni e servizi produttivi e non produttivi che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito del Regolamento Generale?***

Secondo il Considerando (23) del Regolamento Generale, tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Secondo il principio applicato: se l'Imposta sul Valore Aggiunto (di seguito IVA) costituisce un costo reale nel senso che non può essere recuperata, allora del rientra nel costo ammissibile e, pertanto, beneficia di sostegno nell'ambito del Regolamento Generale. Se l'IVA è recuperabile, non sarà considerata un costo reale e, come tale, non deve essere considerata costo ammissibile ai sensi del Regolamento Generale.

**45. *Qual è la base di calcolo dell'elemento di aiuto in riferimento all'Articolo 7 (4) del Regolamento Generale che prevede "Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva"?***

Per "attualizzazione degli importi dell'aiuto" si intende il calcolo del valore attuale netto delle singole rate di aiuto (nel caso di agevolazioni fiscali, la tranche di aiuti rappresenta l'equivalente sovvenzione lordo dell'agevolazione fiscale concessa all'impresa). Il tasso di attualizzazione da utilizzarsi per ciascuna di tali rate di aiuto dipenderà dalla data di concessione di tali aiuti. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione è indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

**46. *Quali elementi di prova possono essere addotti per dimostrare che il beneficiario ha speso i soldi per finanziare i costi ammissibili?***

Secondo il Considerando (23) del Regolamento Generale, gli Stati Membri devono imporre che l'identificazione dei costi ammissibili sia supportata da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Inoltre, ai sensi

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG  
COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)  
Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35:  
July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

dell'Articolo 12 del Regolamento Generale, gli Stati Membri hanno l'obbligo di redigere rapporti dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento Generale. I registri devono essere conservati per un periodo di dieci anni. Pertanto, nel contesto dell'esercizio di controllo su un particolare regime nell'ambito del Regolamento Generale, gli Stati Membri possono essere invitati a fornire alla Commissione tutta la documentazione rilevante per dimostrare che i beneficiari hanno utilizzato gli aiuti per finanziare progetti che soddisfano tutte le condizioni di cui al Regolamento Generale, ivi incluso in materia di costi ammissibili.

## **Articolo 8**

- 47. *Il cumulo degli aiuti previsti dal Regolamento Generale con altri aiuti di Stato in relazione ai medesimi costi ammissibili è ammissibile ove tale cumulo non determini il superamento dell'intensità massima o dell'importo di aiuto massimo applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento Generale. Come procedere laddove il cumulo si riferisca agli aiuti concessi ai sensi del Regolamento Generale unitamente ad aiuti per i quali la Commissione abbia adottato una decisione di approvazione di intensità maggiori rispetto a quelle previste nel Regolamento Generale?***

L'Articolo 8 si riferisce al cumulo previsto dal Regolamento Generale. Naturalmente, laddove la Commissione adotti decisioni volte ad approvare intensità di aiuto più elevate, tali aiuti sono ammissibili per il dato progetto specifico. Gli eventuali aiuti già concessi nell'ambito del Regolamento Generale per i medesimi costi ammissibili dovranno essere presi in considerazione in sede di concessione di aiuti complementari ai sensi della decisione adottata dalla Commissione. Tuttavia il totale degli aiuti può raggiungere l'intensità specificata in tale decisione.

- 48. *Come soddisfare la regola sul cumulo degli aiuti per un singolo progetto che comprende diverse categorie di costi ammissibili, che pertanto si riferiscono a diversi Articoli del Regolamento Generale?***

Ove non vi sia sovrapposizione tra le spese ammissibili ai sensi di ciascuno degli Articoli citati, l'intensità dell'aiuto per ciascuna spesa interessata può effettivamente raggiungere l'importo massimo previsto per lo specifico Articolo.

- 49. *Il termine "finanziamento pubblico" di cui all'Articolo 8 (2) indica soltanto un aiuto di Stato o il volume degli aiuti di Stato unitamente ai finanziamenti UE?***

Il termine "*finanziamento pubblico*" si riferisce ad aiuti di Stato unitamente a finanziamenti UE. Si noti che per "*finanziamenti UE*" si intendono finanziamenti UE gestiti centralmente, al di fuori del controllo diretto e indiretto di uno Stato Membro. La nozione non include il finanziamento nell'ambito dei Fondi Strutturali (FESR, Fondo di Coesione?). I Fondi

Strutturali sono gestiti e controllati dagli Stati Membri e, come tale, rientrano nella categoria di "aiuti di Stato". Di conseguenza, i Fondi Strutturali devono essere presi in considerazione per il calcolo della soglia di notifica, dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento Generale, ecc.

**50. *Per "tasso di finanziamento" di cui all'Articolo 8 (2) si intende "intensità di aiuto"?***

Il termine "tasso di finanziamento" coinvolge un ambito più ampio rispetto al termine "intensità di aiuto": si riferisce all'importo totale del finanziamento pubblico in relazione ai costi ammissibili per uno specifico progetto.

**51. *Cosa si intende per "tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione" di cui all'Articolo 8 (2)?***

Se, ad esempio, consideriamo un progetto con costi ammissibili pari a 100, il progetto è ammissibile agli aiuti sia ai sensi di un programma di finanziamento UE gestito centralmente sia ai sensi di un regime di aiuti di Stato. Le norme in materia di aiuti di Stato prevedono un'intensità massima del 50%, mentre il programma di finanziamento UE gestito centralmente prevede un'intensità massima del 70%. In tale esempio, l'importo degli aiuti di Stato concessi non deve superare il 50% e il finanziamento pubblico complessivo non deve superare un'intensità del 70%. Pertanto, il progetto potrebbe ricevere il 50% degli aiuti di Stato e un ulteriore 20% dal finanziamento UE. L'importo del finanziamento UE non sarà preso in considerazione per il calcolo relativo alle soglie di notifica e alle intensità di aiuto in base alle norme sugli aiuti di Stato.

**52. *Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica possono essere sostenuti con il 30% dei costi ammissibili (Articolo 38 Regolamento Generale). Gli aiuti agli investimenti per la costruzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca possono essere sostenuti con il 50% dei costi ammissibili (Articolo 26 Regolamento Generale). Sarebbe in linea con l'Articolo 26 del Regolamento Generale sostenere il costo di***



*investimento delle misure di efficienza energetica in materia di infrastrutture di ricerca con il 50% dei costi ammissibili?*

Sì, le norme sul cumulo di cui all'Articolo 8 (3) (b) del Regolamento Generale si applicano nella misura in cui i costi di tali investimenti sono sostenuti nel contesto della costruzione o dell'ammodernamento di infrastrutture di ricerca.

## **Articolo 9**

- 53. *L'Articolo 9 (6) del nuovo Regolamento Generale prevede che gli Stati Membri abbiano due anni di tempo per conformarsi alle disposizioni di cui all'Articolo 9. Il requisito di cui all'Articolo 9 (1) (c) – ovvero: pubblicare i dettagli degli Aiuti di Stato sul sito web per ciascun aiuto superiore a EUR 500 000 – si applica a tutte le concessioni a partire dal 1 luglio 2014 o solo a tali concessioni a partire dalla data di costituzione del sito web?***

Gli Stati Membri hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni di trasparenza di cui all'Articolo 9 entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del Regolamento della Commissione (UE) No. 651/2014. In termini pratici, significa che gli Stati Membri devono pubblicare le informazioni nel loro sito web nazionale o regionale per la trasparenza relativamente a ciascun aiuto individuale superiore a EUR 500 000 assegnato successivamente alla data dell'1 luglio 2016. Relativamente ai requisiti di trasparenza, in generale si faccia riferimento alla Comunicazione della Commissione, disponibile su: [http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1405601594344&uri=C\\_ELEX:52014XC0627\(02\)](http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1405601594344&uri=C_ELEX:52014XC0627(02)).

- 54. *A decorrere dal 1 luglio 2016, le informazioni sugli aiuti devono essere pubblicati pubblicate (ivi inclusa la relativa data di concessione) sul sito web nazionale nel più breve tempo possibile. L'obbligo di segnalazione successivamente al 1 luglio 2016 riguarda solo gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi notificati alla Commissione successivamente alla data 1 luglio 2016 o, altresì, aiuti individuali concessi successivamente alla data 1 luglio 2016 per i regimi notificati prima di tale data?***

La concessione di aiuti individuali superiori a EUR 500 000 con data successiva al 1 luglio 2016 deve essere pubblicata sulla pagina web nazionale o regionale dedicata alla trasparenza. Ciò riguarda regimi notificati prima e dopo la data 1 luglio 2016. Non vi è alcun obbligo di pubblicare gli aiuti individuali concessi prima di tale data. Tuttavia, su base facoltativa, gli Stati Membri possono pubblicare tali informazioni anche in anticipo.

- 55. *Le informazioni sintetiche di cui all'Articolo 11 e all'Allegato II (o link che dia accesso a tali informazioni) o il testo integrale di ciascuna misura di aiuto (o di un link che dia accesso al testo integrale) di cui all'Articolo 11 devono essere pubblicate sul sito web nazionale a condizione che nessun aiuto individuale nell'ambito del regime sia superiore a EUR 500 000?***

L'obbligo, per ciascuno Stato Membro, di pubblicare la scheda sintetica di cui all'Articolo 11 e all'Allegato II (o di un link che dia accesso a tali informazioni) e il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'Articolo 11 (o di un link che dia accesso al testo integrale) concerne tutti gli aiuti disciplinati dal Regolamento Generale. Tale obbligo di pubblicazione derivante dagli Articoli 9 (1) (a) e 9 (1) (b) deve essere soddisfatto una volta che i rispettivi regimi sono entrati in vigore, indipendente dall'ammontare degli aiuti individuali. Ove un aiuto individuale superiore a EUR 500 000 sia stato concesso nell'ambito di un regime specifico, ne sarà data pubblicazione anche sulla pagina web dedicata alla trasparenza, nei termini di cui all'Articolo 9 (4).

- 56. *Relativamente all'Articolo 9 (4), a quali tipi di aiuti si applica il termine previsto per la pubblicazione?***

L'obbligo di pubblicazione della scheda sintetica di cui all'Articolo 11 e all'Allegato II (o di un link che dia accesso a tali informazioni) e del testo integrale di ciascuna misura di aiuto (o link che dia accesso al testo integrale), di cui all'Articolo 11, concerne tutti gli aiuti erogati dagli Stati Membri. Una volta che la concessione di aiuti individuali superiori ad EUR 500 000 sia stata pubblicata sulla pagina dedicata alla trasparenza, sarà necessario inserirvi un link alla scheda informativa sintetica della misura di aiuto in base alla quale è stata effettuata la concessione.

## **2.Capo II – Controllo**

### **Articolo 10**

- 57. *Poiché il requisito relativo alla trasparenza costituisce una delle condizioni generali per l'applicabilità del Regolamento Generale, il mancato rispetto di tale requisito rende la misura incompatibile con il mercato interno? Quali altre eventuali sanzioni sono correlate alla mancata pubblicazione degli aiuti sul sito web nazionale?***

Come indicato all'Articolo 10, in seguito al mancato rispetto delle condizioni di cui al Regolamento Generale (anche in relazione a pubblicazione e informazione) la Commissione può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato Membro interessato (le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente Regolamento) debbano esserle notificate ai sensi dell'Articolo 108 (3) del Trattato.

- 58. *Le sanzioni previste dall'Articolo 10 saranno automatiche?***

Come previsto dall'Articolo 10, l'applicazione di tale sanzione può aver luogo solo in seguito a decisione adottata dalla Commissione a tale scopo specifico. Come indicato nel Considerando (29), la sanzione dovrebbe essere applicata in modo proporzionale rispetto al numero di occorrenze e alla gravità del mancato rispetto, da parte dello Stato Membro interessato, dei criteri di compatibilità previsti dal Regolamento Generale.

## **Articolo 11**

- 59. *L'Articolo 11 recita: "Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'Articolo 21 del Regolamento (UE) No. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione (...) le informazioni sintetiche ... nel formato standardizzato di cui all'Allegato II ... ". Si intende che, nel caso dei progetti di cooperazione territoriale europea, gli Stati Membri possono scegliere se l'autorità di gestione o ciascuno Stato Membro singolarmente invierà le informazioni sintetiche alla Commissione?***

Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, nel caso di progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni sintetiche possono essere inviate dallo Stato Membro in cui ha sede l'Autorità di Gestione (non necessariamente dall'Autorità di Gestione stessa) attraverso i consueti canali utilizzati per la notifica degli aiuti di Stato. Gli altri Stati Membri partecipanti possono anche inserire le informazioni sul loro sito web (Articolo 9 (1) del Regolamento Generale).

### 3. Capo III – Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti

#### Articolo 13

60. *In base alle disposizioni di cui all'Articolo 13, gli aiuti regionali non si applicano al settore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Quali sono i riferimenti relativi al Codice NACE che tale esclusione riguarda?*

In termini più precisi, soltanto la Categoria NACE 35 è esclusa dalle disposizioni sugli aiuti regionali previste dal Regolamento Generale. Ciò comprende le seguenti attività economiche:

- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, fornitura di vapore e aria condizionata
  - 35.1 Produzione di energia elettrica, trasmissione e distribuzione
    - 35.1.1 Produzione di energia elettrica
    - 35.1.2 Trasmissione di energia elettrica
    - 35.1.3 Distribuzione di energia elettrica
    - 35.1.4 Commercio di energia elettrica
  - 35.2 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
    - 35.2.1 Produzione di gas
    - 35.2.2 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
    - 35.2.3 Commercio di gas distribuito mediante condotte
  - 35.3 Vapore e aria condizionata
    - 35.3.0 Vapore e aria condizionata

L'attività che è oggetto di finanziamento/investimento costituirà il principale criterio della valutazione al momento di stabilire ove l'aiuto favorisca (o meno) la produzione di energia, nonché le attività di produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

- 61. *Nella situazione in cui il trasferimento sia stato causato da un valido motivo (es. una misura di protezione dalle inondazioni), la misura di aiuto regionale che ne deriverebbe non rientrerebbe comunque nel Regolamento Generale?***

Sì, una notifica della misura di aiuto in questione sarebbe necessaria.

- 62. *Come occorre interpretare "abbia concretamente in programma" di cui all'Articolo 13 (d) e come dimostrarne la sussistenza?***

Occorre valutare la sussistenza di piani concreti ("abbia concretamente in programma ...") sulla base del singolo caso. L'autorità che concede gli aiuti potrebbe prevedere, ad esempio, un modulo di dichiarazione nel quale il beneficiario dichiara che tali piani non esistono, nonché un meccanismo di controllo per verificare che nessun trasferimento abbia avuto luogo.

- 63. *Il termine "beneficiario" di cui all'Articolo 13 (d) deve essere interpretato come beneficiario a livello di gruppo o soltanto come beneficiario in quanto soggetto giuridico?***

La valutazione deve aver luogo a livello di unità economica (livello di gruppo) e non soltanto a livello di controllata (persona giuridica).

- 64. *L'Articolo 13 del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria<sup>5</sup> (RGEC) afferma che "gli aiuti regionali agli investimenti e gli aiuti al funzionamento" ... non si applicano: ... (d) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata".***

*L'attuazione della disposizione relativa all'obbligo di notifica pone i seguenti importanti quesiti interpretativi: (i) A quale livello è considerato il beneficiario?*

---

<sup>5</sup> GU L 187, 26.06.2014, p. 1.

*(ii) Qual è l'area di riferimento per "... chiuso la stessa o un'analoga attività<sup>6</sup>"; (iii) Qual è l'ambito geografico della disposizione, vale a dire qual è il rapporto tra la posizione delle attività chiuse e la posizione del nuovo investimento?; (iv) Cosa si intende per "chiudere un'attività"?; e (v) Quale periodo di chiusura dovrebbe essere preso in considerazione per l'obbligo di notifica?*

- 1.** Il beneficiario deve essere definito a "**livello di gruppo**", considerato come un'entità economica con una fonte comune di controllo piuttosto che semplicemente una singola società controllata (una singola persona giuridica).
- 2.** La "**chiusura della stessa o un'analoga attività**" deve essere considerata al **livello dello stabilimento interessato**, piuttosto che a livello di una regione o di uno Stato Membro. In altre parole, l'attività sarebbe considerata chiusa se il beneficiario chiudesse tale attività in uno specifico stabilimento (anche se continua un'attività uguale o simile altrove nella regione o nello Stato Membro).
- 3.** La disposizione si applica solo se **la chiusura/il trasferimento coinvolge diversi Paesi SEE**, vale a dire la chiusura ha luogo in un Paese SEE e l'investimento sovvenzionato è effettuato in un altro Paese SEE. Gli aiuti concessi a un beneficiario che ha (parzialmente) chiuso un'attività uguale o simile altrove nel medesimo Stato Membro non sono esclusi dal beneficio previsto dal Regolamento Generale.
- 4.** Per "**chiusura**" si intende che l'attività è completamente (100%) chiusa nello stabilimento interessato o, ove si traduca in ingenti perdite di posti di lavoro, che l'attività è parzialmente chiusa. Ai fini della presente disposizione, per ingenti perdite di posti di lavoro si intende la

---

<sup>6</sup> L'Articolo 2 (50) del Regolamento Generale stabilisce che per "attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al Regolamento (CE) No. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) No. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.



perdita di **almeno 100 posti di lavoro** o la riduzione di posti di lavoro di **almeno il 50%** della forza lavoro nello stabilimento alla data della domanda (rispetto all'impiego medio nello stabilimento di uno dei due anni precedenti la data della domanda). Di conseguenza, la notifica è necessaria in tutti i casi di chiusura completa e, nel caso di chiusure parziali, se si supera almeno una delle due soglie.

- 5.** La notifica della misura di aiuto è necessaria ove il beneficiario abbia chiuso un'attività uguale o simile nei due anni precedenti la data della domanda o ove il beneficiario, al momento della domanda di aiuti, abbia in programma di chiudere tale attività per l'intero periodo compreso tra la data della domanda e i due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

**65. *L'Articolo 13 esclude il settore dei trasporti dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale. Il settore è escluso anche dai regimi di aiuti regionali al funzionamento nelle medesime regioni?***

Ai sensi dell'Articolo 13 (a) del Regolamento Generale, il settore dei trasporti è escluso dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale. La ratio per l'esclusione del settore dei trasporti dalle disposizioni sugli aiuti a finalità regionale nel Regolamento Generale è di impedire l'applicazione delle norme sugli aiuti regionali in sostituzione di norme settoriali più specifiche. Sia gli aiuti regionali agli investimenti sia gli aiuti al funzionamento sono interessati dall'esclusione.

**66. *Le attività di cui all'Articolo 13 (c) possono beneficiare di aiuti regionali al funzionamento se destinate a compensare costi aggiuntivi (ad esclusione delle spese di trasporto) nelle regioni ultraperiferiche?***

L'Articolo 13 (c) elenca un certo numero di settori ai quali gli Stati Membri non possono concedere aiuti al funzionamento regionale a compensazione dei costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, l'Articolo 1 (3) (b) stabilisce che il Regolamento Generale si applica agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, destinata a

compensare i costi aggiuntivi (ad esclusione delle spese di trasporto) nelle regioni ultraperiferiche, come previsto all'Articolo 15 (2) (b).

Gli altri settori di cui all'Articolo 13 (c) sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento Generale (ad esempio attività di pesca ai sensi dell'Articolo 1 (3) (a)), o sono soggetti a norme settoriali specifiche del settore (ad esempio: elettricità, gas).

- 67. *È corretto interpretare che gli aiuti regionali agli investimenti per le infrastrutture portuali non possono essere concessi a norma del Regolamento Generale, in quanto il Regolamento non si applica al settore dei trasporti né alle relative infrastrutture?***

Sì, è corretto.

- 68. *Gli yacht sono considerati rientranti nel settore della costruzione navale ai sensi del Regolamento Generale?***

Poiché il settore della costruzione navale non è definito negli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale o nel Regolamento Generale e, dal momento che gli Orientamenti fanno riferimento alla precedente Disciplina sugli aiuti di Stato alla costruzione navale, le definizioni ivi fornite sono considerate tuttora pertinenti. Secondo il Punto 12 della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, per "costruzione navale" si intende: "la costruzione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma".

Gli yacht non sembrano rientrare nella definizione di "navi mercantili a propulsione autonoma". Pertanto, la costruzione di yacht potrebbe essere considerata ammissibile ai sensi del Regolamento Generale.

## **Articolo 14**

**69. *E' possibile concedere aiuti ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento Generale o degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per la produzione di bioenergia e biocarburanti?***

In base all'Articolo 13 (1) (a) del Regolamento Generale, la sezione del Regolamento Generale relativa agli aiuti regionali non si applica agli aiuti che favoriscono *"attività / ... / della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche"*.

Secondo il Punto 33 del Regolamento Generale, la produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche sono soggette alla legislazioni settoriali specifiche del mercato interno, che si riflette nei criteri volti a garantire che gli aiuti in tali zone siano compatibili con il mercato interno e coerenti con le politiche ambientali ed energetiche dell'Unione.

Gli aiuti regionali concessi ai sensi della Sezione 1 del Regolamento Generale perseguono obiettivi di sviluppo e di coesione economica e, pertanto, sono soggetti a condizioni di compatibilità molto diverse. Le disposizioni del presente Regolamento sugli aiuti a finalità regionale non dovrebbero, pertanto, applicarsi alle misure in materia di produzione e distribuzione di energia, e di infrastrutture.

La Sezione 7 del Regolamento Generale contiene norme specifiche per la produzione di energia rinnovabile, tra cui i biocarburanti. Dal momento che il Regolamento Generale contiene norme specifiche per la produzione di energia (ivi inclusi i biocarburanti), gli aiuti agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile e biocarburanti non sarebbero coperti dalle disposizioni sugli aiuti regionali previste dal Regolamento Generale.

**70. *Cosa si intende per "progetto d'investimento unico"?***

La norma relativa al progetto d'investimento unico mira ad evitare la scissione artificiale di un progetto sovvenzionato in sotto-progetti al fine di

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

eludere gli obblighi di notifica e/o relativi al volume massimo di aiuti ai sensi dell'Articolo 2 (20) del Regolamento Generale.

Come definito dall'Articolo 14 (13) del Regolamento Generale, la data di avvio dei lavori di due investimenti è decisiva per poter parlare di "*progetto d'investimento unico*". Se la data di avvio dei lavori dei progetti sovvenzionati rientra in un periodo di tre anni, se gli investimenti sono realizzati nella medesima regione NUTS 3, e se le imprese che effettuano investimenti appartengono al medesimo gruppo, allora gli investimenti costituiscono un "*progetto d'investimento unico*".

Si noti che per appartenere al medesimo gruppo, le aziende devono costituire un insieme di imprese controllanti e controllate che funzionano come un'unica entità economica attraverso una fonte di controllo comune.

Si noti che la definizione di "*investimento iniziale*" è fornita all'Articolo 2 (49) del Regolamento Generale e che "*l'avvio dei lavori*" è definito all'Articolo 2 (23) del Regolamento Generale.

- 71. *Al fine di evitare la divisione dei progetti in sotto-progetti, il medesimo beneficiario (a livello di gruppo) può avviare un nuovo investimento iniziale a soli tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi al precedente investimento iniziale per il quale sia stato concesso un aiuto nella medesima Regione NUTS 3?***

L'Articolo 14 (13) del Regolamento Generale non limita l'avvio di un nuovo progetto d'investimento iniziale, ma stabilisce in quali casi tali progetti sono considerati parte di un progetto d'investimento unico e chiarisce l'importo totale degli aiuti che possono essere concessi se tale progetto di investimento iniziale equivale ad un grande progetto di investimento.

- 72. *La regola dei tre anni si applica se i lavori relativi al primo investimento sovvenzionato nella medesima Regione NUTS 3 sono stati avviati prima del 1 luglio 2014 (prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale) ed i lavori***

*relativi ad un altro investimento sovvenzionato sono stati avviati successivamente alla data 1 luglio 2014 (ma entro un periodo di tre anni)?*

Per le misure che rientrano nel Regolamento Generale 2014 (ovvero la concessione di aiuti successivamente al 30 giugno 2014) si applicano le norme relative al progetto d'investimento unico di cui all'Articolo 14 (13) del Regolamento Generale 2014. A tal fine, la regola dei tre anni si applica a partire dalla data di avvio dei lavori dei progetti sovvenzionati realizzati dal medesimo beneficiario (a livello di gruppo) nella medesima regione NUTS 3 indipendentemente dal fatto che siano stati avviati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale (ovvero prima del 1 luglio 2014).

Per le misure che rientrano nel Regolamento Generale 2008, ossia laddove l'aiuto sia stato concesso anteriormente al 1 luglio 2014, si applicano le norme relative al progetto d'investimento unico ai sensi dell'Articolo 13 (10) del Regolamento Generale 2008, a prescindere che i lavori siano iniziati prima o dopo la data 1 luglio 2014.

**73. *Il Regolamento Generale non riporta più un riferimento al Regolamento No. 139/2004. Perché è stato rimosso tale riferimento? Ciò significa che nel processo di attuazione della concessione possono essere applicate le medesime condizioni previste dal Regolamento No. 139/2004?***

Ai sensi dell'Articolo 3 (2) del Regolamento No. 139/2004, esiste "controllo" in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa. Trattasi in particolare di:

- a. diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- b. diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

L'Articolo 14 (8) (c) prevede, tra le condizioni per l'ammissibilità dei costi delle attività immateriali, che gli attivi debbano essere "acquistati a

*condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente". Le parti che non hanno relazioni e sono indicati anche in altre disposizioni del Regolamento Generale in relazione all'acquisizione di beni (ad esempio gli Articoli: 2 (49) e (51), 14 (4) e 17 (3) (b)).*

Dal momento che il Regolamento Generale non si riferisce a "controllo" ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento No. 139/2004, bensì a "*parti che non hanno relazioni con l'acquirente*", il fatto che l'acquirente non controlli il venditore non è sufficiente a soddisfare i criteri dei pertinenti articoli del Regolamento Generale. Le parti devono essere indipendenti. A tal fine, non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio: 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti.

- 74. *Ove un contributo individuale per la banda larga rispetti la carta degli aiuti regionali e le intensità di aiuto in essa enunciati, e ove abbia avuto luogo una gara aperta a tutti i tipi di progetti (tra cui progetti di banda larga), potrebbe tale tipo di gara essere accettata come "procedura di selezione competitiva" ai sensi dell'Articolo 14 (10) del Regolamento Generale?***

La Sezione del Regolamento Generale relativa agli aiuti a finalità regionale persegue un obiettivo "orizzontale" di promozione dello sviluppo regionale, piuttosto che concentrarsi su un settore specifico. Pertanto, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici aperti a tutti i settori e a tutti i tipi di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli aiuti a finalità regionale potrebbero essere accettate a condizione che il "*processo di selezione competitiva*" realizzato dallo Stato Membro sia conforme alle norme UE sugli appalti pubblici.

- 75. *Il Valore Attuale Netto (VAN) dei costi ammissibili degli investimenti soggetti alla regola del progetto d'investimento unico deve essere considerato come la somma dei tre VAN calcolata alla data di avvio dei diversi investimenti, o devono essere calcolati i singoli VAN per la medesima data (primo investimento o ultimo investimento)?***

I sotto-progetti dell'investimento non hanno luogo simultaneamente. Al fine di poter procedere all'integrazione dei costi ammissibili e degli importi di

aiuto dei sotto-progetti, i valori dei costi ammissibili e gli aiuti ai sotto-progetti devono avere coerenza temporale e, come tale, essere comparabili. Pertanto, il VAN dovrebbe essere calcolato al momento del sotto-progetto di un investimento. Sulla base della prassi decisionale, tutti i sotto-progetti devono essere attualizzati alla data di concessione dell'aiuto per il primo sotto-progetto.

**76. *Cosa si intende per "gruppo"?***

In generale, un gruppo di società o di imprese è inteso come un insieme di società controllanti e controllate che operano come una singola entità economica attraverso una fonte di controllo comune. La definizione di "*impresa unica*" inclusa nel Regolamento No. 1407/2013 è rilevante solo nel contesto di tale Regolamento.

**77. *Quali sono gli effetti prodotti dal cumulo delle disposizioni dell'Articolo 14 con quelle previste dall'Articolo 17?***

Le regole di cumulo di cui all'Articolo 14 si applicano solo agli aiuti a finalità regionale entro i confini della carta degli aiuti regionali e con le intensità di aiuto regionali definite per le grandi imprese e per le PMI. Ai sensi dell'Articolo 17, gli aiuti agli investimenti delle PMI possono essere concessi alle PMI, indipendentemente dalla loro ubicazione e contemporaneamente per entrambi i tipi di costi ammissibili, ma soltanto alle intensità previste per le PMI, ovvero: 20% per le piccole imprese e 10% per le medie imprese.

**78. *Cosa si intende per "attivi che vengono riutilizzati" ?***

L'Articolo 14 (7) seconda frase del Regolamento Generale recita: "*Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori*".



**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)**  
**Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

La frase si riferisce ad un investimento iniziale per la diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti non precedentemente prodotti nello stabilimento (si veda l'Articolo 2 (49) (a) del Regolamento Generale), e gli investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche per la diversificazione della produzione di uno stabilimento (Articolo 2 (51) (a) del Regolamento Generale). Nel contesto degli investimenti iniziali, il termine "*attivi*" include, sia gli attivi materiali sia quelli immateriali (Articolo 2 (49) (a) e 2 (51) (a) del Regolamento Generale). Gli attivi materiali sono costituiti da terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (si veda l'Articolo 2 (29) del Regolamento Generale).

In un progetto di "*diversificazione*", alcuni attivi utilizzati per la produzione di un articolo precedentemente prodotto continuerebbero ad essere utilizzati per la produzione di un nuovo prodotto. Ad esempio, i terreni e i fabbricati utilizzati per la produzione di prodotti "A" potrebbero essere utilizzati in toto o in parte per la produzione di prodotti "B". Tali attivi costituiscono gli "*attivi riutilizzati*".

Il Regolamento Generale non richiede che gli attivi utilizzati in una produzione dismessa siano riutilizzati. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 14 (7) del Regolamento Generale, ove attivi vecchi e nuovi siano combinati in una nuova attività produttiva, il valore dei nuovi attivi deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Ciò significa che i costi ammissibili devono essere almeno pari al triplo del valore contabile degli "*attivi riutilizzati*".

Il valore contabile è il valore residuo di tali attività, come riportato nei registri del beneficiario alla fine dell'anno fiscale che precede l'inizio dei lavori. Ove un attivo (ad esempio, un edificio) sia solo parzialmente riutilizzato, il valore contabile dell'attivo può essere preso in considerazione "*pro rata*". Se la condizione di cui all'Articolo 14 (7) non è soddisfatta, l'investimento non è considerato "*investimento iniziale*" sotto forma di diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o di un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Articolo 2 (49) del Regolamento Generale).



**79. Cosa si intende per "valore contabile degli attivi"?**

Il valore contabile degli attivi si riferisce al valore netto contabile (ovvero: il costo degli attivi meno l'ammortamento). Nel caso di un *"cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente"*, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

Nel caso di *"diversificazione di uno stabilimento esistente"*, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Ciò significa che i costi ammissibili devono essere superiori al triplo del valore contabile degli attivi *"riutilizzati"*. Il valore contabile costituisce il valore residuo di tali attivi, come da registri contabili del beneficiario alla fine dell'esercizio finanziario che precede l'inizio dei lavori.

**80. Per ciò che concerne il concetto di "cambiamento fondamentale del processo di produzione": cosa significa che durante la modernizzazione (cambiamento fondamentale) tutti gli attivi (o parte degli attivi) devono essere sostituiti dai nuovi attivi e i costi dei nuovi attivi devono essere almeno pari al deprezzamento dei vecchi attivi nel corso dei 3 anni precedenti contabilizzati?**

L'investimento iniziale sotto forma di cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente implica l'attuazione di un'innovazione fondamentale (in contrapposizione all'attività ordinaria) nel processo di produzione. Il Regolamento Generale non definisce la nozione di *"cambiamento fondamentale"*. Tuttavia, il Regolamento Generale prescrive che le spese ammissibili da sostenere per gli investimenti in attivi materiali e immateriali necessari per l'attuazione di tale innovazione di processo superino una determinata soglia. Ai sensi dell'articolo 14 (7) del Regolamento Generale, tale soglia è definita come *"l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti."* La somma dell'ammortamento è calcolata nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori del progetto. L'*"avvio dei lavori"* è definito all'articolo 2 (23) del Regolamento Generale.

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)**  
**Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

La semplice sostituzione di singoli attivi senza implicare un "*cambiamento fondamentale del processo di produzione*" complessivo rappresenta un investimento di sostituzione che non può beneficiare di aiuti regionali agli investimenti in quanto non costituisce un "*cambiamento fondamentale*" del processo di produzione complessivo e, pertanto, non è considerato "*investimento iniziale*".

Ciò vale anche laddove singoli elementi di attrezzature siano sostituiti da altri più performanti a meno che ciò induca un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. Ai sensi dell'Articolo 14 (4), "*costi ammissibili*" sono i costi di investimento in attivi materiali e immateriali. Ai sensi dell'Articolo 14 (8), per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino ad un massimo del 50% dei costi di investimento totale ammissibili per l'investimento iniziale. Ai sensi dell'Articolo 14 (6), gli attivi acquisiti devono essere nuovi, tranne che per le PMI.

**81. *Gli attivi che vengono riutilizzati nel caso di aiuti di Stato destinati alla diversificazione della produzione in uno stabilimento esistente costituiscono "costi ammissibili"?***

In linea di principio, solo i nuovi attivi possono costituire "*costi ammissibili*" per tutti i tipi di investimenti iniziali previsti dalle disposizioni sugli aiuti a finalità regionale di cui al nuovo Regolamento Generale (tranne che per le PMI e per l'acquisizione di uno stabilimento, come specificato all'Articolo 14 (6) del Regolamento Generale, nel cui caso anche gli attivi usati acquistati da terzi sono ammissibili). Relativamente alla diversificazione di uno stabilimento esistente (trattandosi di un particolare tipo di investimento iniziale), si applica un requisito aggiuntivo. Come tale, il progetto di investimento può ricomprendere due tipi di attivi: 1) attivi già di proprietà della società e riutilizzati per il progetto (e non ammissibili agli aiuti); e 2) attivi nuovi o – nelle particolari circostanze sopramenzionate – attivi usati acquistati da terzi (ammissibili agli aiuti).

Tuttavia, affinché il progetto possa essere considerato ammissibile agli aiuti, il valore degli attivi nuovi (o degli attivi usati acquistati da terzi) deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati registrati nel corso dell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Poiché soltanto gli attivi nuovi (o, in particolari circostanze sopramenzionate, attivi usati acquistati da terzi) sono ammissibili agli aiuti, l'aiuto complessivo sarà calcolato con riferimento alla quantità di tali attivi.

- 82. *Se l'ammortamento degli "attivi legati all'attività da modernizzare" è destinato a tutti gli attivi, indipendente da quanto siano collegati alla produzione (ad esempio: i locali della sala assemblea, l'illuminazione comune, ecc.), come va determinata la quota percentuale di tali ammortamenti al fine di rapportarla alla spesa ammissibile? Ad esempio: sulla base della superficie del pavimento della sala assemblea / della percentuale di utilizzo delle macchine / della percentuale delle vendite?***

Nel contesto di "investimenti iniziali", il termine "attivi" si riferisce sia ad attivi materiali sia ad attivi immateriali (Articoli 2 (49) (a) e 2 (51) (a) del Regolamento Generale). Gli attivi materiali sono costituiti da terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (si veda l'Articolo 2 (28) del Regolamento Generale). Pertanto, gli immobili destinati alla fabbricazione o alla conservazione dei prodotti fabbricati sono disciplinati dall'Articolo 14 (7) seconda frase del Regolamento Generale, se tali attivi sono legati all'attività da modernizzare. Lo Stato Membro può procedere ad un calcolo *pro rata*. Il Regolamento Generale non prescrive il metodo che lo Stato Membro deve applicare a tal fine, ovvero lo Stato Membro può applicare su un approccio in buona fede che tenga conto della situazione e delle caratteristiche dello stabilimento e della specifica attività in questione.

- 83. *Come deve essere calcolato l'ammortamento degli attivi per le aziende che esistono da meno di tre anni?***

Lo Stato Membro può applicare una stima in buona fede, tenendo conto delle regole di ammortamento in vigore ai sensi delle proprie leggi fiscali.

- 84. *Quale può essere il contributo finanziario "in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico"?***

Per "contributo finanziario in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico" si intenderanno i fondi derivati da risorse proprie della società o mediante finanziamenti ottenuti sul mercato a condizioni commerciali, e

non coperti da garanzie statali. In tal caso, la struttura azionaria della società non è rilevante.

Il finanziamento UE gestito a livello centrale è considerato “*sostegno pubblico*” anche laddove non costituisca aiuto di Stato.

- 85. *Esistono migliori prassi per dimostrare che gli attivi di uno stabilimento sono stati acquistati a condizioni di mercato, soprattutto nel caso di acquisizioni di interi stabilimenti (imprese) e di attivi immateriali?***

Si tende a considerare come “migliore prassi” la perizia condotta da società indipendente o che dimostri che l'acquisizione di uno stabilimento ha luogo tra società indipendenti o nel pieno rispetto del principio delle “*normali condizioni di mercato*”.

- 86. *Nel caso di aiuti a finalità regionale, la condizione relativa alla fornitura di accesso all'ingrosso per costruire infrastrutture a banda larga si applica solo alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) o anche a reti a banda larga di base?***

L'operatore della rete sovvenzionata deve offrire accesso all'ingrosso attivo e passivo a condizioni eque e non discriminatorie, sia nel caso di banda larga di base sia di reti di nuova generazione (NGA).

- 87. *Come va applicato l'Articolo 14 nel caso di investimenti d'impresa nella volta alla costruzione e all'equipaggiamento di laboratori di ricerca?***

Articolo 14 (11) del Regolamento Generale specifica che se l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricerca, l'accesso a tali infrastrutture deve essere “*trasparente e non discriminatorio*”. La disposizione, pertanto, non sarebbe applicabile in caso di infrastruttura di laboratorio di imprese che utilizza tale infrastruttura esclusivamente per i propri scopi.

**88. *Quali dovrebbero essere i limiti massimi adottati relativamente agli aiuti regionali agli investimenti per un singolo progetto di investimento realizzato in fasi successive?***

Secondo l'Articolo 14 (13) del Regolamento Generale, gli investimenti iniziali avviati dal medesimo beneficiario (a livello di gruppo) entro tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di Livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati come rientranti in un progetto di investimento unico. L'intensità di aiuto applicabile a ciascun progetto parziale sarà rappresentata dall'intensità di aiuto applicabile ai sensi della carta degli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto (adeguata mediante riduzione progressiva, se del caso).

## **Articolo 15**

**89. *Come devono essere applicate le soglie di cui all'Articolo 15?***

Laddove l'aiuto per beneficiario ai sensi di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non superi l'importo risultante da uno dei metodi alternativi adottati per determinare i costi operativi aggiuntivi (che non siano costi per il trasporto) di cui all'Articolo 15 (2) (b) (ii) del Regolamento Generale, l'aiuto può essere considerato giustificato in termini di contributo allo sviluppo regionale e proporzionato agli svantaggi che le imprese incontrano nelle regioni ultraperiferiche.

**90. *Le regioni interessate dalla misura possono scegliere di applicare solo uno dei criteri o qualsiasi criterio di cui all'Articolo 15 (2) (b) (ii) che sia, in assoluto, maggiormente favorevole al beneficiario?***

Le regioni interessate dalla misura possono applicare soltanto uno di tali criteri, ovvero il criterio di cui all'Articolo 15 (2) (b) (ii) che sia maggiormente favorevole al beneficiario. In ogni caso, gli Stati Membri devono assicurare il rispetto della soglia applicabile.

**91. *Se il livello degli aiuti da concedere nel quadro di un regime non supera i limiti previsti dall'Articolo 15, l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica?***

Affinché gli aiuti al funzionamento siano considerati compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica, deve essere garantito che gli aiuti rientranti in tutti i regimi di aiuti al funzionamento concessi al medesimo beneficiario non superino i limiti previsti dall'Articolo 15 del Regolamento Generale e che siano rispettate le ulteriori condizioni, sia specifiche sia generali, previste dal Regolamento Generale.

Gli Stati Membri devono introdurre, nella rispettiva legislazione nazionale, disposizioni specifiche e meccanismi efficaci di controllo, al fine di garantire che gli aiuti concessi nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento

per beneficiario non superino i limiti fissati nel Regolamento Generale, nonché il rispetto delle altre condizioni ivi previste. Pertanto, gli Stati Membri devono altresì verificare il cumulo con altri regimi di aiuto al funzionamento in base al quale i beneficiari possono ricevere aiuti.

**92. *Per calcolare il requisito di cui all'Articolo 15 (2) (a) (ii) del Regolamento Generale, sarà accettabile considerare un valore medio calcolato sulla base della consultazione di diversi spedizionieri che operano in una regione ultraperiferica?***

L'Articolo 15 (2) (a) (ii) prevede la concessione di aiuti al funzionamento volti a compensare aiuti *"oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente"*. A tale proposito, i servizi della Commissione ritengono che un valore medio calcolato sulla base della consultazione di diversi spedizionieri consentirebbe ai beneficiari di scegliere a seconda dell'offerta più bassa possibile formulata dagli spedizionieri. Pertanto, riteniamo che, ai fini del calcolo di tali costi, lo Stato Membro debba tener conto dell'offerta più bassa possibile.

Idealmente, tali costi di trasporto supplementari devono essere compensati in base ai costi effettivamente sostenuti dai beneficiari, comprovati da una fattura.

**93. *Cosa si intende per "trasporto"?***

La definizione di *"trasporto"* di cui all'Articolo 15 (2) (a) del Regolamento Generale deve essere intesa come volta a significare *"trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto"*. Il *"punto di destinazione"* è definito come *"luogo dove le merci vengono scaricate"* (Articolo 2 (53) del Regolamento Generale), mentre il *"punto di origine"* è definito come *"luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto"* (Articolo 2 (54) del Regolamento Generale). Pertanto, i costi aggiuntivi del trasporto di merci devono essere calcolati sulla base del trasporto dal luogo di produzione (fabbrica) al luogo di consegna al distributore/cliente.

## **Articolo 16**

**94. *I progetti di sviluppo urbano devono essere attuati attraverso fondi di sviluppo urbano in zone assistite. Qual è il nesso tra il Punto 8 e il Punto 11 dell'Articolo 16?***

La possibilità di "affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata" di cui all'Articolo 16 (11) del Regolamento Generale indica che uno Stato Membro può affidare l'attuazione di uno strumento finanziario pubblico (vale a dire la costituzione di *equity*, *quasi-equity*, prestiti o garanzie per conto dello Stato) ad un istituto finanziario.

Nella misura in cui analoghe disposizioni sono previste all'Articolo 21 per gli aiuti al finanziamento del rischio, in tale contesto si può considerare che gli istituti finanziari in questione siano quelli di cui all'Articolo 2 (79) del Regolamento Generale. In ogni caso, i gestori dei fondi di sviluppo urbano devono essere selezionati tramite procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria.



## **Articolo 17**

- 95. *"Terzi che non hanno relazioni con l'acquirente" si riferisce solo a rapporti strutturali o a rapporti contrattuali, quali, ad esempio, i contratti di fornitura tra l'acquirente e il venditore?***

Affinché le parti siano considerate *"non collegate"*, è necessario perlomeno che non sia esercitata alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché l'esistenza anche soltanto di una piccola partecipazione azionaria (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti. Un tipico rapporto contrattuale senza una tale partecipazione non sarebbe considerata come rientrante nell'ambito di applicazione della presente disposizione.

## **Articolo 18**

**96. *Nell'ambito di lavori preparatori, è possibile finanziare servizi interni?***

L'Articolo 18 (3) del nuovo Regolamento Generale prevede espressamente che i "*costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni*". Di conseguenza, non è possibile concedere aiuti per servizi di consulenza interni.

**97. *Nei costi d'investimento ammissibili, è possibile includere i costi di studi preparatori e di consulenza relativi al progetto di investimento anche se precedenti alla data della domanda di aiuto?***

Tale trattamento dei costi di consulenza non è specificamente previsto nelle disposizioni del nuovo Regolamento Generale e, come tale, non è autorizzato. Eventuali aiuti per servizi di consulenza (per le PMI) devono essere concessi ai sensi dell'Articolo 18 del nuovo Regolamento Generale.

## **Articolo 19**

**98. *Come va applicato l'effetto di incentivazione in relazione alla partecipazione a fiere?***

Al fine di rispettare le disposizioni di cui all'Articolo 19 del Regolamento Generale relativamente all'intensità massima e ai requisiti in materia di effetto di incentivazione, i beneficiari che partecipano alla selezione dovranno presentare (eventualmente a seguito di una fase di pre-selezione iniziale) una richiesta dettagliata in merito ai costi ammissibili relativi alle fiere alle quali intendono partecipare. La medesima richiesta deve inoltre consentire l'identificazione "dell'ubicazione". La condizione relativa all'effetto di incentivazione in tal caso deve essere soddisfatta prima che siano assunti eventuali impegni vincolanti a partecipare alla/e fiera/e.

## **Articolo 20**

**99. *Cosa si intende per "spese per investimenti direttamente collegati al progetto"?***

Sulla base delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione pubblica sul Regolamento Generale, è stato compiuto uno sforzo di armonizzazione della formulazione dell'Articolo 20 (2) con le regole di cooperazione territoriale europea e le categorie di costo della cooperazione extra-territoriale come indicato nel Regolamento sulla cooperazione territoriale europea (Regolamento (UE) No. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea). Le *"spese per investimenti direttamente collegati al progetto"* devono essere interpretate come costi di investimento in attivi materiali e immateriali sostenuti dai partner di progetto e direttamente connessi al progetto di cooperazione territoriale europea.

**100. *L'intensità dell'aiuto si riferisce agli interi costi ammissibili relativamente al bilancio del progetto o ai bilanci dei singoli beneficiari?***

Le intensità degli aiuti sono stabilite al livello dei singoli beneficiari. Si noti che nel caso di partecipanti al progetto che non svolgono attività economica, il loro finanziamento non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non sarà loro applicato il requisito di massima intensità di aiuto.

## **Articolo 21**

- 101. *È corretto interpretare che, nel contesto di “investimenti ulteriori” di cui all'Articolo 21 (6) del Regolamento Generale, non è necessario che sia un investitore indipendente ad effettuare l'investimento?***

Sì, è corretto: l'investitore privato che effettua investimenti ulteriori deve essere il medesimo investitore che ha realizzato l'investimento iniziale. Il requisito relativo all' "investitore privato indipendente" (Articolo 2 (72) del Regolamento Generale) si riferisce al momento dell'investimento iniziale.

- 102. *E' possibile ricevere chiarimenti circa il requisito di cui all'Articolo 21 (7) che specifica che la generazione di nuovo capitale deve raggiungere "almeno il 50% di ogni ciclo di investimento"?***

La disposizione si riferisce alla situazione in cui l'investimento sovvenzionato preveda la sostituzione degli azionisti esistenti. In tal caso, per l'intero importo di ciascun ciclo di investimento che coinvolge tali operazioni di sostituzione del capitale, almeno il 50% dovrà essere investito in azioni di nuova emissione. Non si deve tener conto di precedenti cicli di investimento. Ad esempio, ove EUR 1 milione sia investito nell'ambito di una misura capitale di rischio (fondi privati e pubblici combinati), il relativo 50% (ovvero EUR 500 000) può essere utilizzato come capitale di sostituzione, ma i rimanenti EUR 500 000 devono servire come capitale nuovo per l'impresa.

- 103. *Cosa significa che gli investitori privati devono essere selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria?***

L'Articolo 21 (13) (b) del Regolamento Generale fa riferimento ad una gara vera e propria volta a selezionare gli investitori privati. I documenti pubblicati per una tale gara non devono definire nel dettaglio le condizioni finanziarie alle quali sarà effettuato l'investimento del capitale di rischio,

ma piuttosto devono lasciare tali condizioni aperte affinché siano gli investitori privati indipendenti a presentare le proprie proposte. L'esito della gara deve specificare le condizioni a cui gli investitori privati indipendenti sono disposti ad investire a fianco dell'investitore pubblico (Articolo 21 (13) (b): *"una gara aperta, trasparente e non discriminatoria [...] che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione"*).

La gara è volta a reperire investitori privati indipendenti che investiranno nuovi fondi come parte del finanziamento del rischio fornito insieme all'investitore pubblico. Tali misure sono volte a far sì che l'investimento pubblico costituisca un incentivo congruo per gli investitori privati indipendenti.

**104. *Il Regolamento Generale consente agli Stati Membri di elaborare misure di finanziamento del rischio con un meccanismo di protezione dai rischi diverso dalle garanzie?***

L'Articolo 21 (13) (b) del Regolamento Generale prevede che, nel caso di strumenti diversi dalle garanzie, la gara aperta volta a stabilire le modalità di condivisione di rischio-benefici privilegi criteri di selezione basati sulla ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi.

Tuttavia, se il risultato della gara rivela che la ripartizione asimmetrica degli utili non è possibile, l'Articolo 13 (b) non impedisce la protezione dai rischi. Articolo 21 (13) (c) del Regolamento Generale non si applica alle garanzie, bensì a tutti gli altri strumenti finanziari, quali prestiti ed *equity*. Si può, ad esempio, concordare che l'investitore pubblico coprirà la prima tranche della perdita, ma in tal caso questa deve essere limitata al 25% dell'investimento totale. Si noti che la soglia del 25% non limita gli investimenti pubblici al 25% dell'investimento totale, bensì limita soltanto la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico.

In tale contesto, si ricorda che il paragrafo 48 degli Orientamenti sul capitale di rischio prescrive altresì che, per strumenti diversi dalle garanzie, ove l'investitore pubblico copra una prima perdita superiore al 25% o ove la gara aperta privilegi criteri di selezione basati sulla protezione dai rischi, la misura di finanziamento del rischio deve essere notificata e sarà valutata in base agli Orientamenti sul capitale di rischio.

**105. *Quali sono le conseguenze derivanti da una situazione in cui il compito di attuare una misura di finanziamento del rischio è assegnata all'entità incaricata di svolgere il compito?***

Lo Stato Membro può delegare la realizzazione di una misura di finanziamento del rischio (ad esempio: erogazione di finanziamento statale o di garanzie statali per conto dello Stato) ad un'entità delegata, che agirà come fosse essa stessa lo Stato. In taluni casi, accade che l'entità delegata condivida alcuni rischi con lo Stato nell'ambito della misura di finanziamento co-investendo risorse finanziarie proprie. Laddove coinvesta, l'entità delegata agisce in qualità di istituto finanziario, assumendo tali rischi sul proprio bilancio, e non è più soggetta alle norme di finanziamento del rischio imposte alle entità delegate. Pertanto, l'entità delegata deve rispettare le norme in materia di finanziamento del rischio previste per gli intermediari finanziari.

Ciò che è importante notare è che il concetto di "*entità delegata*" si riferisce al ruolo (in quanto l'entità agisce per conto dello Stato) ma non al procedimento di selezione di tale istituto (ovvero, l'affidamento non implica necessariamente una nomina). In altre parole, lo Stato può selezionare o nominare un istituto finanziario ad agire come entità delegata.

**106. *Come deve essere calcolata la remunerazione degli intermediari finanziari?***

Una remunerazione conforme col mercato deve essere stabilita sulla base di una procedura competitiva per la selezione dell'intermediario finanziario. Eventuali vantaggi supplementari concessi all'intermediario finanziario attraverso la misura devono essere trasmessi alle imprese partecipate o limitati al livello *de minimis*.

**107. *Può la Commissione chiarire se i livelli di investimento richiesti all'Articolo 21 (10) a-c del Regolamento Generale si applichino anche agli investimenti ulteriori nella misura in cui l'impresa di destinazione soddisfi i criteri pertinenti all'Articolo 21 (6)] a-c del Regolamento Generale?***

Sono ammessi investimenti ulteriori in base alle regole di finanziamento del rischio soltanto per le imprese ammissibili che hanno ricevuto un investimento iniziale per il finanziamento del rischio nel periodo precedente la loro prima vendita commerciale fino a 7 anni dopo. Ove un investimento ulteriore sia effettuato nel periodo precedente alla prima vendita commerciale, si applica il tasso aggregato di partecipazione privata di cui all'Articolo 21 (10) (a). Ove un investimento ulteriore sia realizzato fino a 7 anni dopo la prima vendita commerciale, si applica il tasso aggregato di partecipazione privata di cui all'Articolo 21 (10) (b). Un investimento ulteriore può essere effettuato anche successivamente al periodo iniziale di 7 anni, ma in tal caso, ai sensi dell'Articolo 21 (10) (c), la misura del finanziamento del rischio deve ricorrere ad ulteriori finanziamenti privati indipendenti che rappresentino almeno il 60% dell'investimento ulteriore per il finanziamento del rischio.

**108. *Il Regolamento Generale prevede che un'entità delegata co-finanzi e gestisca un fondo?***

Ai sensi dell'Articolo 21 (17), "uno Stato membro può affidare l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata". Ciò significa che lo Stato Membro può affidare l'attuazione di uno strumento finanziario pubblico (vale a dire l'erogazione di un prestito o di *equity* o di garanzie per conto dello Stato) ad un istituto finanziario, nel qual caso l'istituto finanziario agisce come entità delegata dallo Stato. L'Articolo 2 (79) del Regolamento Generale specifica i tipi di istituti finanziari che possono essere delegati dallo Stato.

In base al Punto 20 degli Orientamenti sul capitale di rischio, lo Stato e l'ente che agisce per suo conto non possono finanziare le piccole e medie imprese direttamente. Ciò significa che i finanziamenti a piccole e medie imprese devono essere forniti dagli intermediari finanziari (che effettuano la valutazione del rischio di credito o l'adeguata verifica relativa



all'investimento) ai sensi dell'Articolo 17 (13) (a). Gli intermediari finanziari devono essere selezionati attraverso una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, ai sensi dell'Articolo 17 (13) (b).

**109. *L'Articolo 21 (18) (a) deve essere interpretato nel senso che anche la soglia de minimis deve essere rispettata dalle piccole e medie imprese di cui alla presente disposizione?***

Secondo il Considerando (19) del Regolamento *de minimis*, nel caso in cui il regime di aiuti "de minimis" sia attuato tramite intermediari finanziari, occorre assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere conseguito, ad esempio, richiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente eventuali vantaggi ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale "de minimis" e le altre condizioni del presente Regolamento anche al livello degli intermediari.

Alla luce di quanto sopra, l'Articolo 21 (18) (a) del Regolamento Generale è volto a risolvere situazioni in cui è presente un aiuto a diversi livelli, non solo a livello del beneficiario finale (al livello di PMI in questo caso). Per ciò che concerne il livello PMI, devono essere applicate tutte le condizioni previste dal Regolamento *de minimis* (ivi incluso il massimale di aiuto).

Tuttavia, al fine di essere esentato dall'obbligo di notifica, il regime di rischio in quanto tale (ivi inclusi gli aiuti a livello dell'intermediario finanziario e a livello di PMI) deve comunque essere elaborato in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento Generale o in conformità con le prescrizioni di cui al Punto (19).

## **Articolo 22**

- 110. *Sono ammissibili aiuti all'avviamento forniti per il tramite di investimenti iniziali ed investimenti ulteriori, a condizione che il totale degli aiuti all'avviamento ad una medesima impresa ammissibile rispetti i limiti complessivi?***

Sì, gli aiuti all'avviamento possono essere concessi per un totale non superiore agli importi massimi di cui ai Paragrafi 3 (c) e 5, a condizione che, al momento della concessione, l'impresa ammissibile rientri nella definizione di cui al Paragrafo 2 (ovvero entro il periodo di 5 anni).

- 111. *Per l'assegnazione degli aiuti all'avviamento, il Regolamento Generale non richiede che sia lanciato un bando di gara. Vale la medesima regola laddove l'aiuto all'avviamento sia concesso a valere su un fondo? O, in tale caso, è necessario che la gestione del fondo sia selezionata in conformità con l'Articolo 21 del Regolamento Generale attraverso una gara aperta e trasparente?***

L'Articolo 22 del Regolamento Generale non richiede né che l'aiuto sia concesso tramite un intermediario finanziario, né che, ove si ricorra ad un intermediario finanziario, che questo sia selezionato attraverso una gara aperta e trasparente.

Tuttavia, se gli aiuti all'avviamento sono concessi tramite intermediario finanziario, è necessario garantire che nessun aiuto rimanga al livello dell'intermediario finanziario. Se l'intermediario finanziario è stato selezionato attraverso una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, la presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario può essere esclusa, a condizione che, nel caso di strumenti di debito, l'intermediario finanziario sia soggetto all'obbligo di trasmettere per intero al beneficiario finale eventuali vantaggi derivanti dallo strumento. Caso contrario, lo Stato Membro deve garantire in altro modo la presenza di aiuti a tale livello.

- 112. *La nozione di "entità delegata" si applica anche nel caso di aiuti all'avviamento?***

Le norme in materia di entità delegate valgono solo nell'ambito di applicazione dell'Articolo 21, che comprende principi fondamentali che si applicano agli aiuti il finanziamento del rischio. A tale proposito, va notato

che lo status di "*entità delegata*", come definito all'Articolo 2 (79) del Regolamento Generale, esclude che tale entità intervenga o co-investa in una misura di aiuto per il finanziamento del rischio, in quanto, se così fosse, per il soggetto in questione si configurerebbe piuttosto lo status di "*intermediario finanziario*". Per quanto concerne gli aiuti all'avviamento concessi ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento Generale, il concetto di "*entità delegata*" non è rilevante, in quanto tale disposizione non richiede che l'aiuto sia distribuito attraverso prodotti finanziari intermediati.

**113. *E' possibile concedere aiuti all'avviamento in momenti diversi e attraverso una combinazione di strumenti di aiuto?***

Sì, gli aiuti all'avviamento possono essere erogati in momenti diversi, a condizione che, al momento della concessione, il beneficiario sia conforme alle condizioni di ammissibilità previste.

L'importo massimo dell'aiuto all'avviamento concedibile non equivale al valore nominale massimo consentito per i prestiti (ad esempio: EUR 1 mil), più l'importo massimo garantito per le garanzie (ad esempio: EUR 1.5 mil) e l'importo massimo dell'ESL (ad esempio: EUR 0.4 mil).

Il calcolo degli importi che possono essere concessi nel caso di combinazione di strumenti di aiuto è effettuato su base proporzionale, come descritto al Punto 4 ("*[...] la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione*").

Se consideriamo, ad esempio, un'impresa in una zona non assistita, che non soddisfa ai requisiti previsti per poter essere considerata "*impresa innovativa*", a cui le autorità intendono erogare una combinazione di aiuti all'avviamento sotto forma di prestito decennale, sotto forma di garanzia decennale e sotto forma di sovvenzione:

- Per la parte sotto forma di prestito, l'importo nominale massimo è di EUR 1 milione. Pertanto, se sono erogati EUR 200 000 a titolo di prestito

nominale, ciò rappresenta il 20% del valore nominale massimo per i prestiti.

- Per la parte sotto forma di garanzia, l'importo massimo garantito è EUR 1.5 milione. Pertanto, se è garantito un importo pari a EUR 600 000, ciò rappresenta il 40% dell'importo massimo garantito. Di conseguenza, l'aiuto sotto forma di sovvenzione è consentito fino al 40% dell'importo della sovvenzione equivalente lorda di EUR 0.4 milioni, il che significa che sono concessi EUR 160 000 sotto forma di sovvenzione equivalente lorda.

**114. *L'Articolo 5.4 delle vecchie linee guida su ricerca e sviluppo e innovazione (2007-giugno 2014) limitava la concessione di aiuti alle nuove imprese innovative all'erogazione di aiuti allo sviluppo e alla ricerca e di aiuti per il finanziamento del rischio per un periodo di 3 anni dalla data di ricevimento dell'aiuto. Ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento Generale, non sembra esservi alcuna restrizione simile per i beneficiari.***

La restrizione è stata sospesa. Tuttavia si applicano ancora le regole di cumulo di cui all'Articolo 8 (4) del Regolamento Generale.

## **Articolo 25**

- 115. *Può la Commissione confermare che, ove il beneficiario (ai sensi della legislazione nazionale vigente o delle disposizioni che regolano i Fondi Strutturali) sia soggetto all'obbligo di manutenzione, tale periodo di manutenzione può essere considerato come rientrante nel progetto e, pertanto, sono ammissibili anche le spese di ammortamento occorse in tale periodo?***

I costi relativi agli immobili e ai terreni sono ammissibili soltanto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato.

- 116. *La Commissione può confermare che le seguenti spese sono ammissibili, se direttamente legate al progetto di ricerca e sviluppo: costi di partecipazione ai convegni relativi al progetto, intesi come: spese di viaggio, alloggio, e partecipazione?***

Sì, tali costi possono essere ammissibili in quanto spese generali supplementari. Possono esserlo anche altri costi operativi sostenuti direttamente che derivino dalla realizzazione del progetto.

- 117. *Come deve essere interpretato l'Articolo 25.6 (b) (i) secondo trattino? Quale contributo deve fornire l'organizzazione per la diffusione della ricerca e delle conoscenze e, in caso di collaborazione, qual è il tasso massimo di finanziamento per l'intero progetto?***

L'Articolo 25.6 (b) (i), secondo trattino, del Regolamento Generale prevede un possibile aumento dell'intensità di aiuto per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati attraverso una collaborazione efficace (ai sensi dell'Articolo 2 (90) del Regolamento Generale) tra imprese ed organizzazioni di ricerca e di diffusione delle conoscenze. In particolare, le intensità di aiuto possono essere aumentate fino a 15 punti percentuali, a condizione che le organizzazioni di ricerca e di diffusione delle conoscenze che collaborano sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati delle proprie ricerche.

Dal momento che le intensità di aiuto devono essere stabilite a livello di singolo beneficiario, anche nel caso di progetti di collaborazione, il tasso massimo di finanziamento per un progetto specifico dipenderà comunque dal numero e dal tipo di soggetti che vi collaborano, nonché dalle categorie di attività di ricerca realizzate e dalla percentuale di costi ammissibili a carico di ciascuna di esse.

**118. *Confermate che gli aiuti concessi per l'innovazione di processi e organizzativa concernono sia prodotti sia servizi?***

Sì, confermiamo.

**119. *Quali sono le norme applicabili che consentono alle grandi imprese di beneficiare di aiuti per i diritti di proprietà industriale?***

Gli aiuti per l'ottenimento, la validazione e la difesa di brevetti e altri beni immateriali possono essere concessi solo alle PMI. Tuttavia, le grandi imprese potrebbero ad esempio ricevere aiuti per i "*costi per le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato*" nel contesto di aiuti a progetti per la ricerca e lo sviluppo" (Articolo 25 del Regolamento Generale).

**120. *Gli aiuti agli investimenti sono ammissibili nel caso di progetti di ricerca e sviluppo volti a migliorare il valore tecnico e l'utilità di prodotti, tecnologie e servizi?***

Tutti gli aiuti concessi al settore R&S&I devono, in linea di principio, portare ad accrescere il valore tecnico e pratico di prodotti, tecnologie e servizi. Si noti che non sono ammissibili al finanziamento le modifiche routinarie o periodiche apportate a prodotti e linee di produzione esistenti, processi di fabbricazione, servizi ed altre operazioni in corso, anche laddove tali modifiche possano costituire miglioramenti.

## **Articolo 26**

**121. Cosa si intende per “infrastrutture di ricerca”?**

In termini di contenuti, le infrastrutture di ricerca sono definite sulla base del Regolamento No. 723/2009<sup>7</sup>.

**122. Sono ammissibili aiuti di Stato agli enti di ricerca per la costruzione o l'aggiornamento delle infrastrutture di ricerca se l'uso delle infrastrutture non è legato ad alcun progetto concreto di ricerca, sviluppo e innovazione?**

Sì, sono ammissibili.

**123. Le organizzazioni di ricerca possono essere beneficiarie di aiuti agli investimenti per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture di ricerca?**

Sì.

**124. Nel caso di infrastrutture di ricerca, sono ammissibili aiuti agli investimenti ad imprese di cui all'Articolo 26 del Regolamento Generale che godranno del diritto esclusivo di utilizzare tali infrastrutture?**

No. Gli aiuti di Stato per la costruzione e l'aggiornamento delle infrastrutture di ricerca sono, in conformità con l'Articolo 26 del Regolamento Generale, compatibili con il mercato interno solo se l'accesso a tali infrastrutture è concesso a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio. L'accesso preferenziale in condizioni più favorevoli alle infrastrutture cofinanziate pubblicamente può essere concesso solo alle imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento.

L'accesso deve essere proporzionale al contributo ai costi di investimento e le condizioni di accesso devono essere rese pubbliche. Pertanto, un uso esclusivo di infrastrutture che godono di finanziamento pubblico da parte di

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) No. 723/2009 del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca (ERIC), GU L 206 del 8.8.2009, pag. 1.

un'impresa o di un gruppo di imprese (infrastrutture dedicate) non è in linea con l'Articolo 26 del Regolamento Generale.

**125. *Sarebbe in linea con il Regolamento Generale sostenere i costi di investimento di misure di efficienza energetica in materia di infrastrutture di ricerca con il 50% dei costi ammissibili?***

Sì, nella misura in cui tali costi di investimento sono sostenuti nel contesto della costruzione o dell'ammodernamento di infrastrutture di ricerca, si applicano le norme sul cumulo di cui all'Articolo 8.3 (b) del Regolamento Generale.

**126. *Gli utenti delle infrastrutture che godono di sostegno pubblico possono beneficiare di aiuti de minimis?***

Sì, gli utenti di infrastrutture che godono di sostegno pubblico possono beneficiare di aiuti *de minimis*, sempre che siano rispettate tutte le condizioni applicabili.

**127. *Come sono calcolati i costi d'investimento ammissibili? Come si procede nei casi che possono implicare la riassegnazione di risorse esistenti?***

L'Articolo 26 del Regolamento Generale stabilisce le norme applicabili agli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca, vale a dire gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche. In tale contesto, i costi ammissibili di cui all'Articolo 26 (5) sono i costi di investimento in attivi materiali e immateriali, ai sensi dell'Articolo 2 (29) e (30) del Regolamento Generale.

Come regola generale, e nella misura in cui l'aiuto è destinato alla costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca, i costi di investimento ammissibili riguardano l'acquisizione di nuovi attivi che verranno utilizzati per l'esecuzione di attività economiche, di cui almeno il 50% a carico del beneficiario degli aiuti.

Nei casi che possono eccezionalmente esigere la riassegnazione di attivi esistenti (terreni e fabbricati) che da "non economici" diventerebbero



"economici" e, a patto che tali attivi costituiscano costi ammissibili, ciò deve avvenire sulla base di una corretta scorporazione del finanziamento, dei costi e delle entrate di ciascun tipo di attività. In tali circostanze, gli attivi esistenti che sono stati forniti o finanziati dallo Stato per attivi non economici prima dell'emissione della Sentenza *Aéroports de Paris* del 12 dicembre 2000 (Causa T-128/98 *Aéroports de Paris* contro Commissione ECLI:UE:T:2000:290) sono generalmente considerati come non comprendenti aiuti di Stato.

Caso contrario, tali attivi sono considerabili ai fini della determinazione del "contributo proprio" del beneficiario dell'aiuto solo se interamente ammortizzati entro la data di loro riassegnazione. Caso contrario, una compensazione per l'uso equivalente al prezzo di mercato sarà dovuta dalla "divisione" economica del beneficiario dell'aiuto alla rispettiva "divisione" non economica.

**128. *Quali condizioni devono essere soddisfatte per considerare ragionevole il bonus per la diffusione dei risultati?***

Tenuto conto della specificità nazionale e del carattere individuale di ciascun progetto di R&S, lo Stato Membro deve definire il processo ottimale per i risultati della ricerca (e non soltanto per i risultati complessivi del progetto) da diffondere nella misura più ampia possibile, a livello nazionale nonché a livello dell'Unione Europea.

**129. *Tale disposizione può costituire la base per il finanziamento di infrastrutture di R&S nelle imprese e nel caso di progetti realizzati da consorzi scientifici e industriali in cui l'impresa svolgerà il ruolo di leader / l'istante?***

Fatto salvo il rispetto della definizione di "infrastruttura di ricerca" di cui all'Articolo 2 (91) del Regolamento Generale, le norme in materia di aiuti di Stato per progetti di R&S&I non prevedono limitazioni relative alla proprietà (pubblica o privata) o alla natura delle attività (economiche o non economiche) delle relative infrastrutture.

Tuttavia, in linea con la suddetta definizione, le infrastrutture di ricerca ammissibili al sostegno di cui all'Articolo 26 del Regolamento Generale devono essere utilizzate dalla comunità scientifica, tenendo conto che

l'espressione "*comunità scientifica*" è utilizzata nel medesimo senso di cui al Regolamento (CE) No. 723/2009 del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario per un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca<sup>8</sup> e si riferisce a qualsiasi gruppo/rete strutturato/a o non strutturato/a di persone che svolgono un'attività sistematica di acquisizione delle conoscenze. Inoltre, in linea con l'Articolo 26 del Regolamento Generale, è essenziale che l'accesso alle infrastrutture sia concesso a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio.

Alla luce di quanto sopra, il supporto fornito ad un'infrastruttura di ricerca utilizzata da un'impresa per proprie necessità (escludendone quindi l'utilizzo da parte della "*comunità scientifica*" su base non discriminatoria) non rientra nel campo di applicazione dell'Articolo 26.

**130. *In quale periodo deve essere svolto il monitoraggio?***

Il meccanismo di controllo si applica ove una delle infrastrutture di ricerca riceva finanziamenti pubblici sia per attività economiche sia per quelle non economiche e deve essere effettuato per l'intero ciclo di vita economica delle infrastrutture, vale a dire per il periodo di ammortamento dei relativi attivi.

---

<sup>8</sup> GU L 206, 8.8.2009, pag. 1.

## **Articolo 27**

- 131. *I costi di cui all'Articolo 2 (42) (costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ecc.) sono applicabili anche all'Articolo 27?***

Le categorie di costo di cui all'Articolo 2 (42) del Regolamento Generale sono direttamente rilevanti solo per gli aiuti regionali al funzionamento. Nel caso di aiuti al funzionamento ai poli di innovazione, i costi ammissibili sono limitati al personale e alle spese amministrative relative alle attività ammissibili di cui all'Articolo 27. Pertanto, gli eventuali costi che non rientrano nelle categorie interessate (personale e spese amministrative) non possono essere considerati ammissibili a tal fine.

- 132. *A partire da quale momento decorre il periodo di dieci anni?***

Il periodo durante il quale gli aiuti al funzionamento possono essere concessi ai poli di innovazione decorre dalla data della prima concessione di tali aiuti.

- 133. *Oltre ai costi relativi a stipendi, ferie, controlli sanitari ed imposte, i costi del personale possono includere i relativi costi di formazione e di viaggio volti ad attività di marketing del polo?***

Sì, nella misura in cui tali costi sono chiaramente e strettamente legati ad attività di marketing del polo.

- 134. *In sede di organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze, i costi di acquisto di materiali e servizi sono ammissibili (ristorazione, affitto di un ambiente, ecc.)? O le spese sostenute per coinvolgere un oratore nell'evento?***

Sì, nella misura in cui tali costi sono chiaramente e strettamente connessi con l'organizzazione di specifiche attività di formazione o seminari o conferenze.

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)**  
**Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

**135. Cosa si intende per “ammissibile per scopi di marketing”? Le attività di marketing del polo includono viaggi all'estero (per il personale) e l'organizzazione di eventi all'estero (ad esempio: per incontrare rappresentanti di altri poli, per promuovere le offerte di attività del polo in questione) o la partecipazione a fiere?**

I costi ammissibili per scopi di marketing sono quelli del personale e le spese amministrative (ivi incluse le spese generali) sostenute al fine di aumentare la partecipazione delle nuove imprese o organizzazioni, nonché la visibilità del polo in questione. Nella misura in cui sussistano tali condizioni, i costi ammissibili possono fare riferimento a viaggi all'estero, all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a fiere.

**136. Possono gli aiuti al funzionamento essere forniti sia per poli già esistenti sia per poli nuovi?**

Sì. Poiché gli aiuti al funzionamento sono limitati ad un periodo massimo di dieci anni, per i poli già esistenti ciò significa, tuttavia, che devono essere presi in considerazione eventuali aiuti pregressi, ovvero: il periodo decorre dalla data di concessione del primo aiuto.

**137. I costi di gestione di cui all'Articolo 27 (8) Punti a), b) e c) possono essere realizzati da società esterne al polo ed essere considerati costi ammissibili?**

Come si evince dall'Articolo 27 (2) del Regolamento Generale, gli aiuti al funzionamento ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo. I costi ammissibili sono limitati al personale e alle spese amministrative sostenuti dall'operatore del polo e relativi alle attività ammissibili di cui all'Articolo 27 (8). Pertanto, eventuali costi che non rientrano nelle categorie interessate (personale e spese amministrative) non possono essere considerati ammissibili a tal fine.

**138. Come deve essere interpretato l'Articolo 27 (4) del Regolamento Generale? Può esservi un' "esenzione dall'obbligo di pagamento" per i membri o gli utenti del polo?**

Come risulta dall'Articolo 27 (1) del Regolamento Generale, gli aiuti ai poli di innovazione sono riservati al soggetto giuridico che gestisce il polo di

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG  
COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)  
Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35:  
July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

innovazione (e non ai suoi membri o utenti) e possono godere dell'esenzione per categoria solo ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste – ad esempio: a patto che i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondano al prezzo di mercato o ne riflettano i relativi costi. Tuttavia, sebbene potrebbe non configurarsi un' *"esenzione dall'obbligo di pagamento"*, i membri o gli utenti del polo possono beneficiare di aiuti concessi in conformità con le altre disposizioni del Regolamento Generale (comunemente, sono ammissibili aiuti ai costi sostenuti dalle imprese in fase di avviamento di cui all'Articolo 22 e ai costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione ai sensi dell'Articolo 28) o del Regolamento *de minimis* per l'acquisto di servizi dei poli.

## **Articolo 28**

- 139. *Gli aiuti associati all'ottenimento e alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale possono coprire solo i costi connessi all'ottenimento di tali diritti ai risultati e ai processi di ricerca svolti dall'impresa/beneficiario per conto proprio, o possono coprire anche i costi connessi all'acquisizione dei diritti di terzi che abbiano effettuato la ricerca e ne abbiano brevettato l'esito?***

Ai sensi dell'Articolo 28 (2) (a) del Regolamento Generale sono ammissibili i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali – ovvero costi che devono essere sostenuti direttamente dal beneficiario. I costi relativi all'acquisizione di diritti da parte di terzi sono ammissibili solo ai sensi dell'Articolo 25 ("Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo") o dell'Articolo 29 ("Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione") del Regolamento Generale, a condizione che siano sostenuti nel quadro di progetto o attività di R&S&I ammissibile.

## **Articolo 30**

**140. *La Commissione può confermare che gli Articoli della Sezione 4 (Aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione) possono essere utilizzati per sostenere le pertinenti attività (a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e (b) nel settore primario della produzione agricola?***

A condizione che non sussista alcuna distinzione ai sensi dell'Articolo 1 (3) (a) e (b) relativamente al tipo di aiuto o strumento, tutti gli articoli nell'ambito della Sezione 4 sono applicabili agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Fatta eccezione per l'Articolo 30 (che concerne un particolare tipo di aiuto alle organizzazioni di ricerca volte ad intraprendere studi nel settore della pesca e dell'acquacoltura), tutti gli altri Articoli ricompresi nella Sezione 4 si applicano anche al settore primario della produzione agricola.

## **Articolo 31**

### **141. *Come deve essere interpretato l'Articolo 31 (2)?***

Gli aiuti alla formazione, obbligatori ai sensi del diritto nazionale, sono privi di effetto di incentivazione, in quanto l'attività sarebbe perseguita comunque anche in assenza di finanziamenti pubblici. Pertanto gli aiuti alla formazione non possono rientrare nell'ambito dell'esenzione per categoria. A tale proposito, è irrilevante se la formazione sia effettuata per adempiere alla normativa nazionale obbligatoria o nell'interesse dei propri dipendenti, e se la formazione sia effettuata dall'impresa stessa o da un formatore esterno. Laddove sia lo Stato a pagare per tale formazione obbligatoria ai sensi del diritto nazionale, e laddove la formazione apporti direttamente o indirettamente benefici all'impresa (i dipendenti sono formati al di fuori dell'impresa), gli aiuti sono regolati dall'Articolo 31 (2) e non possono essere concessi.

### **142. *In riferimento agli aiuti alla formazione nel settore del trasporto marittimo, possono essere coperte, a titolo eccezionale, le spese di alloggio del personale marittimo?***

L'Articolo 31 (3) (b) esclude esplicitamente l'alloggio dai costi ammissibili (in contrasto quanto previsto dal Regolamento Generale precedente). L'Articolo 31 (5) (applicabile solo al settore del trasporto marittimo) richiede che la formazione deve essere svolta a bordo di navi e che i partecipanti alla formazione siano soprannumerari (ovvero non membri attivi dell'equipaggio). Affinché siano soddisfatte entrambe le condizioni previste, i partecipanti alle attività di formazione devono soggiornare a bordo di una nave per la durata dell'attività di formazione. Pertanto, nel caso di formazione a bordo di navi, le spese di alloggio costituiscono costi operativi relativi direttamente al progetto di formazione. Le spese di alloggio possono essere considerate compatibili ove gli aiuti alla formazione siano notificati e valutati ai sensi degli Orientamenti Marittimi.



**143. Qual è l'intensità massima di aiuto per le imprese medie e piccole, per la formazione di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati?**

Come indicato al Punto 4 dell'Articolo 31, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili e può essere aumentata fino ad un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, come riportato di seguito. Nel dettaglio:

- a) del 10% se la formazione è rivolta a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) del 10% se l'aiuto è concesso a medie imprese, e del 20% se l'aiuto è concesso a piccole imprese.

L'intensità massima degli aiuti per le attività di formazione rivolte a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati è pertanto del  $50\% + 10\% = 60\%$ ;

L'intensità massima degli aiuti per le attività di formazione rivolte a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati nelle medie imprese è quindi pari al  $50\% + 10\% + 10\% = 70\%$ .

L'intensità massima degli aiuti per le attività di formazione rivolte a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati nelle piccole imprese è quindi pari al  $50\% + 10\% + 20\% = 80\%$ , ma limitata all'intensità massima di aiuto del 70%.

**144. Quali tipi di formazione sarebbero coperti dall'Articolo 31 e cosa intende la Commissione per "normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione"?**

L'obiettivo dell'Articolo 31 (2) è di consentire il sostegno di attività di formazione realizzate da imprese con l'obiettivo di sviluppare e aggiornare le conoscenze della loro forza lavoro (ad esempio: corsi di gestione, corsi di lingue). Tuttavia, le attività di formazione obbligatoria nell'ambito del sistema nazionale (ad esempio: salute e sicurezza) devono essere perseguite in ogni caso, anche in assenza di aiuti. Gli aiuti per tali attività di formazione sono pertanto prive di effetto di incentivazione e non possono,

come tale e in conformità con l'Articolo 31 (2), essere oggetto di esenzione per categoria.

- 145. Cosa si intende per "spese di personale relative ai formatori" e "costi salariali" ? Si intendono soltanto gli stipendi o tutti i relativi costi non salariali (oneri previdenziali, remunerazione aggiuntiva, indennità, ecc.)? Come dovrebbero essere calcolati i costi di personale ammissibili, ovvero: al lordo (prima degli oneri previdenziali e degli altri costi non salariali, che sono a carico del datore di lavoro) o al netto?**

Le "spese di personale relative ai formatori" sono identificate all'Articolo 31 Punto 3 (a) del Regolamento Generale come "*le ore di partecipazione alla formazione*". Ciò può essere inteso sia come i compensi pagati ai formatori o, nel caso di formatori *in-house*, di una ripartizione pro quota dei relativi stipendi per le ore di partecipazione alla formazione. Secondo il Considerando (23) del Regolamento Generale: "(...) *Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri (...)*". Pertanto tutte le somme devono essere calcolate sulla base di importi lordi.

La nozione di "costi salariali" in materia di aiuti alla formazione non è definita nel Regolamento Generale, ma è applicabile alle misure di aiuto a finalità regionale e di aiuto per talune categorie di lavoratori dipendenti. La nozione di "costi salariali" può comunque essere pertinente agli aiuti alla formazione come "*spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione*" (vedi sopra). L'Articolo 2 Punto 31 del Regolamento Generale definisce i "costi salariali" come "*importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito*".

Per ciò che concerne le "indennità" o la "remunerazione aggiuntiva", ai sensi dell'Articolo 31 (3) (b) del Regolamento Generale, i costi aggiuntivi non relativi ai costi salariali di formatori o partecipanti alla formazione possono essere coperti solo ove siano "*costi di esercizio direttamente connessi al progetto di formazione*". Pertanto, se le "indennità" o la

"*remunerazione aggiuntiva*" possono rientrare in tale categoria se sono considerate, ad esempio, spese di viaggio necessarie.

**146. *I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione includono i costi dei servizi di consulenza per la predisposizione della proposta di progetto?***

I costi dei servizi di consulenza per la predisposizione della proposta di progetto possono essere considerati come "*costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione*" e, come tale, rientrano nell'elenco di spese ammissibili ai sensi dell'Articolo 31 Punto 3 (c), se la proposta di progetto è poi selezionata e scelta.

## **Articolo 32**

### ***147. Come dovrebbero essere interpretati gli Articoli 32 (3) e 33 (3)?***

I suddetti Paragrafi intendono chiarire in quali circostanze i costi di assunzione o i costi salariali del personale neoassunto sono ammissibili al sostegno, anche in caso di mancato aumento netto del numero di dipendenti totali dell'impresa (e fatto salvo l'aumento netto in un'altra sede di tale impresa). Pertanto, poiché il beneficiario dell'aiuto sarà l'impresa, le condizioni che regolano l'aumento netto devono essere applicate a livello dell'impresa.

### ***148. In presenza di un aumento netto del numero di dipendenti, un'impresa può percepire sovvenzioni per l'assunzione di lavoratori svantaggiati per un periodo d'occupazione di durata inferiore a 12 mesi,?***

La condizione di cui al Paragrafo (3) dell'Articolo 32 ha lo scopo di garantire che nessun lavoratore sia licenziato con l'obiettivo di riassumere lavoratori svantaggiati al fine di percepire di aiuti di Stato. Ove l'impresa esista da meno di 12 mesi, il numero medio di dipendenti è calcolato in base alla data a partire dalla quale l'impresa esiste. Ove abbia luogo un aumento netto del numero di dipendenti, l'azienda può, pertanto, percepire sovvenzioni per l'assunzione di lavoratori svantaggiati.

### ***149. Cosa si intende per "impiego regolare"? L'occupazione sovvenzionata dallo Stato è considerata "impiego regolare"?***

Per "impiego regolare" può intendersi anche un impiego sovvenzionato dallo Stato.

Il motivo alla base del requisito che il lavoratore non abbia un impiego regolare è legato alla definizione di "lavoratore svantaggiato". In tale contesto, il tipo di lavoro o di finanziamento non modifica la natura dell' "impiego regolare", nel senso che deve comunque avere una certa durata minima. Devono essere rispettate anche le altre condizioni di cui all'Articolo 32 relativamente all'aumento netto del numero di lavoratori.

## **Articoli 33-34**

**150. *Per quale durata possono essere concessi aiuti di Stato per l'assunzione di lavoratori con disabilità?***

Le disposizioni di cui agli Articoli 33 e 34 possono essere utilizzate per compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, e il campo di applicazione del regime può limitare il beneficio ad una o più imprese sulla base di criteri oggettivi. La durata, tuttavia, dovrà essere limitata alla durata del Regolamento Generale e il livello massimo di aiuto dovrà essere fissato ex ante (alla soglia di notifica) al fine di garantire che l'importo dell'aiuto rimanga trasparente.

**151. *Ove il beneficiario offra lavoro protetto, i costi ammissibili possono essere, tra l'altro, i costi di costruzione, installazione o modernizzazione delle unità produttive dell'impresa interessata. L'investimento concerne anche gli ambienti in cui il datore di lavoro che offre lavoro protetto svolge le attività di produzione, o occorre intendere la disposizione in senso più ampio, ovvero: sono coinvolte tutte le unità che il datore di lavoro utilizza per svolgere un'attività economica (ad esempio per fornire servizi, nonché altri locali, quali le toilette), come prescritto dalla normativa nazionale?***

Tale costo ammissibile deve essere inteso in senso generale come comprendente tutte le unità che il datore di lavoro utilizza per svolgere un'attività economica.

**152. *Sono ammissibili aiuti volti a confermare posti di lavoro a lavoratori disabili laddove il reclutamento abbia avuto luogo uno o due anni prima della data di concessione degli aiuti?***

Ove, al momento dell'impiego, il lavoratore non abbia alcuna disabilità ma divenga disabile nel corso del contratto, l'impresa che lo impiega può percepire aiuti di cui all'Articolo 33 del Regolamento Generale a partire dal momento in cui il lavoratore diventa disabile. Laddove, invece, alla data della richiesta di aiuti il lavoratore risulti essere sia già impiegato da due

anni presso l'azienda, non si evince chiaramente se la condizione di cui all'Articolo 33 (4) sia soddisfatta o meno.

**153. *Il termine "periodo" indica la necessità che si tratti di un periodo limitato o può essere interpretato nel senso di un periodo di tempo che copre l'intera validità del contratto di lavoro?***

Nel contesto dell'Articolo 33 (2), "periodo" deve essere interpretato come un periodo di tempo che si estende per l'intera validità del contratto di lavoro. La base di costo ammissibile di cui all'Articolo 32 (2) è più rigorosa, in quanto si riferisce all'assunzione di lavoratori svantaggiati che, dopo un certo periodo, si ritiene siano stati debitamente integrati nel mercato del lavoro. Come tale, si ritiene che non sussista alcuna necessità di sostegno aggiuntivo.

## **Articolo 36**

**154. *Nell'ambito di progetti di collaborazione tra imprese di dimensioni diverse, come va stabilita l'intensità massima di aiuto?***

Ai sensi dell'Articolo 36, gli aiuti agli investimenti concessi per consentire alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale possono avere un'intensità massima del 40% dei costi ammissibili. Tale intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese. A seconda della posizione degli investimenti, possono essere aggiunte delle maggiorazioni regionali.

L'intensità degli aiuti deve essere stabilita **per singolo beneficiario**. Tale interpretazione è ulteriormente supportata dalla norme in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) che generalmente coinvolgono progetti di collaborazione (Articolo 31 (3) del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria 2008: "*L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, [...]*"; Punto 15 (c) della Disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2014: "*L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario*").

Ciò significa che, in sede di calcolo dell'aiuto, devono essere identificati, in primo luogo, i costi ammissibili di ciascun partner e, successivamente, può essere applicata l'intensità massima degli aiuti (rispettivamente 50% per la società di medie dimensioni e 60% per le piccole imprese) per calcolare l'importo massimo dell'aiuto.

**155. *E' sovvenzionabile soltanto il prezzo di acquisto di un veicolo o sono coperti anche i costi di leasing?***

Il prezzo di acquisto di un veicolo di trasporto può essere coperto da aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento Generale, a condizione che il veicolo sia conforme agli standard adottati dall'Unione e che sia stato acquistato prima della data di entrata in vigore di tali norme. Se il veicolo conforme agli standard dell'Unione è stato acquistato dopo

l'entrata in vigore delle norme UE in materia, i costi di acquisizione non sono ammissibili alla concessione di aiuti agli investimenti. Il Regolamento Generale, pertanto, consente di coprire i costi di *leasing* con aiuti agli investimenti solo ove si tratti di *leasing* finanziario, che prevede l'obbligo di acquistare l'attivo alla scadenza del termine del contratto di *leasing*.

**156. *Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sono da considerarsi le norme dell'Unione applicabili in base all'Articolo 2 (102) del nuovo Regolamento Generale?***

Ai sensi dell'Articolo 2 (102), gli standard dell'Unione sono definiti come l'obbligo, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di utilizzare le migliori tecniche disponibili e garantire che le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili. Alla luce di quanto sopra esposto, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili stabiliscono lo standard per gli Stati Membri dell'Unione. Le norme dell'Unione diventano obbligatorie per le imprese solo dopo un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili. Durante tali quattro anni, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sono considerate, ai fini dell'Articolo 36 (3), gli standard dell'Unione adottati ma non ancora in vigore.

**157. *In quale momento del processo di presentazione/valutazione/attuazione del progetto è determinato l'importo dei costi ammissibili? Ai sensi dell'Articolo 36 (3) del nuovo Regolamento Generale, è necessario rivalutare l'ammontare dei costi ammissibili se nel corso dell'attuazione del progetto sono adottate nuove norme dell'Unione?***

Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 36 (3) del Regolamento Generale, la valutazione dei costi ammissibili è effettuata al momento della "valutazione" del progetto, vale a dire quando il progetto è valutato dalle autorità nazionali al fine di stabilire l'eventuale concessione di aiuti. Ove le nuove norme siano adottate successivamente alla concessione dell'aiuto, durante la fase di attuazione del progetto non vi è alcuna necessità di rivalutare i costi ammissibili degli importi dell'aiuto.



Tuttavia, ove adottate prima della concessione dell'aiuto, le nuove norme devono essere considerate nella valutazione del progetto, e i costi e gli importi degli aiuti ammissibili devono essere adeguati di conseguenza (ad esempio, la misura potrebbe essere convertita in "*adeguamento anticipato a future norme dell'Unione*").

**158. Cosa si intende per “costi di investimento supplementari” ai sensi dell'Articolo 36 (5) del Regolamento Generale?**

Ai sensi dell'Articolo 36 (5) i “costi d'investimento supplementari” si riferiscono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi potrebbero essere identificati come la differenza tra i costi di investimento di un progetto che garantisce un maggior livello di protezione ambientale (consentendo all'impresa di andare oltre le norme dell'Unione applicabili) e i costi di investimento di un altro progetto tecnologicamente comparabile da cui consegue un livello inferiore di protezione ambientale (consentendo all'impresa di soddisfare semplicemente le norme dell'Unione applicabili).

**159. Nel calcolo dei costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti per la tutela ambientale, è necessario tener conto dei costi operativi e dei benefici?**

Secondo l'Articolo 36 (5) del Regolamento Generale, i costi d'investimento supplementari si riferiscono ai costi di investimento supplementari sostenuti e direttamente legati agli investimenti che consentono di andare oltre le norme dell'Unione o garantire un livello più elevato di tutela ambientale in assenza di norme dell'Unione.

Essi rappresentano la differenza tra i costi di investimento di un progetto che garantisce un maggior livello di protezione ambientale (che consente all'impresa di andare oltre le norme dell'Unione) e i costi di investimento di un altro progetto tecnologicamente comparabile che consegue un livello inferiore di protezione ambientale (che consente all'impresa di soddisfare semplicemente le norme dell'Unione). Non devono essere presi in considerazione i costi operativi e gli utili operativi.

## **Articolo 37**

**160. Cosa si intende per “gli investimenti sono stati ultimati”? Si intende il completamento fisico, o le attività dell'avviamento, o la messa in uso effettivo e il relativo inizio?**

Ai sensi dell'Articolo 37 (2) del Regolamento Generale, gli aiuti agli investimenti per l'adeguamento a norme future dell'Unione sono consentibili laddove l'investimento sia effettuato ed ultimato almeno un anno prima dell'entrata in vigore della norma in questione. Un investimento è considerato realizzato ed ultimato quando le misure a cui si rivolge siano state messe in atto e in grado di produrre un risultato, nel rispetto delle norme dell'Unione.

**161. Al fine di assicurare il rispetto delle norme dell'Unione, sono ammissibili aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 37 per le misure di efficienza energetica escluse ai sensi dell'Articolo 38 (2)?**

L'Articolo 38 (2) del Regolamento Generale prevede “A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore”. L'Articolo 37 può essere utilizzato per fornire aiuti per l'adeguamento anticipato a norme già adottate, anche per le misure energetiche che non sarebbero ammissibili agli aiuti ai sensi dell'Articolo 38 (2). Naturalmente, devono essere rispettate tutte le condizioni previste all'Articolo 37.

## **Articolo 38**

- 162. *Laddove siano soddisfatti i criteri di cui all'Articolo 38 (3), la disposizione include aiuti per azioni di mobilità finalizzate al raggiungimento di risparmio energetico quali, ad esempio: sistemi di gestione della flotta veicoli o di piani di mobilità nelle imprese?***

Ai sensi del Regolamento Generale, per "efficienza energetica" si intende "la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico".

Ai sensi dell'Articolo 38 del Regolamento Generale, sono ammissibili aiuti diretti ai sistemi di gestione della flotta di veicoli o di piani di mobilità delle imprese, a condizione che le misure portino ad un ridotto consumo energetico in linea con la definizione di "efficienza energetica" di cui al Regolamento Generale.

- 163. *Qual è il modo migliore per affrontare gli investimenti laddove sia coinvolto un aumento della capacità rispetto allo scenario controfattuale?***

Secondo l'Articolo 38 (3) (b), l'investimento di riferimento deve essere "un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica". Ciò dovrebbe essere letto alla luce della finalità della disposizione. Lo scopo di confrontare l'investimento previsto con un investimento di riferimento è quello di garantire che l'aiuto sia concesso solo per coprire i costi derivanti dal maggiore livello di efficienza energetica. L'Articolo 38 (3) (b) afferma esplicitamente "Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica".

Calcolando i costi ammissibili sulla base di un confronto tra l'investimento previsto ed un investimento alternativo con capacità notevolmente inferiore, i costi non direttamente collegati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica (ossia i costi relativi alla maggiore capacità produttiva) sarebbero inclusi nei costi ammissibili. Pertanto, ai sensi

dell'Articolo 38 (3) (b) del Regolamento Generale, un tale investimento non sarebbe accettabile come investimento di riferimento.

L'investimento di riferimento deve essere analogo in termini di dimensioni e capacità. A tale riguardo, il Punto 73 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e, in particolare, la Nota 49 chiariscono che l'investimento di riferimento deve essere *"un investimento tecnicamente comparabile"*, nel senso di *"un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il raggiungimento dell'obiettivo)"*.

**164. *Ai fini dell'Articolo 38, è possibile considerare i costi totali di investimento come costi ammissibili?***

Confermiamo che in alcune situazioni, laddove il progetto di efficienza energetica sia rivolto esclusivamente ad aumentare l'efficienza energetica (e ove, in assenza di aiuti, non sarebbe stato necessario realizzare alcun investimento da parte del beneficiario) è possibile considerare i costi totali di investimento come costi ammissibili.

**165. *L'Articolo 38 si applica anche ai risparmi di generazione di elettricità e calore (ad esempio acquisendo fonti più efficienti), poiché in tal caso si realizza un risparmio di carburante e, come tale, un risparmio di energia primaria?***

Ai sensi dell'Articolo 38 del Regolamento Generale, possono essere concessi aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica. Secondo il Regolamento Generale, per *"efficienza energetica"* si intende *"la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"*.

Ne consegue che le misure volte al risparmio di carburante nella generazione di elettricità e calore (ivi incluse le unità di cogenerazione)

potrebbero, in linea di principio, rientrare nell'ambito del presente Articolo, a condizione che le misure portino ad un ridotto consumo energetico, in linea con la definizione di "*efficienza energetica*" del Regolamento Generale.

**166. *Come si applicano le norme relative al finanziamento di progetti a favore di efficienza energetica?***

Ai sensi dell'Articolo 38 del Regolamento Generale, gli aiuti possono essere concessi solo per progetti a favore di efficienza energetica la cui attuazione non sia necessaria per conformarsi alle norme dell'Unione. La disposizione si riferisce in generale a tutte le norme applicabili ai beneficiari, non specificamente alle norme che impongono un determinato livello di efficienza energetica.

Le norme dell'Unione sono definite all'Articolo 2 (102) del Regolamento Generale come:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale;

o

b) l'obbligo previsto dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques, BAT*) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT siano stati definiti nell'ambito di atti di esecuzione adottati a norma della Direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente Regolamento. Laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT.

Come regola generale, ove il beneficiario sia già conforme a tutte le norme dell'Unione ad esso applicabili (ivi incluse le norme adottate ma non ancora in vigore), possono essere concessi al beneficiario aiuti per progetti di efficienza energetica. Laddove, invece, il beneficiario non sia conforme a tutte le norme ad esso applicabili, è necessario verificare che, per il progetto di efficienza energetica per il quale è richiesto l'aiuto, il

beneficiario non sia tenuto a rispettare tali norme. Ove la realizzazione di un progetto sia necessaria per rispettare una norma dell'Unione, il beneficiario sarebbe obbligato, pertanto, ad intraprendere tale progetto (o un progetto equivalente) in ogni caso e l'aiuto non avrebbe alcun effetto di incentivazione.

**167. *A norma dell'Articolo 38 del Regolamento Generale, gli impianti di imprese la cui attività principale non è la produzione di elettricità/calore potrebbero beneficiare di aiuti dal momento che consentono alle imprese di pervenire all'efficienza energetica?***

*Ai sensi dell'Articolo 2 (103) del Regolamento Generale, per "efficienza energetica" si intende "la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico".*

Ai sensi dell'Articolo 38 del Regolamento Generale, possono essere concessi aiuti a favore di misure per l'installazione di impianti (indipendentemente dalla natura della loro attività) che consentano di pervenire all'efficienza energetica, a condizione che le misure portino ad un ridotto consumo energetico, in linea con la definizione di "efficienza energetica" del Regolamento Generale.

Tuttavia, gli aiuti non possono essere concessi laddove i miglioramenti siano intrapresi per far sì che le imprese siano conformi alle norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora entrate in vigore (Articolo 38 (2) del Regolamento Generale).

## **Articolo 39**

### **168. Cosa si intende per "gestori dei fondi per l'efficienza energetica"?**

Il "gestore dei fondi per l'efficienza energetica" è definito all'Articolo 2 (106) del Regolamento Generale come *"società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica"*. Qualsiasi impresa conforme alla definizione fornita nel Regolamento Generale può essere considerata *"gestore di fondi per l'efficienza energetica"*.

Ai sensi dell'Articolo 39 del Regolamento Generale, *"Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari. Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie"*.

Si opera, pertanto, una distinzione tra i fondi per l'efficienza energetica ed altri intermediari finanziari.

Il "fondo per l'efficienza energetica" è definito all'Articolo 2 (105) del Regolamento Generale come *"veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica"*.

Un fondo per l'efficienza energetica sarà amministrato da un "gestore del fondo per l'efficienza energetica", che opererà investimenti a valere sul fondo. Non è escluso che i gestori di fondi per l'efficienza energetica utilizzino, in determinate circostanze, i servizi di intermediari finanziari.

Una banca (o altro intermediario finanziario) che predisponga un'unità per concedere aiuti a favore di beneficiari finali per misure di efficienza



energetica negli edifici sarà considerata, con molta probabilità, *"intermediario finanziario"*, ma non *"fondo per l'efficienza energetica"*.

**169. *In quale forma i fondi per l'efficienza energetica o altri intermediari finanziari possono concedere aiuti ai beneficiari finali? Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di sovvenzione?***

Ai sensi dell'Articolo 39 (5), gli aiuti concessi dai fondi per l'efficienza energetica o da altri intermediari finanziari possono assumere la forma di prestiti o garanzie.

L'Articolo 2 del Regolamento Generale fornisce le seguenti definizioni, rispettivamente, per "prestiti e garanzie":

- "Prestito" è definito al Punto 82 come *"accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo"*;
- "Garanzia" è definita al Punto 67 come *"impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti"*.

Le sovvenzioni sono una forma di aiuto di cui non è prevista la restituzione da parte del beneficiario. Pertanto, le sovvenzioni non rientrano nelle definizioni citate né sono conformi alle condizioni di cui all'Articolo 39 (6), che stabilisce che *"Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito"*. In tale contesto, le sovvenzioni sono pertanto escluse dalle forme di aiuto che potrebbe essere concesso mediante fondi per l'efficienza energetica o altri intermediari finanziari.



## **Articolo 40**

**170. *Il riferimento a "impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento" include anche impianti convenzionali di elettricità e di energia termica?***

Ai sensi dell'Articolo 40 (4), i costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della medesima capacità, o ai costi supplementari di investimento volti a consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

Ai sensi dell'Articolo 2 (108) del Regolamento Generale per "cogenerazione" o produzione combinata di energia elettrica e di calore, si intende: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica.

Ne consegue che gli impianti convenzionali di elettricità e di energia termica possono essere utilizzati per il calcolo dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i principi di calcolo dei costi ammissibili, di cui all'Articolo 7 del Regolamento Generale.

**171. *Il presente Articolo regola l'erogazione di aiuti alla costruzione di impianti biogas che utilizzano rifiuti organici?***

Ai sensi dell'Articolo 40 del Regolamento Generale, possono essere concessi aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento. Ai sensi dell'Articolo 40 (4), i costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto ad impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della medesima capacità, o ai costi supplementari di investimento volti a consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

Ne consegue che i costi del carburante o dell'impianto che produce il carburante utilizzato dalle unità di cogenerazione non possono essere coperti dagli aiuti concessi ai sensi della presente disposizione del Regolamento Generale.

- 172. *Gli impianti di imprese la cui attività principale non è la produzione di energia elettrica/termica potrebbero essere trattati allo stesso modo di quelli appartenenti alle imprese del settore energetico e beneficiare di aiuti per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale (biomasse) o di aiuti ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'Articolo 40 del Regolamento Generale (gas)?***

Se le condizioni di cui agli Articoli 41 e 40, nonché di cui al Capitolo I, sono rispettate, gli aiuti possono essere concessi ad impianti idonei, indipendentemente da quale sia l'attività primaria dell'impresa.

## **Articolo 41**

**173. Qual è il modo migliore per determinare la differenza tra i costi di due investimenti dal momento che, nel campo delle energie rinnovabili, gli investimenti sono rispettosi dell'ambiente per impostazione predefinita e, pertanto, lo scenario di base potrebbe essere considerato come "nessun investimento" piuttosto che come "investimento analogo"?**

Gli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile sono rispettosi dell'ambiente. Usualmente, l'investimento di riferimento sarebbe un impianto di produzione di energia della medesima capacità ma meno rispettoso dell'ambiente.

Si noti, in tale contesto, che l'Allegato 2 alle Linee Guida sugli aiuti di Stato all'Energia e all'Ambiente (EEAG) fornisce un elenco di investimenti tipici controfattuali (di riferimento). Ove sorgano dubbi, si consiglia di far riferimento agli esempi forniti nel presente Allegato per stabilire il corretto controfattuale anche per le misure ambientali di cui al Regolamento Generale.

**174. La concessione di aiuti agli investimenti è limitata ai nuovi impianti. Tale limite si riferisce a un "nuovo impianto" o, piuttosto, a "nuovi investimenti"? Ai sensi dell'Articolo 41 (5), i costi per la ricostruzione o l'espansione di impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili sono ammissibili?**

Ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Regolamento Generale, gli aiuti agli investimenti possono coprire una parte dei costi iniziali (a seconda dell'importo dei costi ammissibili) di nuovi impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili.

Anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Regolamento Generale, se tale operazione concerne considerevoli parti dell'impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto.

Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Regolamento Generale, non sarebbero ammissibili ad aiuti agli investimenti le operazioni di

manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto, che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto.

**175. *Come deve essere intesa l'espressione "Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto"?***

L'Articolo 41 del Regolamento Generale specifica le regole per la concessione di aiuti agli investimenti a favore delle energie rinnovabili. Gli Articoli 42 e 43 del Regolamento Generale dettagliano le regole applicabili agli aiuti al funzionamento in favore delle energie rinnovabili.

L'Articolo 41 (5) stabilisce che *"Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione"*. Tale disposizione serve a distinguere tra aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento e, pertanto, a stabilire se sia applicabile l'Articolo 41 del Regolamento Generale o se debbano essere rispettate le disposizioni di cui, rispettivamente, all'Articolo 42 e all'Articolo 43 del Regolamento Generale.

Inoltre, una delle condizioni generali per l'applicazione del Regolamento Generale è che l'aiuto abbia un chiaro effetto di incentivazione (Considerando 5 del Regolamento Generale). Si noti che la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario in tutti i casi in cui i lavori sul progetto siano già stati avviati prima della domanda di aiuto da parte del beneficiario. Tuttavia, ove l'aiuto (o parte di esso) sia pagato entro un breve periodo di tempo successivamente al completamento del progetto al fine di consentire alle autorità di procedere alle verifiche necessarie a stabilire che il progetto è conforme a tutti i criteri applicabili (es. verificare che il progetto sia stato ultimato, verificare che le presunte spese siano state sostenute dai beneficiari), tale aiuto rientrerebbe comunque nella categoria di aiuti agli investimenti che possono essere concessi ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Regolamento Generale, a condizione che tutte le altre condizioni siano rispettate (in particolare l'importo dell'aiuto deve essere totalmente indipendente dalla produzione).

**176. *L'Articolo 41 (5) proibisce il pagamento dell'ultima tranche degli aiuti agli investimenti se l'impianto è già entrato in funzione?***

L'Articolo 41 si applica agli aiuti concessi per compensare soltanto parte dei costi di investimento iniziali, in quanto gli Articoli 42 e 43 si applicano agli aiuti pagati oltre il periodo di ammortamento (ciclo economico). Al fine di evitare una sovracompensazione, l'Articolo 41 (5) non vieta, pertanto, di pagare l'ultima tranche degli aiuti agli investimenti a titolo di saldo per far coincidere le differenze tra la spesa prevista e la spesa reale.

**177. *I biocarburanti sono i derivati di materie prime quali le biomasse agricole o forestali. Le biomasse agricole derivano: da letame, residui agricoli (paglia), residui di colture alimentari, colza oleaginosa, cereali e barbabietola da zucchero. Le biomasse forestali, invece, derivano da scarti legnosi. Quale di queste materie prime possono essere utilizzate per i biocarburanti derivanti da derrate alimentari, intesi come biocarburanti derivanti da cereali, altre colture ad elevato contenuto di amido, zuccheri e colture oleaginose?***

Le ultime tre categorie menzionate come biomasse agricole (colza oleaginosa, cereali e barbabietola da zucchero) devono essere considerate solo come derivanti da derrate alimentari. I biocarburanti da residui (anche residui di derrate alimentari) sono considerati biocarburanti di seconda generazione.

**178. *Cosa si intende per "gli aiuti sono indipendenti dalla produzione"? In relazione alle centrali termiche, in quali circostanze gli aiuti possono essere considerati indipendenti dalla produzione?***

Gli aiuti agli investimenti devono essere stabiliti in relazione ai costi d'investimento ammissibili. Sono "indipendenti dalla produzione" nel senso che il loro importo non può variare a seconda della quantità di energia prodotta. Ad esempio, gli aiuti calcolati come X% dei costi di investimento ammissibili sono indipendenti dalla produzione (e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale), mentre un aiuto calcolato come Y EUR/MWh non è indipendente dalla produzione (e, pertanto, non è ammissibile ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale).

**179. *Possono essere concessi crediti d'imposta in qualità di aiuti agli investimenti?***

In linea con l'Articolo 41 (5), gli aiuti agli investimenti per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere concessi solo a nuovi impianti. Inoltre, devono essere concessi e versati prima che gli impianti inizino a funzionare.

Solitamente gli aiuti erogati in tranches, in forme diverse (anche sotto forma di crediti d'imposta), in un arco di tempo successivo al momento in cui gli impianti hanno iniziato a funzionare, non sono considerati aiuti agli investimenti, bensì aiuti al funzionamento, perfino se destinati a coprire (anche) i costi di investimento.

**180. *Cosa si intende per "impianti su scala ridotta" di cui all'Articolo 41 (6) (c)?***

Non esiste una definizione rigorosa di "impianti su scala ridotta", di cui all'Articolo 41 (6) (c). Il riferimento a "impianti su scala ridotta" è contemplato al fine di riconoscere che alcuni investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili potrebbero essere di dimensioni così ridotte che non esistono centrali convenzionali tecnicamente comparabili che fungano da investimento di riferimento.

L'Articolo 41 (6) (c) si applica solo a tali investimenti. Usualmente si tratta di casi in cui gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili non sono gli unici impianti utilizzati dal beneficiario per la produzione di energia, ma, piuttosto, sono utilizzati come impianti secondari per integrare l'energia ottenibile da altre fonti (ad esempio: impianti secondari utilizzati in presenza di fonti rinnovabili disponibili, al fine di ridurre l'impiego dei principali impianti energetici convenzionali). In questi casi, in assenza di aiuti, lo scenario controfattuale più credibile potrebbe consistere in un maggiore utilizzo di altri impianti o fonti di energia esistenti (meno rispettosi dell'ambiente).

Tale eventualità si configurerebbe, ad esempio, laddove gli impianti su scala ridotta di produzione di energia da fonti rinnovabili siano parte di un sistema integrato di produzione di energia e, ove, in assenza degli aiuti, il beneficiario sarebbe in grado di utilizzare il resto del sistema integrato senza che nessun altro investimento sia necessario.

***181. L'Articolo 41 contempla la concessione di aiuti per convertire impianti termici che utilizzano energia convenzionale in impianti termici che utilizzano energia da fonti rinnovabili?***

Sì, ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale possono essere concessi aiuti agli investimenti per la conversione di impianti termici convenzionali in impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Più in generale, i grandi investimenti realizzati per un impianto esistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale ove riguardino parti considerevoli dell'impianto e ne prolunghino la durata di vita prevista o siano necessari per consentire all'impianto di produrre energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale non sono ammissibili aiuti agli investimenti nel caso di operazioni di manutenzione e sostituzione di piccoli componenti e parti dell'impianto, usualmente sostituiti durante il ciclo di vita dell'impianto.

***182. Nel caso di impianti termici a petrolio ricostruiti come impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, i costi dell'intero investimento potrebbero essere considerati costi d'investimento supplementari?***

In linea con l'Articolo 41 (6), i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile. Se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che, verosimilmente, sarebbe stato realizzato in assenza dell'aiuto, la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile.

Prendendo l'esempio di un impianto termico a petrolio pre-esistente e ricostruito come impianto termico alimentato da fonti rinnovabili, sarebbe necessario innanzitutto stabilire lo scenario controfattuale, ovvero cosa accadrebbe in assenza degli aiuti. Se l'impianto termico a petrolio pre-



esistente è già conforme a tutti gli standard necessari e potrebbe continuare a funzionare utilizzando petrolio, senza necessitare di investimenti in un prossimo futuro, allora i costi dell'intero investimento per la conversione in impianto termico alimentato da fonti rinnovabili potrebbero essere considerati come costi d'investimento supplementari e costituirebbero costi ammissibili.

Ove, invece, in assenza di aiuti, un attuale impianto a petrolio necessiti di investimenti per poter continuare a funzionare (ad esempio: per conformarsi a determinati standard o sostituire le componenti ammortizzate), i costi ammissibili devono essere calcolati con riferimento al rispettivo scenario controfattuale, e i costi (che il beneficiario dovrebbe sostenere in assenza degli aiuti) andranno dedotti.

- 183. *L'Articolo 41 (1) prevede la possibilità di concedere aiuti agli investimenti per la promozione delle energie rinnovabili. Tale base giuridica può essere utilizzata per la concessione di aiuti alle centrali termiche che attualmente utilizzano energia convenzionale per la relativa conversione in centrali alimentati da energie rinnovabili?***

In linea di principio è consentito concedere aiuti per la conversione di una centrale termica già esistente che utilizza fonti energetiche convenzionali (ad esempio: petrolio) in una centrale termica che utilizzi fonti energetiche rinnovabili (ad esempio: alimentata a trucioli di legno), ma soltanto in relazione ai costi d'investimento necessari per la rispettiva conversione.

- 184. *Ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale, gli aiuti agli investimenti sono ammissibili nel caso di modernizzazione ("repowering") di un impianto già funzionante?***

La modernizzazione (potenziamento o ristrutturazione) di un impianto già esistente può beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale, se tale operazione concerne considerevoli componenti dell'impianto e prolunghi il ciclo di vita dell'impianto. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Generale non sono ammissibili ad aiuti agli investimenti le operazioni di manutenzione e sostituzione di



piccole parti e componenti dell'impianto che sono usualmente sostituiti nel corso del ciclo di vita dell'impianto.

## **Articolo 42**

### **185. Quali sono i "principi contabili generalmente accettati"?**

Il Regolamento Generale non prescrive un metodo di ammortamento specifico. L'ammortamento degli impianti è usualmente da intendersi nei termini contabili applicati durante il ciclo di vita economica degli impianti e delle attrezzature, piuttosto che come ammortamento fiscale. A titolo indicativo, si consiglia di far riferimento allo Standard 16 di contabilità internazionale del Regolamento (CE) No. 2002/1606, relativo all'applicazione del principio contabile internazionale, o all'Articolo 12 (5) e (6) della Direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile).

Il criterio di ammortamento applicato può variare da uno Stato Membro all'altro. Ad oggi le prassi attuate indicano che in numerosi Stati Membri il periodo di ammortamento applicato si riferisce alla vita economica dell'impianto. Anche il calcolo dell'importo dell'aiuto deve seguire tale periodo. La Commissione valuterà la durata complessiva degli aiuti sulla base del singolo caso alla luce del metodo utilizzato e della struttura complessiva della misura.

### **186. Cosa si intende per "punto di connessione comune" di cui all'Articolo 42 (10)? Gli impianti multipli saranno considerati come un unico impianto laddove il punto di connessione abbia un singolo proprietario? Che dire se gli impianti hanno proprietari diversi ma un punto di connessione comune?**

Ai sensi dell'Articolo 42 (10), di norma gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto. Ai fini di determinare la dimensione totale dell'impianto, la proprietà dell'effettivo punto di connessione è irrilevante.

Laddove entità giuridiche distinte possiedano impianti con un punto di connessione comune, la possibilità di considerare tali impianti come un unico impianto deve essere valutata sulla base del singolo caso, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)**  
**Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35: July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

- I tipi di impianti coinvolti – ovvero, a seconda che si tratti di impianti di tipo analogo alimentati dal medesimo tipo di fonte di energia primaria, o meno;
- Il rapporto tra le persone giuridiche coinvolte – ovvero a seconda che siano collegate o meno da forme di proprietà comune (parte di una società controllante, controllata e società madre, ecc.);
- Il processo di autorizzazione – ovvero a seconda che sia necessario ottenere un'autorizzazione per ciascun impianto o che, invece, una singola autorizzazione sia sufficiente per tutti gli impianti interessati;
- Il modo in cui gli impianti sono (inter)connessi, nonché il modo in cui sono suddivisi i costi di connessione alla rete.

Tale valutazione è usualmente realizzata dalle autorità nazionali, in grado di verificare tutti i suddetti aspetti e stabilire ove siano coinvolti progetti distinti o si tratti, invece, di componenti di un singolo progetto.

**187. Cosa si intende per "procedura di gara competitiva"?**

L'Articolo 42 (2) prevede che gli aiuti al funzionamento per la promozione delle energie rinnovabili siano soggetti ad una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria.

L'Articolo 2 (38) del Regolamento Generale definisce una "*procedura di gara competitiva*" come: "*una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti*".

Tali requisiti sono quindi applicabili all'Articolo 42 (3) e all'Articolo 42 (4), che delineano alcuni casi specifici.

**188. Cosa si intende per "prezzi negativi"?**

Per "prezzi negativi" si intendono i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, i cui valori sono inferiori a zero (0).

**189. Quale approccio deve adottare l'autorità che concede l'aiuto laddove i costi livellati siano, in pratica, difficili da stabilire?**

Se i costi livellati sono sostanzialmente difficili da stabilire, il calcolo dei costi totali livellati della produzione potrebbe essere basato sui costi medi di tutti gli impianti a cui si applica il regime, laddove questo preveda i tipici costi corretti rappresentativi della produzione.

**190. Occorre attuare un procedimento di gara competitiva in tutte le circostanze?**

L'intenzione di avviare una procedura di gara è in linea con i requisiti di cui all'Articolo 42 (2) del Regolamento Generale. Si noti che il procedimento di gara può essere limitato a tecnologie specifiche solo in circostanze specifiche, ovvero laddove si configurino le condizioni di cui all'Articolo 42 (3).

**191. Si configura la concessione di "aiuti di Stato" ove il governo garantisca di acquistare energia ad una tariffa concordata superiore al prezzo di mercato?**

L'acquisto, sostenuto pubblicamente, di energia ad una tariffa superiore al prezzo di mercato può costituire aiuto di Stato. In linea di principio, l'elemento di aiuto ammonta alla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato dell'energia in questione. Il Regolamento Generale contiene disposizioni in materia di aiuti al funzionamento per le energie rinnovabili di cui agli Articoli 42 e 43. A condizione che tutte le condizioni applicabili stabilite nel Regolamento Generale siano soddisfatte, tali aiuti di Stato potrebbero, in linea di principio, essere gestiti ai sensi del presente Regolamento.

**192. *Se una procedura di gara è aperta a tutte le tecnologie ma fissa i limiti sotto forma di soglie di efficienza, la giustificazione per l'applicazione di tali soglie è comunque oggetto di notifica alla Commissione ai sensi dell'Articolo 11 (a)?***

*Ai sensi dell'Articolo 11 (a) del Regolamento Generale, lo Stato Membro deve trasmettere alla Commissione "attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Regolamento Generale, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore".*

In tale contesto, tutte le caratteristiche ed i requisiti chiave della misura di aiuto devono essere comunicati alla Commissione.

L'Articolo 42 (3) prevede alcune limitazioni nel procedimento di gara, tuttavia estende il campo di applicazione dell'obbligo di relazione per l'aiuto concesso sulla base del procedimento di offerta limitata. Per tali misure di aiuto, le informazioni da trasmettere alla Commissione includono anche una valutazione dettagliata delle eventuali condizioni restrittive introdotte al fine di limitare il processo di offerta competitiva. Ove sussistano determinati limiti, la relativa giustificazione deve essere inclusa nelle informazioni trasmesse alla Commissione.

## **Articolo 43**

- 193. *Laddove non esista un prezzo di mercato per il tipo di energia interessata, l'Articolo 43 (5) consente il ricorso a costi totali livellati della produzione di energia ottenuta dal combustibile controfattuale? In tal caso, sta allo Stato Membro identificare il carburante controfattuale appropriato?***

Il Regolamento Generale fa riferimento solo al prezzo di mercato dell'energia di cui all'Articolo 43 (5) e rinvia altresì all'Articolo 42 (8). L'Articolo 43 specifica le condizioni per la concessione di aiuti al funzionamento destinati alle energie rinnovabili in impianti su scala ridotta.

L'Articolo 43 (5) stabilisce sostanzialmente che l'importo dell'aiuto non supera *"la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata"*.

Nella maggior parte dei casi i prezzi di mercato sono prontamente disponibili, in particolare per l'elettricità. In alcune situazioni, invece, il prezzo di mercato può non essere prontamente disponibile. In tal caso va adottata la misura migliore, che potrebbe essere rappresentata dal costo totale livellato della forma controfattuale di energia.

L'Articolo 43 (5) non definisce il prezzo di mercato dell'energia in questione. Spetta allo Stato Membro individuare il prezzo di mercato corretto in linea con le norme di cui all'Articolo 43.

- 194. *Si può presumere che l'Articolo 43 (6) non si applichi ove non esista un mercato (e, come tale, un tasso swap)?***

L'Articolo 43 specifica le condizioni per la concessione di aiuti al funzionamento per le energie rinnovabili in impianti su scala ridotta. L'Articolo 43 (5) stabilisce sostanzialmente che l'importo dell'aiuto non supera *"la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata"*.

Il calcolo dei costi totali livellati della produzione è sensibile al tasso di rendimento utilizzato. Pertanto, l'Articolo 43 (6) stabilisce il massimo tasso di rendimento utilizzabile per il calcolo dei costi totali livellati. L'Articolo 43 (6) si riferisce in maniera generica ai tassi swap generalmente disponibili e non richiede che il tasso stabilito sia specifico per il mercato coinvolto (ad esempio: mercato termico).

Al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al Regolamento Generale, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni degli Articoli in questione, ivi incluso l'Articolo 43 (6). Ove non siano rispettate tali condizioni e lo Stato Membro applichi comunque la misura, essa è soggetta all'obbligo di notifica.

***195. Laddove il Regolamento Generale sia utilizzato per un regime di aiuto piuttosto che per aiuti ad hoc, i "costi totali livellati" di cui all'Articolo 43(5) si riferiscono ai costi medi di tutti gli impianti a cui si applica il regime?***

L'Articolo 43 specifica le condizioni per la concessione di aiuti al funzionamento per le energie rinnovabili in impianti su scala ridotta. L'Articolo 43 (5) stabilisce sostanzialmente che l'importo dell'aiuto non supera *"la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata"*.

Nel caso di regime di aiuto, i costi totali livellati della produzione possono essere impostati sui normali costi di produzione rappresentativi della produzione di energia rinnovabile per ciascuna categoria di energia rinnovabile interessata.

Il calcolo dei costi totali livellati di produzione potrebbe essere impostato sui costi medi di tutti gli impianti a cui il regime si applica, ove questo preveda correttamente i costi tipici e rappresentativi della produzione. Affinché possano essere calcolati i costi di produzione tipici e rappresentativi di tutti gli impianti, gli impianti cui il regime si applica devono, a loro volta, essere rappresentativi di una categoria rilevante.

- 196. *Ove il Regolamento Generale sia utilizzato per un programma che consente di pagare l'aiuto nell'arco di un dato periodo (ad esempio: 20 anni), il requisito di aggiornare regolarmente i costi livellati riguarderà soltanto i livelli di sostegno per le applicazioni future dell'aiuto?***

L'Articolo 43 precisa che i costi livellati devono essere aggiornati almeno con cadenza annuale. L'aggiornamento dei costi livellati incide sull'importo massimo dell'aiuto ammissibile. Successivamente alla concessione ad un impianto, il pagamento degli aiuti può essere allineato alla durata stabilita dal regime (fino a completo ammortamento). La regolazione dei costi livellati impatterebbe, pertanto, soltanto sulle nuove applicazioni per le quali non era ancora stato concesso l'aiuto.

- 197. *Quale è la metodologia appropriata per calcolare il tasso di rendimento interno?***

Gli Stati Membri non sono tenuti ad utilizzare una metodologia di calcolo specifica per determinare il tasso di rendimento interno applicato. Tuttavia, nel fissare il livello di rendimento, gli Stati Membri devono rispettare i limiti di cui all'Articolo 43 (6) del Regolamento Generale.



## **Articolo 44**

### ***198. In quali circostanze si applica l'Articolo 44 (2) del Regolamento Generale?***

Gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali ai sensi della Direttiva 2003/96/CE possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'Articolo 108 (3) del Trattato ove siano rispettate le condizioni di cui all'Articolo 44 del Regolamento Generale.

L'Articolo 44 (2) del Regolamento Generale prevede che i beneficiari debbano comunque pagare almeno il livello minimo di tassazione fissato dalla suddetta Direttiva. Il livello minimo di tassazione di cui al Regolamento Generale corrisponde al livello minimo di cui all'Allegato I della Direttiva. In altre parole, l'Articolo 44 del Regolamento Generale può essere applicato solo nei casi in cui le riduzioni fiscali siano concesse ad alcune imprese o gruppi di imprese, sebbene queste/i paghino comunque imposte di importo pari o superiore ai livelli minimi di cui all'Allegato I della Direttiva.

In questi casi, devono comunque essere rispettate tutte le altre condizioni di cui all'Articolo 44 del Regolamento Generale.

## **Articolo 45**

**199. *La definizione di "sostanze pericolose" e/o "danno ambientale" può includere cemento e altri materiali associati a strutture permanenti al fine di risanare terreni abbandonati o brownfield?***

L'Articolo 45 del Regolamento Generale specifica le condizioni di concessione di aiuti per il risanamento di siti contaminati. L'Articolo 2 (121) definisce il "sito contaminato" come: *"sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato"*.

I costi ammissibili sono definiti all'Articolo 45 (4) come *"costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio"*.

Al fine di stabilire se un sito sia ammissibile al sostegno, è necessario che siano presenti sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente. Il Regolamento Generale non prevede ulteriori condizioni specifiche e, pertanto, non esclude che tale rischio sia legato a terreni abbandonati o *brownfield*, a patto che questi pongano un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

**200. *Un edificio in disuso e pericolante rappresenterebbe un pericolo per la salute?***

Ai sensi della presente disposizione, un sito è considerabile "sito contaminato" ove sia confermata la presenza di sostanze pericolose. Soltanto la decontaminazione (ovvero la rimozione di tali sostanze pericolose) dei siti contaminati potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'Articolo 45 del Regolamento Generale.

## **Articolo 46**

**201. *L'Articolo 46 è applicabile ad aiuti rivolti ad una rete di teleriscaldamento che alimenta serre? In caso affermativo, tutti i costi d'investimento per l'utilizzo ed il trasporto del calore di scarto da un impianto pre-esistente agli utenti vanno considerati costi per la "rete di distribuzione"?***

Il campo di applicazione dell'Articolo 46 non si limita alle città e può anche coinvolgere il riscaldamento di zone industriali. L'estensione del teleriscaldamento a zone industriali è incoraggiata e promossa ai sensi della Direttiva sull'efficienza energetica (Allegato VIII). Tuttavia, le reti di teleriscaldamento devono essere "efficienti sotto il profilo energetico" così come definito all'Articolo 2 (124) del Regolamento Generale.

Nel caso di impianti già esistenti, i costi per la rete di distribuzione possono costituire costi di investimento supplementari, purché l'investimento non sia parte integrante dell'impianto di produzione e sia volto ad assicurare la distribuzione (controllata) di calore a tutti gli utenti. La rete deve apportare beneficio a tutti gli utenti e vanno esclusi i beneficiari indiretti degli aiuti (si veda, ad esempio, il Paragrafo 35 della Decisione della Commissione No. 208/2010).

**202. *La durata di eventuali meccanismi di recupero degli utili operativi può essere pari o inferiore al ciclo di vita operativa dell'utile a seconda delle circostanze specifiche di un progetto?***

L'Articolo 46 specifica le condizioni di concessione degli aiuti al settore del teleriscaldamento e raffreddamento.

L'Articolo distingue tra gli aiuti destinati all'impianto di produzione e gli aiuti destinati alla rete di distribuzione. L'Articolo 46 (5) sancisce che "i costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento". L'Articolo 46 (6) limita l'importo dell'aiuto alla differenza tra i costi ammissibili (costi di investimento) e il risultato operativo.

Il meccanismo di recupero di cui all'Articolo 46 (6) è volto ad evitare che l'importo dell'aiuto superi la differenza di cui sopra. Il Regolamento

Generale non specifica la struttura o la durata del meccanismo di recupero, ma piuttosto lo scopo di un meccanismo di recupero e cosa è tenuto a garantire.

Alla luce dello scopo perseguito, un meccanismo di recupero dovrebbe, logicamente, avere una durata pari al ciclo di vita operativa dell'attivo. Pur non escludendo una durata inferiore, non è possibile identificare ex ante le circostanze generali che giustifichino una minore durata del meccanismo di recupero.

**203. *Ai sensi del Regolamento Generale è possibile applicare il metodo del deficit di finanziamento?***

I criteri di identificazione dei costi ammissibili, perlomeno nell'ambito di progetti per reti di distribuzione di teleraffreddamento e di teleriscaldamento efficienti sotto il profilo energetico ai sensi del Regolamento Generale, divergono dall'"*approccio del deficit di finanziamento*" di cui al Punto 32 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, nei termini seguenti:

- a) Il Regolamento Generale considera "*costi ammissibili*" la differenza tra i costi totali di investimento ed il risultato operativo (come definito all'Articolo 2 (39) del Regolamento Generale);
- b) La Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia consente, per la rete di distribuzione (Punto 76), di considerare "*costi ammissibili*" la differenza tra i flussi positivi e i flussi negativi nel corso del ciclo di vita dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (in genere sulla base del costo del capitale).

Per ciò che concerne i costi ammissibili ai sensi del Regolamento Generale (Punto A di cui sopra), occorre rilevare che, come indicato all'Articolo 2 (39) del Regolamento Generale, viene preso in considerazione solo un margine operativo positivo. Se il risultato operativo degli investimenti nel corso dell'intera durata è pari a zero (costi di esercizio = risultato operativo), possono essere sovvenzionati gli interi costi di investimento. Se il risultato operativo è negativo (costi di esercizio > risultato operativo), invece, possono essere sovvenzionati solo i costi totali di investimento.

**204. *Nel caso del teleriscaldamento, va detratto l'utile operativo di un anno o devono essere presi in considerazione i costi relativi ai primi cinque anni di investimento (come riportato negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2008/C 82/01), Punto 82) o relativi all'intero ciclo di vita dell'investimento (20 anni)?***

Ai sensi del Regolamento Generale, gli aiuti per le infrastrutture energetiche, così come gli aiuti per le infrastrutture relative a reti di teleriscaldamento non possono superare la differenza tra i costi di investimento ed il risultato operativo di tali infrastrutture. Il risultato operativo deve essere stimato per l'intero ciclo di vita economica dell'investimento.

**205. *L'Articolo si applica ad eventuali impianti di generazione di calore connessi a una rete di distribuzione di calore?***

*"Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico" sono definiti all'Articolo 2 (124) come: "un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'Articolo 2, Punti 41 e 42, della Direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente".*

L'Articolo 46 del Regolamento Generale prevede, a determinate condizioni, la concessione di aiuti destinati a teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico.

Laddove un investitore stia valutando degli investimenti sia nell'ambito dell'impianto di produzione sia nell'ambito delle relative reti di distribuzione, tali investimenti devono essere considerati investimenti distinti, dal momento che a ciascuno di essi si applicano norme specifiche e intensità di aiuto specifiche. Nello specifico: per l'impianto di produzione si applicano le intensità di aiuto di cui al comma 3, mentre per la rete di distribuzione si applicano le disposizioni di cui al comma 6. Differiscono anche i costi ammissibili per le rispettive parti, come definito,

**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG  
COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)  
Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35:  
July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

rispettivamente al comma 2 (per l'impianto di produzione) e al comma 5  
(per la rete di distribuzione).

## **Articolo 47**

### **206. *Quale metodo sarebbe ammissibile per la valutazione dello "stato dell'arte" nell'ambito di un investimento?***

Lo *"stato dell'arte"* è definito all'Articolo 2 (129) del Regolamento Generale come: *"un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica"*. Secondo il Regolamento Generale, ove possibile, il concetto di *"stato dell'arte"* va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione.

Per *"tecnologie nuove e innovative"*, si intendono le *"tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente"*.

A tale riguardo, a titolo esemplificativo di provvedimento approvato dalla Commissione nel settore dei rifiuti (investimenti che vanno al di là dello stato dell'arte), si rimanda alla Decisione adottata dalla Commissione nel Caso SA.37380, disponibile sul nostro sito:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/249982/249982\\_1562944\\_119\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249982/249982_1562944_119_2.pdf).

### **207. *Cosa si intende per "processo tradizionale"?***

Per *"processo tradizionale"* va inteso un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio ed economicamente vantaggioso (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte).

## **Articolo 48**

### **208. *Ai sensi dell'Articolo 48 (5), come si calcola l'importo degli aiuti?***

Nel caso di aiuti agli investimenti per infrastrutture energetiche, i costi ammissibili sono i costi di investimento.

L'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo degli investimenti (importo dell'aiuto = costi di investimento – risultato operativo). Il “*risultato operativo*” è definito all'Articolo 2 (39) del Regolamento Generale come “*la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva*”, il che significa che le perdite operative non possono essere coperte da aiuti.

Laddove non sia possibile stimare ex ante i risultati operativi futuri, è possibile predisporre un meccanismo di recupero.

### **209. *Se la componente elettrica di un progetto è ammissibile agli aiuti ai sensi dell'Articolo 48 del Regolamento Generale, come deve essere calcolato il risultato operativo?***

Il “*risultato operativo*” è definito all'Articolo 2 (39) del Regolamento Generale come “*la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva*”, il che significa che le perdite di esercizio non possono essere coperte da aiuti.

I costi di esercizio includono: i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione; tuttavia escludono, ai fini del presente Regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento, ove questi siano stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

Laddove non sia possibile stimare ex ante i risultati operativi futuri, è possibile predisporre un meccanismo di recupero.



**210. *Come garantire che i progetti relativi ad infrastrutture energetiche non siano suddivisi artificialmente al fine di rimanere al di sotto della soglia prevista dal Regolamento Generale, ai fini della notifica,?***

La definizione di “*infrastruttura energetica*” è fornita all'Articolo 2 (130). Tuttavia, non vi sono criteri prestabiliti che definiscano un progetto relativo ad infrastrutture energetiche. Ciascun progetto deve essere valutato individualmente tenendo conto, in particolare, delle rispettive caratteristiche tecniche, nonché degli aspetti economici ed amministrativi.

Non è consentito suddividere artificialmente un progetto (ad esempio al fine di rimanere al di sotto della soglia di notifica prevista).

Le autorità nazionali (ed i regolatori nazionali dell'energia) devono valutare se i diversi progetti destinatari di aiuti siano progetti effettivamente distinti o, al contrario, se rientrino in un unico progetto suddiviso artificialmente. La valutazione avrà luogo sulla base delle informazioni dettagliate che le autorità nazionale usualmente ricevono relativamente ai progetti, tra cui: approvazioni, certificazioni o permessi per specifici progetti.

## **Articolo 49**

- 211. *La disposizione è applicabile ad analisi del rischio realizzate prima di procedere alla bonifica di un sito contaminato, che specifichino: opportuni metodi di bonifica, i limiti dell'operazione di bonifica, nonché tipici scenari alternativi?***

Ai sensi dell'Articolo 49 del Regolamento Generale possono essere concessi aiuti per finanziare la predisposizione di analisi dei rischi prima di procedere alla bonifica di un sito contaminato.

- 212. *Al fine di rispettare il requisito di cui all'Articolo 49 (1), gli studi ambientali devono essere connessi ad un investimento specifico per la tutela dell'ambiente?***

L'Articolo 49 (1) chiarisce che possono essere concessi aiuti per studi ambientali soltanto ove siano specificamente funzionali all'obiettivo perseguito da investimenti rispettosi dell'ambiente di cui alla Sezione 7 del Regolamento Generale. L'Articolo 49 (1) non richiede che lo studio condotto sia legato ad un singolo investimento.

## **Articolo 50**

### **213. Cosa si intende per “incendi boschivi di origine naturale”?**

L'Articolo 50 del Regolamento Generale concerne solo aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da specifiche calamità naturali. Gli incendi boschivi causati da attività forestali sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento Generale, in quanto non sono di origine naturale, bensì causati da incidente, con responsabilità di danni civili dell'individuo o della società che li ha causati. Nella maggior parte dei casi in cui la Commissione ha approvato aiuti volti a compensare i danni causati da incendi boschivi, dichiarandoli compatibili con l'Articolo 107 (2) (b) del Trattato, tali eventi sono stati qualificati come *eventi eccezionali* (nel caso di incendi con conseguente perdite diffuse) e non come *calamità naturali*.

### **214. Cosa si intende per "autorità competente"?**

"Le autorità pubbliche competenti" ai sensi dell'Articolo 50 (2) (a) sono autorità pubbliche o agenzie/enti responsabili o incaricati di riconoscere formalmente il carattere di calamità naturale di un evento. Nelle decisioni adottate, la Commissione ha riconosciuto come "*autorità competenti*" sia autorità nazionali sia regionali, nonché i servizi o le agenzie nazionali o regionali di protezione civile.

### **215. Possiamo considerare i danni causati da nevicate eccezionali come rientranti nella definizione di “valanghe”?**

L'elenco fornito nel Regolamento Generale è esaustivo ed include tutti i tipi di calamità naturali per le quali gli aiuti possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Le *nevicate eccezionali* non sono incluse in detto elenco e non possono essere considerate *valanghe*. Pertanto, le misure di compensazione per i danni causati da pesanti o eccezionali nevicate devono essere valutate sulla base del singolo caso a seguito della notifica.

## **Articolo 52**

**216. *Come va applicato l'approccio del deficit di finanziamento nel quadro del nuovo Regolamento Generale, considerando che le prassi decisionali applicate in passato identificavano in maniera diversa i costi da considerare (ad esempio: soltanto i costi di investimento; o gli investimenti più i costi operativi)?***

L'Articolo 52 del Regolamento Generale definisce "costi ammissibili" soltanto i costi di investimento.

Ove uno Stato Membro intenda applicare un approccio di deficit di finanziamento, sarebbe comunque necessario garantire che siano finanziati soltanto i costi di investimento. Un deficit di finanziamento deve pertanto essere calcolato, alternativamente, come indicato di seguito:

(i)  $\text{costi di investimento} - \text{entrate} = \text{deficit di finanziamento}$ ;

oppure

(ii) se lo Stato Membro intende includere i costi di gestione dalla formula, che è possibile solo ove i costi operativi non superino le entrate:

$\text{costi di investimento} + \text{costi operativi} - \text{entrate} = \text{deficit di finanziamento}$  (purché si garantisca che  $\text{costi operativi} < \text{entrate}$ ).

**217. *E' possibile interpretare l'Articolo 52 nel senso che i deficit di finanziamento economico possono essere considerati costi di investimento ammissibili agli aiuti di Stato? L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione ed essere limitato all'importo del deficit o può essere di importo superiore?***

A patto che tutte le condizioni di cui all'Articolo 52 siano soddisfatte (si veda anche il quesito precedente e la relativa risposta), è possibile calcolare gli aiuti ai costi di investimento come "deficit di finanziamento economico". Gli aiuti possono altresì essere concessi sotto forma di sovvenzione; tuttavia, devono essere limitati all'importo minimo e devono essere stabiliti sulla base di una procedura aperta.

**218. *Per analogia, è possibile applicare gli Orientamenti Comunitari in materia di banda larga? Ciò include altresì l'applicazione dei criteri di accesso?***

Ai sensi dell'Articolo 52(4) del Regolamento Generale, l'operatore della rete offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie.

Se del caso, l'Articolo 52 del Regolamento Generale deve essere letto in coerenza con la relativa disposizione di cui agli Orientamenti sulla banda larga, i quali (in particolare i punti 42, 78 (g) e (h) e 80) dettagliano maggiormente i requisiti previsti per soddisfare il criterio di accesso. Tali requisiti devono, pertanto, essere applicati anche agli aiuti di Stato concessi per reti a banda larga ai sensi del Regolamento Generale.

**219. *La Commissione può confermare che gli elementi attivi di una rete a banda larga (sistemi ottici, attrezzature WDMA, router, ecc.) sono ammissibili ai sensi dell'Articolo 52 (2) (c) e (d)?***

Concordiamo sull'interpretazione proposta. I costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA) o banda larga di base possono includere i costi relativi agli elementi attivi e passivi di una rete a banda larga.

**220. *La Commissione può confermare che, ai sensi dell'Articolo 52 (3), è consentita la concessione di aiuti per gli elementi attivi di infrastrutture di base a banda larga nel caso di ammodernamento per conversione in rete NGA?***

Ai sensi dell'Articolo 52 del Regolamento Generale, l'ammodernamento di un'infrastruttura di base a banda larga per convertirla in rete NGA può beneficiare di aiuti di Stato, a condizione che l'area di intervento sia bianca NGA, come prescritto dall'Articolo 52 (3) del Regolamento Generale – e nel pieno rispetto delle altre condizioni di cui al Regolamento Generale – in particolare per ciò che concerne una disaggregazione (*unbundling*) completa ed efficace.

**221. *Il Regolamento Generale può essere utilizzato per la concessione di aiuti destinati ad infrastrutture a banda larga costruite in aree di intervento bianche in***

*determinate condizioni di compatibilità o in presenza di determinate soglie? La Commissione ha indicato che l'obbligo di accesso ai condotti in materia di NGA deve essere soddisfatto sulla base di un "accesso aperto" – ovvero, l'infrastruttura del condotto nella zona di intervento bianca NGA deve essere resa disponibile dal fornitore per i servizi di comunicazione all'ingrosso indipendentemente dal fatto che l'obiettivo sia fornire servizi NGA o servizi di connettività aziendale.*

Per gli aiuti concessi nell'ambito del Regolamento Generale, l'operatore di rete deve offrire la più ampia possibilità di accesso all'ingrosso attiva e passiva, a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore della rete deve, pertanto, garantire l'accesso alle infrastrutture passive (nel vostro quesito: l'accesso ai condotti) per qualsiasi servizio di comunicazione all'ingrosso, a prescindere dal fatto che sia allo scopo di fornire servizi NGA o servizi di connettività aziendale.

**222. *Quali sono le norme applicabili in materia di procedura di selezione?***

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Generale, l'obbligo di attuare una "procedura di selezione su base competitiva" nella concessione di un aiuto di Stato deve essere interpretato in modo coerente con gli orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga. Come indicato all'Articolo 52 (4) del Regolamento, la procedura di selezione deve rispettare il principio della neutralità tecnologica.

A titolo di riferimento, tra le pertinenti disposizioni degli Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (più in particolare il paragrafo 78 (c)), si precisa la definizione di "procedura di selezione su base competitiva", ovvero: "ogniqualevolta l'autorità che concede l'aiuto seleziona un operatore terzo per la realizzazione dell'infrastruttura sovvenzionata, l'aggiudicazione deve avvenire conformemente allo spirito e ai principi enunciati dalle direttive UE sugli appalti pubblici, garantendo trasparenza a tutti gli investitori che desiderino presentare un'offerta per la realizzazione e/o la gestione di un progetto sovvenzionato. È indispensabile che la procedura garantisca il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli offerenti e una valutazione secondo

*criteri oggettivi. Il ricorso alla procedura competitiva permette di ridurre i costi, ridurre al minimo il vantaggio potenzialmente insito negli aiuti di Stato e ridurre, al tempo stesso, la natura selettiva della misura dal momento che la scelta del beneficiario non è predeterminata. Gli Stati membri devono garantire un processo trasparente e un effetto di stimolo alla concorrenza e pubblicare tutte le procedure di gara in corso per la concessione di aiuti di Stato a sostegno della banda larga in un apposito sito web centrale a livello nazionale”.*

**223. Sono ammissibili aiuti alla realizzazione di progetti che coinvolgano l'ammodernamento della rete NGA allo standard delle reti ad alta velocità con parametri di almeno 100 Mbps per l'utente finale?**

Ai sensi dell'Articolo 52 (3) del Regolamento Generale: *“Gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata, condizione verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta”.* Il quesito posto chiede ove l'Articolo 52 (3) autorizzi la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento Generale per la realizzazione di una rete NGA *“ultra-veloce”* in un'area in cui esiste già una regolare infrastruttura NGA.

Il Regolamento Generale non si pronuncia in materia di reti NGA *“ultra-veloci”*, e una lettura letterale del Regolamento Generale escluderebbe una base giuridica che accetti una tale interpretazione. L'Articolo 2 (138) del Regolamento Generale descrive le reti NGA come reti avanzate che devono presentare determinate caratteristiche tra cui velocità molto elevate (ma non indica alcun valore in termini di Mbps richiesti).

Il Regolamento Generale stabilisce, inoltre, che nella fase attuale del mercato e dello sviluppo tecnologico, le reti NGA sono:

- (a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx);
- (b) le reti cablate avanzate potenziate; e
- (c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per singolo abbonato.

Le reti NGA ultra-veloci rientrerebbero nelle suddette categorie. In tal caso, il Regolamento Generale non opera alcuna distinzione tra reti NGA "*ultra-veloci*" e reti NGA. Pertanto, ove esista già un'infrastruttura NGA, l'Articolo 52 (3) non fornirebbe una base giuridica per consentire aiuti agli investimenti relativi a reti NGA "*ultra-veloci*".

Inoltre, il Regolamento Generale copre solo casi in cui si prevede che l'aiuto non falsi la concorrenza in modo significativo. Nel caso del potenziamento di infrastrutture NGA per convertirle in infrastrutture NGA "*ultra-veloci*", vi è il rischio che gli operatori siano favoriti perché ricorrono alle disposizioni del Regolamento Generale per aggiornare le proprie infrastrutture. Per tali motivazioni, non sarebbe adeguato applicare le disposizioni di cui al Regolamento Generale.

**224. *I costi di acquisto, locazione o affitto di infrastrutture preesistenti (nuove o usate) (in particolare locazione a lungo termine sulla base di un accordo di diritto irrevocabile d'uso ("IRU agreement") sono considerati "costi ammissibili" ai sensi dell'Articolo 52 (2) del Regolamento Generale?***

Tali costi sono considerati "*costi ammissibili*" e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 52 (2) del Regolamento Generale, in quanto l'elenco dei costi ammissibili di cui al presente Articolo include tutti i costi di investimento che si riferiscono allo sviluppo di reti di base a banda larga, reti NGA ed infrastrutture passive a banda larga. Si noti, tuttavia, che l'investimento deve aver luogo in aree cosiddette aree "*bianche di base*" o "*bianche NGA*", come prescritto dall'Articolo 52 (3) del Regolamento Generale.



## **Articolo 53**

### **225. Cosa si intende per "patrimonio culturale e naturale"?**

Ai sensi dell'Articolo 53 (2) (c), il riconoscimento formale come "*patrimonio culturale o naturale*" da parte delle autorità pubbliche competenti costituisce una condizione per la concessione di aiuti. Il Regolamento Generale non definisce tale procedura di riconoscimento, in quanto non rientra nelle competenze delle istituzioni europee. Pertanto, spetta allo Stato Membro interessato decidere quali progetti o attività possano essere dichiarati "*patrimonio culturale o naturale*".

Non appena il progetto o l'attività in questione siano formalmente riconosciuti come "*patrimonio culturale o naturale*" da una pubblica autorità competente dello Stato Membro interessato, la condizione per l'applicazione dell'Articolo 53 sarebbe ritenuta soddisfatta.

### **226. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio in riferimento agli zoo?**

Alla luce degli obblighi imposti ai giardini zoologici dalla Direttiva 1999/22/CE del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, e in virtù dell'importanza riconosciuta delle abitudini delle specie (come dimostra ad esempio la "Direttiva Habitat" del Consiglio (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)) riteniamo che i giardini zoologici possano essere considerati "*patrimonio naturale*", a condizione che siano formalmente riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche competenti.

### **227. Ai sensi del presente Articolo, è possibile fornire assistenza a un'accademia estiva internazionale per la cultura e le arti presso un'università?**

Un'accademia estiva internazionale per la cultura e le arti insegnate in un'università potrebbe, a priori, essere considerata come un'attività di formazione culturale e artistica ai sensi dell'Articolo 53 (2) (e) del

Regolamento Generale. Gli aiuti concessi per sostenere una tale accademia potrebbero pertanto essere considerati compatibili con il mercato interno e, come tale, esenti dall'obbligo di notifica di cui all'Articolo 108 (3) del TFUE, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'Articolo 53 e al Capo I del Regolamento Generale. In particolare, ai sensi del Punto 72 del Regolamento Generale, l'insegnamento relativo alla moda e al design non può essere considerato "*culturale*".

Alla luce della natura delle attività descritte nel quesito posto (attività didattiche), vorremmo anche rammentare che, ai sensi dell'Articolo 107 (1) del TFUE, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano alle misure riguardanti attività non economiche.

L'istruzione pubblica, vale a dire l'istruzione sotto la supervisione e prevalentemente finanziata dallo Stato, può essere considerata attività non economica. Il fatto che gli studenti debbano pagare tasse scolastiche o quote di iscrizione non muterebbe la natura *non economica* dell'istruzione pubblica, a condizione che il servizio sia prevalentemente finanziato dallo Stato. Ciò vale anche per le università.

**228. *Quali autorità potrebbero essere considerate "autorità pubbliche competenti" ai sensi dell'Articolo 53 (2) (b)?***

Ai sensi dell'Articolo 53 (2) (b), possono essere considerate "*autorità competenti*" le autorità pubbliche di uno Stato Membro a patto che le norme nazionali affidino loro la responsabilità di stabilire lo status di un'attività quale patrimonio naturale e/o culturale.

**229. *L'Articolo 6 (5) (h) del Regolamento Generale si applica a tutti gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi del Regolamento Generale o si applica solo all'Articolo 53 (aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio)?***

L'Articolo 6 (5) (h) si applica agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'Articolo 53. Si riferisce specificamente solo a tale Articolo e non si applica all'Articolo 54.

**230. Qual è la modalità migliore per stabilire che le condizioni di cui all'Articolo 53 (4) (a) sono state rispettate?**

La formulazione dell'Articolo 53 (4) (a) del Regolamento Generale indica che le capacità spazio e tempo costituiscono indicatori alternativi – non cumulativi – di costi ammissibili delle infrastrutture. La disposizione, infatti, prevede che *“Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento materiali e immateriali, tra cui:*

*(a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità.*

Da tale formulazione ne consegue che i costi di cui alla lettera (a) saranno ammessi se l'80% o più della superficie dell'infrastruttura è utilizzata per scopi culturali (capacità di spazio), o se durante l'80% o più del numero totale di ore di apertura annue l'infrastruttura finanziata viene utilizzata per attività culturali (capacità di tempo).

Prendendo l'esempio di un museo dotato di negozio di souvenir e caffetteria, la capacità di spazio costituirebbe l'indicatore rilevante, dal momento che all'interno di un'infrastruttura vi sono diversi spazi dedicati ad attività sia culturali sia non culturali. La capacità di tempo sarebbe utilizzata se la stessa infrastruttura fosse utilizzata in diversi momenti per scopi culturali e non culturali (ad esempio: una sala da concerto affittata per conferenze).

**231. La disposizione di cui all'ultima frase dell'Articolo 53 (6) si applica solo ove l'ideatore/proprietario di un'infrastruttura culturale ne sia anche il gestore?**

L'Articolo 53 (6) concerne esclusivamente gli aiuti agli investimenti erogabili all'ideatore/proprietario di infrastrutture culturali e ne stabilisce il relativo importo massimo. Qualora l'ideatore/proprietario di infrastrutture culturali e l'operatore di infrastrutture siano entità differenti, l'Articolo 53 (6) deve essere letto come relativo soltanto all'ideatore/proprietario. Il riferimento al *"risultato operativo degli investimenti"* di cui all'Articolo 53 (6) sarebbe, di conseguenza, riferito alle entrate generate

dall'ideatore/proprietario dell'infrastruttura (ad esempio: affittando le infrastrutture all'operatore distinto). Allo stesso modo, ove l'ideatore/proprietario di infrastrutture culturali sia diverso dal gestore di tale infrastruttura, sarebbe l'ideatore/proprietario a rappresentare l'"operatore" ai sensi dell'ultima frase dell'Articolo 53 (6), e pertanto sarebbe autorizzato a trattenere un utile ragionevole.

Qualora l'ideatore/proprietario di infrastrutture culturali ed il relativo operatore siano entità diverse, può verificarsi che gli aiuti agli investimenti concessi all'ideatore/proprietario determinino la concessione di aiuti al funzionamento a favore dell'operatore. Ove l'operatore (soggetto a parte) riceva aiuti al funzionamento, tali aiuti al funzionamento sarebbero soggetti alle disposizioni di cui all'Articolo 53 (7), e all'operatore sarebbe consentito trattenere al massimo un utile ragionevole ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti concessi all'ideatore/proprietario non comportano la concessione di aiuti all'operatore indipendente, ove questi sia stato selezionato nell'ambito di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria.

**232. *Quando si considera soddisfatto il riconoscimento formale?***

Gli elementi probatori risultanti da circostanze fattuali ed atti assunti da un'autorità locale nell'ambito di un contesto di diritto amministrativo o civile (ad esempio: un contratto, la decisione di concedere una sovvenzione, o un atto di donazione che specifica l'obiettivo di conservare il patrimonio naturale) dovrebbero essere ritenuti sufficienti. Non è necessario disporre di un atto di riconoscimento formale adottato a livello nazionale centrale.

**233. *Relativamente all'Articolo 53 (6) e all'Articolo 55 (10), i due punti sono cumulativi o alternativi?***

I due metodi sono alternativi. Pertanto lo Stato Membro opera alternativamente una detrazione ex ante del risultato operativo futuro sulla base di proiezioni ragionevoli o, qualora ciò non sia possibile, ricorrerà ad un meccanismo di recupero ex post.

**234. *Quali sono i costi ammissibili ai fini degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio?***

Il Regolamento Generale prevede metodologie di calcolo alternative per ciò che concerne gli aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio. Uno Stato Membro può quindi scegliere di applicare l'Articolo 53 (7) (*L'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione*) o l'Articolo 53 (8) (*Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili*), a seconda delle specificità della situazione in questione.

Le autorità di uno Stato Membro sono libere di progettare i relativi regimi ai sensi del Regolamento Generale, a condizione che siano conformi a tutti i requisiti pertinenti (condizioni generali e specifiche del Regolamento Generale). Pertanto, gli Stati Membri possono scegliere di limitare il tipo di costi ammissibili coperti da aiuti al funzionamento nel contesto di un particolare regime.

**235. *Come dovrebbe essere determinato l'utile ragionevole ai sensi dell'Articolo 2 (142)?***

Ai sensi dell'Articolo 2 (142), il margine di utile ragionevole deve essere determinato in relazione al risultato tipico per il settore in questione. Tale definizione garantisce agli Stati Membri una certa flessibilità nella determinazione del margine di utile ragionevole.

Pertanto, può essere utilizzato un qualsiasi indicatore menzionato nel pacchetto SIEG, ovvero: tasso di remunerazione del capitale, rendimento del capitale investito, rendimento delle attività o rendimento delle vendite, ecc. Tuttavia, a prescindere dall'indicatore selezionato, la scelta deve essere giustificata da un'analisi comparativa a fronte degli utili tipici del settore interessato.

In ogni caso, la definizione di "*utile ragionevole*" di cui all'Articolo 2 (142) prevede che sia considerato "*utile ragionevole*" un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base.

**236. Come si calcola correttamente l'utile ragionevole in base al tasso swap (Articolo 2 (142))?** *Si utilizza il tasso swap valido al momento in cui si avvia il contratto per l'intero periodo di approvazione e lo si mantiene a tale livello? Oppure si adegua il tasso swap a seguito di ciascuna modifica apportata dalla Commissione, con effetto per il futuro? (In alternativa, vi è scelta?)*

L'Articolo 2 (142) recita: *"utile ragionevole": utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base"*.

L'Articolo 2 (142) chiarisce che un *"utile ragionevole"* normalmente dipende dal settore interessato e, come tale, non deve essere limitato al tasso swap maggiorato di un premio di 100 punti base. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 2 (142), ad ogni buon fine, *"viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base"*. Ove sia quest'ultimo approccio per determinare un utile ragionevole, il tasso swap dipenderà dal meccanismo di compensazione – ovvero:

- Se la compensazione viene determinata ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, deve essere utilizzato il tasso swap valido in quel momento (ovvero al momento della concessione dell'aiuto) e può essere mantenuto a tale livello per l'intero periodo.
- Se la compensazione è comunque determinata ex post, sulla base dei costi effettivi sostenuti, devono essere applicati i tassi swap per ciascun periodo in questione (piuttosto che un tasso costante).
- Allo stesso modo, se si utilizza un meccanismo di recupero (e quindi si effettua un calcolo ex post sulla base di dati reali), devono essere applicati i tassi swap per ciascuno dei periodi in questione.

**237. La disposizione è applicabile alla promozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica nell'ambito di istituzioni culturali?**

Come regola generale, gli Articoli 38 e/o 39 del Regolamento Generale (efficienza energetica) sono gli articoli pertinenti in materia di aiuti agli

investimenti per la promozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica.

Qualora le misure di efficienza energetica siano attuate a beneficio di istituzioni culturali, possono anche essere regolate dall'Articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio). Se le misure dovessero essere considerate aiuti alla cultura ai sensi dell'Articolo 53, avrebbero bisogno di soddisfare tutte le condizioni di cui all'Articolo 53 e al Capitolo I del Regolamento Generale, al fine di essere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'Articolo 108 (3) del TFUE.



## **Articolo 54**

**238. *In quale percentuale possono essere coperti i costi ammissibili?***

L'Articolo 54 elenca i criteri specifici di compatibilità applicabili ai regimi a favore delle opere audiovisive. Il paragrafo 7 chiarisce che sono consentite intensità di aiuto superiori al 50% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili. L'Articolo 2 (140) definisce "*opere audiovisive difficili*" come: "*opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato Membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale*".

**239. *Le opere audiovisive di cui all'Articolo 54 del Regolamento Generale possono includere aiuti alle imprese di videogiochi per i prodotti considerati "culturali" ai sensi del regime fiscale nazionale?***

No, l'Articolo 54 del Regolamento Generale (Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive) non si applica agli aiuti per i videogiochi. Il Punto 72 del Regolamento Generale afferma chiaramente che "[...] *In generale, non dovrebbero essere oggetto del regolamento le attività che, pur presentando un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale a causa di un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, come la stampa e i periodici (cartacei o elettronici). Inoltre, l'elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali, quali la moda, il design o i videogiochi*".



**240. *L'Articolo 54 (4) elenca le condizioni relative agli obblighi di spesa a livello territoriale. Il riferimento a "un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio" concerne le spese locali o la percentuale di riprese del film che si svolge in quel territorio?***

Gli obblighi di spesa a livello territoriale che necessitano di un livello minimo di attività produttiva nel territorio dello Stato Membro o parte di esso possono essere imposti in diversi modi:

- Un fondo per la realizzazione di opere audiovisive può richiedere un certo livello di spesa a livello locale (obblighi territoriali diretti).
- Un fondo per la realizzazione di opere audiovisive può imporre anche condizioni di spesa a livello territoriale in modo indiretto, ad esempio prevedendo che una certa parte delle riprese del film si terrà nel territorio dello Stato Membro o parte di esso.

Entrambi gli obblighi di spesa a livello territoriale sono coperti dal "*livello minimo di attività di produzione*", che è sempre espresso in percentuale del bilancio totale di produzione del film. Di conseguenza, qualsiasi esigenza di attività di ripresa deve essere "tradotta" nella corrispondente quota del bilancio totale di produzione del film.

Nel fissare i requisiti territoriali (in particolare quelli indiretti), gli Stati Membri devono garantire che ciò non significa che l'aiuto è riservato a specifiche attività produttive o a singole sezioni della filiera di produzione (Articolo 54 (9) del Regolamento Generale).

Ad esempio, sebbene i servizi della Commissione generalmente riconoscano la necessità che una certa parte delle riprese del film abbia luogo nel territorio dello Stato Membro o parte di esso, non è possibile subordinare l'aiuto al requisito che specifiche attività di post-produzione abbiano luogo nel territorio o che siano utilizzate le infrastrutture di determinati studi cinematografici.

## **Articolo 55**

**241. *Ai sensi del Regolamento Generale, sono ammissibili aiuti destinati alle infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali (porti turistici)?***

I porti turistici sono fruibili per lo svolgimento di attività sportive (ad esempio: attività di vela amatoriale) e potrebbero anche prevedere altre attività ricreative (turismo, cultura).

L'Articolo 55 del Regolamento Generale prevede la concessione di aiuti a favore di infrastrutture sportive ed infrastrutture ricreative multifunzionali (ad eccezione di alberghi e parchi divertimento).

Ai sensi dell'Articolo 55 (10) del Regolamento Generale, l'importo dell'aiuto può coprire il deficit di finanziamento così che l'intensità dell'aiuto sia normalmente superiore al livello previsto dalle norme applicabili in materia di aiuti a finalità regionale.

L'Articolo 55 (12) del Regolamento Generale prevede altresì un metodo alternativo (opzionale) per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto (80% dei costi ammissibili nel caso di aiuti non superiori a EUR 1 milione), ma in tal caso per il restante 20% del finanziamento non sono previsti aiuti di Stato.

**242. *Il Regolamento Generale contempla anche l'ipotesi di investimenti in infrastrutture sportive sotto forma di creazione di alloggi per gli atleti e i loro accompagnatori, nonché sauna, palestra, sale massaggi, sale per seminari, e caffetterie?***

Questo tipo di investimento è contemplabile dall'Articolo 55 a condizione che sia direttamente collegato alle infrastrutture sportive interessate e che soddisfi le condizioni specificate nel Regolamento Generale (Articolo 55, nonché i requisiti generali).

**243. *E' possibile applicare le norme che regolano gli aiuti al funzionamento per infrastrutture sportive ed infrastrutture ricreative multifunzionali per finanziare il funzionamento di infrastrutture sportive già esistenti (ad esempio: piscine, stadi)?***

E' possibile utilizzare le disposizioni in materia di aiuti al funzionamento di cui all'Articolo 55 del Regolamento Generale per finanziare il funzionamento di infrastrutture sportive esistenti, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all'Articolo nonché i requisiti generali previsti dal Regolamento Generale. A tale proposito, si presti particolare attenzione ad assicurare il rispetto delle norme di cui all'Articolo 6 del Regolamento Generale (e in particolare del comma 2). Ove il beneficiario sia una grande impresa, si applica la condizione di cui all'Articolo 6 (3) (b) del Regolamento Generale.

**244. *E' possibile concedere aiuti al funzionamento a favore di infrastrutture sportive ad un'entità che abbia un'infrastruttura sportiva in locazione? In tal caso, è possibile che la durata della locazione dell'infrastruttura sia inferiore ad un anno?***

E' possibile concedere aiuti al funzionamento per infrastrutture sportive ad un'entità che abbia tale infrastruttura sportiva in locazione. Ai sensi dell'Articolo 55 (9) del Regolamento Generale: "*Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti*".

Su tale base, i costi di locazione sono considerati costi di gestione ammissibili. Si noti che il massimale consentito dall'Articolo 4 (1) (bb) del Regolamento Generale è pari a EUR 2 milioni annui per infrastruttura. La durata del periodo di locazione delle infrastrutture può essere inferiore ad un anno, tuttavia l'aiuto complessivo concesso per infrastruttura deve sempre rimanere al di sotto di EUR 2 milioni e, come tale, deve essere adeguato proporzionalmente.

## **Articolo 56**

**245. *L'Articolo è applicabile alla costruzione di infrastrutture per la gestione delle acque laddove il susseguente funzionamento sia affidato al beneficiario dell'aiuto (l'investitore) senza delegare il funzionamento a terzi? Potrebbero essere beneficiari degli aiuti sia enti pubblici (ad esempio: Comuni) sia soggetti privati?***

Le disposizioni di cui all'Articolo 56 riguardano soltanto la concessione di aiuti agli investimenti per il proprietario dell'infrastruttura. Pertanto, un operatore *in house* che benefici degli aiuti deve essere conforme alle disposizioni di cui all'Articolo 56 (3). Le condizioni di cui all'Articolo 56 (4) si applicano solo laddove il proprietario di una determinata infrastruttura ne affidi il funzionamento a "terzi".

**246. *L'Articolo può essere applicato alla costruzione di incubatori di imprese per le PMI che creano condizioni favorevoli per l'affitto di spazi destinati ad uffici ed attività di consulenza agli imprenditori?***

L'Articolo riconosce l'esenzione agli aiuti concessi al proprietario dell'infrastruttura. Sappiamo che facendo riferimento a "*condizioni favorevoli*" si fa riferimento ad aiuti concedibili a PMI per affittare tali spazi affinché siano adibiti ad uffici a condizioni non conformi al mercato. Eventuali aiuti di Stato coinvolti nella concessione di condizioni favorevoli ad imprenditori (ad esempio: aiuti all'avviamento) dovranno rispettare le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento Generale o essere notificati. Si noti che ciò non va inteso come "*investimento su misura*".

Inoltre, si ricorda che l'Articolo 56 si applica solo laddove non si applichi alcuna altra disposizione ai sensi del Regolamento Generale, quali, ad esempio, disposizioni specifiche per il finanziamento delle infrastrutture.

**247. *La Commissione può definire il rapporto tra l'Articolo 56 e la Decisione relativa al Caso SA. 36346 (2013/N), che rileva che lo sviluppo di terreni su siti industriali non prevede la concessione di aiuti di Stato?***

La presenza di aiuti di Stato in una situazione particolare non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Generale, che, invece, regola i requisiti di compatibilità per quegli investimenti che costituiscono aiuti.

Le disposizioni di cui al Regolamento Generale potrebbero applicarsi solo laddove gli aiuti di Stato non possano essere esclusi a livello del proprietario dell'infrastruttura e ove siano soddisfatte tutte le altre condizioni.

Nel Caso SA. 36346, sulla base delle caratteristiche della misura descritte di seguito, la Commissione ha deliberato che non era coinvolto alcun aiuto di Stato. In primo luogo, i trasferimenti finanziari dal livello federale ai Comuni sono considerati trasferimenti interstatali e, pertanto, non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Articolo 107 (1) del TFUE. Inoltre, le attività che rientrano nel mandato pubblico non sono considerate attività economiche e, come tali, non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Articolo 107 (1) del TFUE. Laddove l'operatore (nel caso della Decisione GRW, lo "sviluppatore") sia scelto mediante una procedura di gara, nemmeno questi beneficerà di aiuti. Ultimo ma non meno importante, gli organi attuativi del provvedimento non sono Comuni e, come tale, hanno l'obbligo giuridico di trasferire/rimborsare eventuali vantaggi derivanti dalla vendita di terreni.

In tali circostanze, la Commissione ha concluso che la misura specifica non costituiva aiuto di Stato. In altri casi, può configurarsi la condizione favorevole alla concessione di aiuti di Stato, che possono essere considerati compatibili a patto che siano soddisfatte le condizioni di cui al Regolamento Generale.

**248. *La disposizione è applicabile agli investimenti nelle operazioni di riabilitazione/ammodernamento di vecchi edifici siti nelle stazioni ferroviarie? In caso affermativo, la disposizione si applica anche laddove gli edifici siano di proprietà di operatori di trasporto privato?***

Sì, l'Articolo è applicabile laddove siano coinvolti aiuti di Stato al livello del proprietario dell'infrastruttura, indipendentemente dal fatto che la proprietà sia pubblica o privata.

**249. *La disposizione è applicabile agli aiuti agli investimenti di infrastrutture relative alla costruzione di normali alloggi da concedere in locazione?***

Sì, a patto che siano rispettate tutte le condizioni relative agli operatori e agli utenti dell'infrastruttura e che le soglie stabilite non siano superate.

**250. *Ai sensi del Regolamento Generale, gli utenti dell'infrastruttura sono coperti dall'esenzione dall'obbligo di notifica?***

Gli utenti di infrastrutture che pagano un prezzo di mercato non sono considerati beneficiari di aiuti di Stato.

Il prezzo di mercato può essere determinato attraverso una procedura di gara (piuttosto rara al livello di utente) o tramite un'analisi comparativa che consiste nel mettere a confronto gli oneri relativi ad un numero congruo di adeguate infrastrutture paragonabili o tramite il calcolo del costo incrementale.

In linea di principio, un regime di aiuti concessi ai Comuni ed altre istituzioni pubbliche per la predisposizione di zone industriali e relative infrastrutture tecniche (acquisto, predisposizione e rivitalizzazione del territorio, connessione alle utenze, costruzione e ammodernamento di infrastrutture di trasporto ed edifici) di fatto costituirebbe un regime che, ove comporti aiuti di Stato, sembrerebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'Articolo 56 del Regolamento Generale. Si noti, tuttavia, che l'Articolo 56 si applica solo laddove non si applichi alcuna altra disposizione più specifica del Regolamento Generale (ad esempio, l'Articolo 48 in materia di infrastrutture energetiche). Si noti, inoltre, che devono essere rispettati tutti i requisiti di cui all'Articolo 56, ivi incluso il divieto

relativo all'infrastruttura dedicata e il costo di investimento complessivo pari al massimo a EUR 20 milioni (il massimale dei costi ammissibili ammonta a EUR 10 milioni).

**251. *La presente disposizione è applicabile al finanziamento di operazioni di costruzione o ammodernamento di infrastrutture di gestione delle acque, quali: impianti di depurazione, fognature e condutture d'acqua?***

Salvo che l'investimento sia coperto da altre disposizioni di cui al Regolamento Generale (ad esempio l'Articolo 47 per ciò che concerne la gestione dei rifiuti), potrebbe applicarsi l'Articolo 56. Tuttavia, l'ammodernamento di infrastrutture implica che anche l'operatore debba pagare proporzionalmente di più per essere autorizzato ad utilizzare e gestire l'infrastruttura nuova/modernizzata. In assenza di una nuova procedura di gara, vi è il rischio che l'operatore percepisca un vantaggio in quanto non avrebbe sostenuto spese di funzionamento "conformi al mercato" sulla base dell'infrastruttura aggiornata. Ove il pagamento di un prezzo "di mercato" non possa essere garantito, l'operatore percepirebbe aiuti al funzionamento che, in linea di principio, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del Regolamento Generale.

**252. *E' contemplabile il finanziamento di stazioni di ricarica per automobili elettriche (lungo un'autostrada) a titolo di fornitura di infrastrutture locali?***

Le infrastrutture di ricarica per auto elettriche non possono essere considerate "infrastrutture energetiche" ai sensi del Regolamento Generale (l'Articolo 2 (130) del Regolamento Generale fornisce la definizione di "infrastrutture energetiche"). Pertanto, non si applica l'Articolo 48 del Regolamento Generale (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche). L'Articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) può essere applicato a tali investimenti a patto che siano rispettate le condizioni previste da tale Articolo nonché dalla Sezione 1 del Regolamento Generale.



**253. *È corretto concludere che per la semplice vendita di un edificio e la concessione di una garanzia, l'autorità locale non è tenuta ad organizzare una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria? Ove tale conclusione non fosse corretta, la Commissione potrebbe cortesemente indicare le condizioni previste per tale procedura?***

I documenti di cui sopra riguardano diversi scenari. Nella Comunicazione della Commissione relativa ad aiuti di Stato nelle vendite di terreni e fabbricati da parte di autorità pubbliche, nonché nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie, la Commissione condivide la propria valutazione delle condizioni previste affinché una misura non coinvolga aiuti di Stato. Il Regolamento Generale stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti affinché le misure di aiuti di Stato siano considerate compatibili.

Pertanto, se sono soddisfatte le condizioni dei due documenti di cui al paragrafo precedente, la Commissione ritiene che la misura attuata non costituisca aiuto di Stato. Inoltre, l'Articolo 56 si riferisce a situazioni di costruzione o aggiornamento di infrastrutture (e non alla semplice vendita di terreni).

**254. *Un progetto riguardante la realizzazione di un Park & Ride per i viaggiatori ferroviari può essere considerato “infrastruttura locale”?***

A condizione che la misura preveda la concessione di aiuti di Stato per il proprietario, il tipo di infrastruttura coinvolta potrebbe essere coperta dalla disposizione di cui all'Articolo 56 del Regolamento Generale.

**255. *Si prega di confermare che, ai fini del calcolo del costo ammissibile ai sensi del comma 6, è possibile utilizzare il metodo individuato dalla Commissione Europea nel quadro dei Fondi Strutturali per progetti generatori di entrate.***

In linea con le altre misure riguardanti gli aiuti agli investimenti per progetti di infrastrutture, al fine di essere coperti dal Regolamento Generale, i costi ammissibili devono essere calcolati secondo la seguente metodologia: i costi di investimento totali *meno* il risultato operativo (come definito



**TRADUZIONE INGLESE-ITALIANO DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE (DG  
COMP) - Practical Guide: General Block Exemption Regulation (GBER)  
Frequently Asked Questions - Date of publication: Q&A to Articles 1 to 35:  
July 2015; Q&A to Articles 36 to 58: March 2016**

all'Articolo 2 (39) del Regolamento Generale). Tale differenza può essere sovvenzionata con un aiuto di Stato. Come indicato all'Articolo 2 (39), viene preso in considerazione solo un risultato operativo positivo. Se il risultato operativo degli investimenti durante il relativo ciclo di vita è pari a zero (costo operativo = risultato operativo), l'intero costo dell'investimento potrà essere sovvenzionato. Diversamente, se il risultato operativo è negativo (costi operativi > risultato operativo), possono essere sovvenzionati soltanto i costi totali di investimento.

In linea con la prassi precedente per i casi cofinanziati dai Fondi Strutturali, ai fini dell'Articolo 56 del Regolamento Generale, la Commissione può accettare, per il calcolo del risultato operativo, l'applicazione di un tasso di sconto pari al 4%.

## **4. Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 58**

**256. *Come deve essere letta la presente disposizione congiuntamente con le "disposizioni di applicabilità" di varie Discipline e Orientamenti, che generalmente specificano che "aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi"?***

Secondo le disposizioni di cui all'Articolo 58 (1), il Regolamento Generale si applica a tutti gli aiuti individuali concessi prima del 1 luglio 2014 (che, nel complesso, è più generoso del Regolamento Generale precedente).

Il Regolamento Generale costituisce uno strumento giuridico di maggiore valore, avendo la precedenza rispetto a specifici Orientamenti. Pertanto, solo nei casi che non possono essere regolati dal Regolamento Generale attuale, i servizi della Commissione applicano gli orientamenti in vigore al momento della concessione degli aiuti (tali orientamenti dovrebbero essere ulteriormente favorevoli per gli Stati Membri rispetto ai nuovi Orientamenti, che, generalmente, sono più severi).

**257. *Quali disposizioni si applicano per il periodo di transizione?***

Il Regolamento Generale è entrato in vigore in data 1 luglio 2014. La sua entrata in vigore è stata immediata, senza alcun periodo di transizione. Ai sensi dell'Articolo 58 (1), il Regolamento Generale può essere applicato agli aiuti individuali, anche prima della sua entrata in vigore, a patto che le misure in questione soddisfino tutte le condizioni previste.

**258. *Gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono adempiere all'obbligo di informazione di cui all'Articolo 11 (a)?***

Ai sensi dell'Articolo 3, il Regolamento Generale si applica agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui ai Capi I e III. Per ciò che concerne gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale, l'Articolo 58 (1) deroga a tale applicazione dei Capi I e III solo in riferimento agli obblighi previsti dall'Articolo 9 (pubblicazione e informazione).

Tuttavia, è opportuno sottolineare che tale interpretazione è solo a vantaggio dell'applicazione del Regolamento Generale ad un particolare aiuto individuale. Per ciò che concerne le nuove misure di aiuto, gli Stati Membri devono altresì rispettare il Capo II del Regolamento Generale per poter controllare efficacemente in quale maniera siano state rispettate le condizioni previste dal Regolamento Generale.